

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	36
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	46
DIFESA (IV)	»	58
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	62
FINANZE (VI)	»	87
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	106
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	112
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	115

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	120
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	138
AFFARI SOCIALI (XII)	»	142
AGRICOLTURA (XIII)	»	147
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	183
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	185
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	197
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	199
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	201
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	204
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUAR- DANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	205
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BAN- CARIO E FINANZIARIO	»	206
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	207

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza
del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15 alle 15.15.

GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza
del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

La seduta comincia alle 15.15.

Comunicazioni del Presidente.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, fissa a mercoledì 8 novembre 2017 il termine per la presentazione di proposte di studio e approfondimento su tematiche rientranti negli ambiti di competenza della Giunta.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico. Emendamenti C. 76-971-972-1203-1286-2015-2022-2611-2982-3048-3229-3235-3328-3447- 3993-4009-4020-4145-A/R	4
---	---

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 18 ottobre 2017.

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico.

Emendamenti C. 76-971-972-1203-1286-2015-2022-2611-2982-3048-3229-3235-3328-3447-3993-4009-4020-4145-A/R.

Il Comitato si è riunito dalle 16 alle 16.10.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi. Atto n. 463 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	5
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	6

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione Andrea MANCIULLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi.

Atto n. 463.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, segnala che il 10 ottobre la Commissione Bilancio si è espressa favorevolmente sul provvedimento e che il termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, è scaduto martedì 17 ottobre. In sostituzione dei relatori, onorevole Tidei per la III Com-

missione e onorevole Fusilli per la IV Commissione, presenta una proposta di parere favorevole sull'atto in titolo (*vedi allegato*).

Maria Edera SPADONI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel registrare l'assenza del rappresentante del Governo, ne richiede la presenza considerata la rilevanza della deliberazione cui sono chiamate le Commissioni.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, concorda con la collega Spadoni e sospende brevemente la seduta per consentire di verificare la disponibilità del rappresentante del Governo a prendere parte ai lavori.

La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 14.55.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, poiché il rappresentante del Governo è impossibilitato ad intervenire alla presente seduta, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi (Atto n. 463).

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa),

esaminato lo Schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi (atto del Governo n. 463);

rilevato che la Repubblica d'Albania è un Paese destinatario di aiuti allo sviluppo e rientra tra i destinatari prioritari delle iniziative italiane per la cooperazione allo sviluppo, in base al Documento triennale di programmazione e di indirizzo

della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018;

sottolineato che i materiali di armamento difensivi da cedere gratuitamente alle forze armate albanesi (n. 5.000 fucili AR 70/90 e n. 2 veicoli VTLM Lince) sono obsoleti per cause tecniche;

considerato che l'attività di cessione in argomento ha lo scopo di rafforzare ancora di più i buoni rapporti bilaterali in essere tra i due Paesi,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale. COM(2017) 183 final (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 7

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI – Interviene la sottosegretaria per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale.

COM(2017) 183 final.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 settembre 2017.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore per la X Commissione*, segnala che sulla proposta di documento finale già depositata agli atti delle Commissioni sono state avanzate alcune osservazioni da parte del gruppo del

MoVimento 5 Stelle che sono state valutate dai relatori. Ricorda, in particolare, che le tematiche sulle quali i colleghi del M5S hanno chiesto di porre maggiore attenzione riguardano la salubrità dell'ambiente marino, delle coltivazioni ittiche e lo sviluppo delle infrastrutture turistiche. Si tratta di questioni certamente rilevanti che, tuttavia, ad avviso dei relatori non attengono direttamente al tema dell'atto europeo in esame.

Davide CRIPPA (M5S) prende atto con rammarico che la maggioranza non intende recepire nella proposta di documento finale alcune osservazioni da lui svolte nella precedente seduta. Ritiene innanzitutto che le Commissioni nel documento da trasmettere alle istituzioni europee debbano assumere una posizione chiara sul tema delle trivellazioni con la previsione di uno specifico divieto a tutela della biodiversità nei mari italiani. Un secondo tema riguarda la questione dell'ecosostenibilità dei rifiuti raccolti dalle imbarcazioni che dovrebbero essere considerati come rifiuti urbani. Il trasporto ecosostenibile rappresenta un altro punto qualificante delle proposte di osservazioni del proprio gruppo. Evidenzia quindi come

su questa tematica non ci si possa limitare al rispetto della cosiddetta direttiva DAFI, ma sia necessario prevedere misure concrete a tutela delle acque delle aree portuali favorendo l'utilizzo di biolubrificanti, di GNL ovvero di motori elettrici, come già sperimentato in altri Paesi europei.

Invita pertanto i relatori integrare la proposta di documento finale con le osservazioni testé formulate.

Enrico BORGHI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, con riferimento alle considerazioni del collega Crippa, nel ricordare che sul tema dell'estrazione degli idrocarburi dai fondali marini le Commissioni VIII e X si sono già espresse formalmente in altre occasioni, esprime tuttavia la disponibilità a riproporre la questione con l'obiettivo di fungere da stimolo a livello di Unione europea.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, nell'esprimere l'opinione che non sia questa la sede per accogliere i diversi rilievi avanzati dal collega Crippa, che pur condivisibili risultano o troppo ampi o troppo puntuali rispetto all'iniziativa in oggetto, ritiene invece che il tema delle trivellazioni dei fondali marini possa essere affrontato. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, invitando i relatori ad integrare la proposta di parere nel senso indicato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, alla luce di quanto emerso nel dibattito odierno invita quindi i relatori ad approfondire le integrazioni alla proposta di documento finale.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Testo base C. 4619, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	18

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 15.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.

Testo base C. 4619, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che sono stati presentati 35 emen-

damenti (*vedi allegato 1*), sui quali chiede ai relatori e al rappresentante del Governo se siano nelle condizioni di esprimere il parere.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, intervenendo anche a nome del collega Mognato, ribadisce l'estrema delicatezza del provvedimento in esame, sottolineando altresì la necessità che esso sia approvato definitivamente prima della scadenza della legislatura. In tale contesto evidenzia come sia opportuno operare alcune limitate modifiche al testo in esame al fine di meglio tutelare i soggetti-utenti più deboli da un uso distorto del c.d. *telemarketing* senza tuttavia recare pregiudizio ai livelli occupazionali dei soggetti che operano nel settore dei *call center*. Invita quindi al ritiro ovvero esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1 ad eccezione degli identici emendamenti Abrignani 1.9 e Vignali 1.10 sui quali esprime parere favorevole a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Bergamini 1.1: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte che gli identici emendamenti Minnucci 1.2 e Abrignani 1.4 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori; constata l'assenza della presentatrice dell'identico emendamento Polverini 1.3: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte che gli identici emendamenti Minnucci 1.5 e Abrignani 1.6 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori; constata l'assenza della presentatrice dell'identico emendamento Polverini 1.7: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte che l'emendamento Minnucci 1.8 è stato ritirato dal suo presentatore e che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli identici emendamenti Abrignani 1.9 e Vignali 1.10.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Abrignani 1.9 e Vignali 1.10 come riformulati (*vedi allegato 2*).

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.11, chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dai relatori.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, chiarisce che il contenuto dell'emendamento Abrignani 1.11 nel suo significato di limitare la revoca automatica dei consensi può considerarsi in parte assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Abrignani 1.9 e Vignali 1.10 come riformulati.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira i propri emendamenti 1.11 e 1.18.

Le Commissioni respingono l'emendamento Abrignani 1.12.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'identico emendamento Minnucci 1.13 è stato ritirato dal suo presentatore; constata l'assenza della presentatrice dell'identico emendamento Polverini 1.14: si intende vi abbia rinunciato.

Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Prodan 1.15, Gregori 1.16 e Gregori 1.17: si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte che l'identico emendamento Minnucci 1.19 è stato ritirato dal suo presentatore; constata l'assenza delle presentatrici dell'identico emendamento Polverini 1.20 e dell'emendamento Bergamini 1.21: si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte altresì che l'emendamento Ginefra 1.22 è stato ritirato dal suo presentatore.

Constata l'assenza della presentatrice dell'articolo aggiuntivo Gregori 1.01: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte che l'articolo aggiuntivo Minnucci 1.02 è stato ritirato dal suo presentatore.

Michele MOGNATO (MDP), *relatore per la IX Commissione*, ribadisce le motivazioni già esposte dal collega Basso circa la volontà di preservare l'integrità del testo all'esame, salvo piccoli ma qualificati interventi, onde poter accelerare i tempi per la sua conclusione e trasmetterlo all'altro ramo del Parlamento in seconda lettura.

In tal senso, anche a nome del relatore per la X Commissione, Basso, invita al ritiro delle proposte emendative relative all'articolo 2, salvo esprimere parere favorevole sull'emendamento Minnucci 2.6 e sugli identici emendamenti Abrignani 2.7 e Ginefra 2.8 che, peraltro, anticipa i contenuti di una proposta di regolamento europeo in discussione.

Sottolinea che le finalità recate dalle proposte emendative in oggetto rispondono inoltre alle preoccupazioni destinate nelle forze sociali e imprenditoriali, con le quali i relatori hanno avuto interlocuzioni, circa l'impatto della presente proposta di legge sui livelli occupazionali del settore e sul suo futuro.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme a quello dei relatori salvo che per quanto concerne l'emendamento Minnucci 2.6 per il quale esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ludovico VICO (PD) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.1, soppressivo dell'articolo 2, ne raccomanda l'approvazione, evidenziando la finalità del provvedimento in esame volto a contemporaneamente i diritti dei consumatori e dei lavoratori dei *call center*. Al riguardo riferisce, a mero titolo esemplificativo, una telefonata ricevuta da lui stesso nella giornata odierna da un *call center*, apparentemente proveniente dall'Italia ma in realtà effettuata dall'Albania.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vico 2.1.

Michele Pompeo META, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Galgano 2.2: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte che l'identico emendamento Minnucci 2.3 è stato ritirato dal suo presentatore; constata l'assenza della presentatrice dell'identico emendamento Polverini 2.4: si intende vi abbia rinunciato.

Avverte altresì che l'emendamento Minnucci 2.5 è stato ritirato dal suo presentatore.

Emiliano MINNUCCI (PD) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.6 ritiene che la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo rischi di unire in un unico insieme attività non omogenee reputando coerente prevedere che le attività finalizzate a ricerche di mercato siano contraddistinte da un codice o da un prefisso identico alle rilevazioni per fini statistici.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, pur cogliendo le preoccupazioni espresse nonché lo spirito delle proposte e il lavoro delle Commissioni orientate ad

intervenire con « micro-miglioramenti » sul testo per assicurarne un veloce licenziamento, conferma tuttavia l'orientamento del Governo circa il fatto che il suddetto emendamento nella sua formulazione originaria stabilirebbe un confine troppo labile tra le chiamate finalizzate al compimento di ricerche di mercato e quelle finalizzate alle altre attività di tipo commerciale.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, giudica in questa fase condivisibile la riformulazione proposta dal governo dell'emendamento Minnucci 2.6, ritenendo che le Commissioni possano valutare anche successivamente se intervenire su tale formulazione a seguito degli opportuni approfondimenti tecnici.

Emiliano MINNUCCI (PD) preso atto della rassicurazione fornita dal relatore sull'impegno a svolgere ulteriori approfondimenti, accetta la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Minnucci 2.6, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Mirella LIUZZI (M5S) intervenendo sugli identici emendamenti Abrignani 2.7 e Ginefra 2.8 ritiene che il senso della citata normativa all'esame dell'Unione europea non sia quello di lasciare l'opzione agli operatori ma di consentire tale scelta ai singoli Stati membri.

Inoltre ritiene che l'approvazione degli identici emendamenti Abrignani 2.7 e Ginefra 2.8 produca una contraddizione con quanto recato dall'emendamento Minnucci 2.6 come riformulato.

Davide CRIPPA (M5S) sollecita una risposta da parte dei relatori circa le criticità sollevate dalla collega Liuzzi in ordine ad un eventuale contraddizione dal combinato disposto dell'emendamento Minnucci 2.6 come riformulato e dagli identici emendamenti Abrignani 2.7 e Ginefra 2.8.

Michele MOGNATO (MDP), *relatore per la IX Commissione*, rileva che la proposta di regolamento europeo relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, per quanto riguarda la predetta opzione, sembra andare nella direzione sopra indicata. Inoltre, non ritiene che le proposte emendative citate dalla collega siano in contraddizioni tra loro o con il resto del testo. Ribadisce, peraltro, che anche tale proposta emendativa è giudicata favorevolmente dai relatori, essendo volta ad accogliere istanze e preoccupazioni del mondo produttivo, specialmente per quanto concerne i livelli occupazionali.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Abrignani 2.7 e Ginefra 2.8 (*vedi allegato 2*).

Aris PRODANI (Misto) insiste per la votazione del proprio articolo aggiuntivo 2.01.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, dichiara di condividere nel merito il contenuto dell'articolo aggiuntivo Prodani 2.01 e di aver espresso parere contrario al solo scopo di non modificare eccessivamente il testo già approvato dal Senato. Ritiene quindi che il contenuto di tale proposta emendativa possa essere trasfuso in un ordine del giorno avente il medesimo scopo. In ogni caso si riserva di rivalutare la posizione espressa dai relatori nel prosieguo dell'*iter* sia esso in sede legislativa ovvero dinnanzi al *plenum* dell'Assemblea.

Michele MOGNATO (MDP), *relatore per la IX Commissione*, ad integrazione delle considerazioni del collega Basso evidenzia come il contenuto della proposta emendativa possa rendere più tortuoso il cammino della proposta di legge soprattutto con riguardo all'esigenza di riscontrare l'eventuale copertura finanziaria delle misure recate.

Aris PRODANI (Misto) ritira il proprio articolo aggiuntivo 2.01, auspicando che esso possa essere accolto nel seguito dell'esame.

Ludovico VICO (PD) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Prodani 2.02, evidenziando in particolare di condividere la previsione dell'obbligo per l'operatore di *telemarketing* di comunicare al gestore del registro delle opposizioni, il diniego espresso dal consumatore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Prodani 2.02.

Michele Pompeo META, *presidente*, prende atto che l'emendamento Abrignani 4.1 è stato ritirato dal presentatore.

Avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato (Testo base C. 4619, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 2, dopo le parole: Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, *inserire le seguenti:* o direttamente tramite comunicazione periodica degli operatori nel caso di numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi abbonati,

1. 1. Bergamini.

Al comma 3, sostituire le parole: Nel registro di cui al comma 2 *con le seguenti:* Secondo le modalità previste al comma 2, nel medesimo registro.

***1. 2.** Minnucci, Culotta, Carloni, Marco Di Stefano.

Al comma 3, sostituire le parole: Nel registro di cui al comma 2 *con le seguenti:* Secondo le modalità previste al comma 2, nel medesimo registro.

***1. 3.** Polverini.

Al comma 3, sostituire le parole: Nel registro di cui al comma 2 *con le seguenti:* Secondo le modalità previste al comma 2, nel medesimo registro.

***1. 4.** Abrignani.

Al comma 5, sostituire le parole da: Con l'iscrizione *fino a:* tutti *con le seguenti:* A seguito di specifica richiesta degli interessati, con l'iscrizione a registro di cui al comma 2 possono essere revocati.

****1. 5.** Abrignani.

Al comma 5, sostituire le parole da: Con l'iscrizione *fino a:* tutti *con le seguenti:* A seguito di specifica richiesta degli interessati, con l'iscrizione a registro di cui al comma 2 possono essere revocati.

****1. 6.** Minnucci, Culotta, Carloni, Marco Di Stefano, Bruno Bossio.

Al comma 5, sostituire le parole da: Con l'iscrizione *fino a:* tutti *con le seguenti:* A seguito di specifica richiesta degli interessati, con l'iscrizione a registro di cui al comma 2 possono essere revocati.

***1. 7.** Polverini.

Al comma 5, sostituire le parole: Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 si intendono revocati tutti *con le seguenti:* I soggetti, già iscritti al registro di cui al comma 2 all'entrata in vigore della presente legge, possono revocare in maniera selettiva.

1. 8. Minnucci.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

***1. 9.** Abrignani.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

***1. 10.** Vignali.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La revoca non si applica ai consensi espressi per gli adempimenti connessi alla gestione e al rinnovo dei contratti in essere o estinti e loro possibili estensioni.

1. 11. Abrignani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il titolare del trattamento dei dati personali può in ogni caso contattare i soggetti iscritti al registro di cui al comma 2, per gli adempimenti connessi alla gestione e al rinnovo dei contratti in essere o estinti e loro possibili estensioni. A tal fine non si considera « cessione a terzi » la comunicazione dei dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2 se questa avviene a società ed enti di cui all'articolo 2497 del codice civile.

1. 18. Abrignani.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si considera « cessione a terzi » la comunicazione dei dati personali dei soggetti iscritti al registro di

cui al comma 2, se questa avviene tra le società o enti di cui all'articolo 2497 del codice civile.

1. 12. Abrignani.

Al comma 8, dopo le parole: In caso di cessione a terzi di dati *inserire la seguente:* personali.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: estremi identificativi del soggetto *inserire le seguenti:* o le categorie dei soggetti.

***1. 13.** Minnucci, Culotta, Carloni, Marco Di Stefano, Bruno Bossio.

Al comma 8, dopo le parole: In caso di cessione a terzi di dati *inserire la seguente:* personali.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: estremi identificativi del soggetto *inserire le seguenti:* o le categorie dei soggetti.

***1. 14.** Polverini.

Al comma 8, dopo le parole: In caso di cessione a terzi di dati *aggiungere la seguente:* personali.

1. 15. Prodani.

Al comma 9, dopo le parole: disporre la sospensione *inserire le seguenti:* per un periodo non inferiore a sei mesi.

1. 16. Gregori.

Al comma 10, dopo le parole: disporre la sospensione *aggiungere le seguenti:* per un periodo non inferiore a sei mesi.

1. 17. Gregori.

Al comma 13, dopo le parole: detta criteri generali per *inserire le seguenti*: le modalità di iscrizione e revoca nel registro delle opposizioni e per.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) definire le modalità di revoca di cui ai commi 4 e 5 e le dovute comunicazioni verso gli interessati sugli effetti della revoca dei consensi, in particolare di quelli relativi ai contatti diretti.

***1. 19.** Minnucci, Culotta, Carloni, Marco Di Stefano, Bruno Bossio.

Al comma 13, dopo le parole: detta criteri generali per *inserire le seguenti*: le modalità di iscrizione e revoca nel registro delle opposizioni e per.

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) definire le modalità di revoca di cui ai commi 4 e 5 e le dovute comunicazioni verso gli interessati sugli effetti della revoca dei consensi, in particolare di quelli relativi ai contatti diretti.

***1. 20.** Polverini.

Al comma 14 dopo le parole: È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri *inserire le seguenti*: basati sull'impiego di strumenti per l'estrazione di dati personali da *web*.

1. 21. Bergamini.

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'emanazione del decreto, restano validi i consensi di cui al comma 5.

1. 22. Ginefra, Damiano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per l'effettiva efficacia del contrasto alle chiamate da parte di *call center* finalizzate alla pubblicità, alla vendita ovvero per ricerche di mercato o comunicazioni commerciali, e per il diritto degli utenti di telefonia mobile e fissa ad essere compiutamente informati, il Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica e aggiorna periodicamente sul sito *web* istituzionale l'elenco degli operatori economici che svolgono le attività di *call center* ai quali sono state comminate le sanzioni di cui ai commi 9, 10 e 14 dell'articolo 1 e comma 1 dell'articolo 2.

1. 01. Gregori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i trattamenti di dati personali effettuati per finalità statistiche dagli enti e uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e successive modifiche e integrazioni.

1. 02. Minnucci.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Vico, Antezza.

Sostituirlo con il seguente:

1. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di *call center* per effettuare chiamate di commercializzazione diretta, rivolte a numerazioni fisse o mobili, devono garantire ai soggetti contattati la

piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identità di una linea alla quale possono essere contattati, oppure di un codice o prefisso specifico che identifichi il fatto che si tratta di una chiamata a fini commerciali, individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I medesimi operatori devono altresì garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'effettuazione di chiamate di commercializzazione diretta verso utenti finali aventi natura di persone fisiche è consentita solo nel caso in cui le medesime non abbiano espresso la loro obiezione a ricevere tali comunicazioni.

3. Le persone fisiche o giuridiche che si avvalgono di servizi di comunicazione per trasmettere comunicazioni di commercializzazione diretta informano gli utenti finali della natura commerciale della comunicazione e dell'identità della persona giuridica o fisica per conto della quale è trasmessa la comunicazione e forniscono ai destinatari le informazioni necessarie affinché possano esercitare agevolmente il loro diritto di revoca del consenso a ricevere ulteriori messaggi commerciali.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo applicando, in caso di violazione, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. 2. Galgano.

Al comma 1, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

* 2. 3. Minnucci, Culotta, Carloni, Marco Di Stefano, Bruno Bossio.

Al comma 1, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

* 2. 4. Polverini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale con le seguenti: tre codici o prefissi specifici, atti ad identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate: a) al compimento di ricerche di mercato, b) alla pubblicità e vendita, c) alle comunicazioni commerciali.

2. 5. Minnucci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale con le seguenti: due codici o prefissi specifici, atti ad identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato da quelle finalizzate a pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali.

2. 6. Minnucci.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.

* 2. 7. Abrignani.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.

* 2. 8. Ginefra, Damiano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Campagna informativa).

1. Con il decreto di cui al comma 15 dell'articolo 1, sono apportate altresì le opportune modificazioni alle disposizioni regolamentari vigenti, con particolare riferimento all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, al fine di garantire misure volte ad aumentare la diffusione del registro delle opposizioni, mediante un'adeguata campagna di informazione nei confronti dei consumatori, anche con il coinvolgimento del gestore del predetto registro.

2. 01. Prodani.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Tutela della riservatezza degli iscritti al registro pubblico delle opposizioni).

1. Con il decreto di cui al comma 15 dell'articolo 1, sono apportate altresì le

opportune modificazioni alle disposizioni regolamentari vigenti, con particolare riferimento all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, al fine di prevedere l'obbligatorietà per l'operatore di *telemarketing* di comunicare al gestore del registro pubblico delle opposizioni il diniego espresso telefonicamente dal consumatore all'utilizzo delle proprie utenze fisse e mobili per fini commerciali o ricerche di mercato.

2. 02. Prodani.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. 1. Abrignani.

ALLEGATO 2

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato (Testo base C. 4619, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere ovvero cessati da non più di trenta giorni aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

* **1. 9.** (Nuova formulazione) Abrignani.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere ovvero cessati da non più di trenta giorni aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

* **1. 10.** (Nuova formulazione) Vignali.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un codice o prefisso specifico,

atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale *con le seguenti:* due codici o prefissi specifici, atti ad identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali.

2. 6. (Nuova formulazione) Minnucci.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.

* **2. 7.** Abrignani.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati.

* **2. 8.** Ginefra, Damiano.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini (*Deliberazione di una proroga del termine*) 19

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 20

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 20

SEDE REFERENTE:

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina. C. 56-D cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dalla Camera, modificata, in prima deliberazione, dal Senato ed approvata, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera (*Esame e conclusione*) 24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Testo unificato C. 1932 L'Abbate e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 27

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 34

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 28

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 35

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini.

(*Deliberazione di una proroga del termine*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini.

Essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine al 31 dicembre 2017.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che in data 17 ottobre la Presidenza della Camera ha trasmesso i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo in esame.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, osserva che dato il carattere tecnico dello schema di decreto in esame, sarebbe sua inten-

zione consultare informalmente esperti del settore al fine di acquisire le loro osservazioni e le loro valutazioni. Chiede, quindi, se i tempi d'esame del provvedimento consentano di seguire tale percorso.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 12 novembre prossimo. Tenendo conto dei probabili tempi stretti di lavoro nella settimana in cui cade la festività del 1° novembre e che precede le elezioni regionali siciliane, ritiene che il relatore potrebbe presentare una proposta di parere la prossima settimana. Ritiene che tale ipotesi di calendario potrebbe permettere il lavoro prospettato dal relatore.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, concorda con il Presidente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* e relatore, avverte che la III Commissione ha chiesto di esprimere i rilievi sullo schema di decreto in esame.

In qualità di relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame che reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,

il quale ha recepito due direttive, rispettivamente, in materia di protezione internazionale: la direttiva 2013/32 sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale e la direttiva 2013/33 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Il provvedimento è volto, in primo luogo, ad adeguare al massiccio aumento delle domande di asilo la composizione delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, attraverso l'immissione nei loro ranghi dei 250 funzionari amministrativi specializzati, la cui assunzione è già stata disposta dal decreto-legge n. 13 del 2017, ai quali viene affidata, tra l'altro, la funzione di presenziare al colloquio personale con il richiedente asilo e di istruirne la domanda, sottoponendo alla Commissione territoriale la proposta di deliberazione. Si stabilisce inoltre che le commissioni siano distribuite su tutto il territorio nazionale e che delle sezioni distaccate delle commissioni facciano parte i nuovi funzionari specializzati. Sono apportate modifiche anche alla disciplina della Commissione nazionale per il diritto di asilo, le cui funzioni vengono integrate con il compito di monitorare la qualità delle procedure e delle attività delle commissioni territoriali e di rendere parere sulle nomine dei membri delle predette commissioni. Lo schema introduce, inoltre, alcune modifiche alle disposizioni sui minori stranieri non accompagnati, al fine di concentrare tutte le fasi procedurali giurisdizionali relative a loro presso uno stesso giudice, individuato nel tribunale per i minorenni, e di estendere loro l'applicazione di alcune disposizioni del citato decreto-legge n. 13 del 2017, quali quelle che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate del tribunale in materia di immigrazione e asilo e quelle che disciplinano i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Lo schema è composto da quattro articoli. L'articolo 1 interviene sulle procedure per il riconoscimento dello *status* di

protezione internazionale, attraverso alcune modifiche del decreto legislativo n. 25 del 2008, già modificato dal Capo II del decreto legislativo n. 142 del 2015, con cui è stata data attuazione alla direttiva UE 2013/32. La lettera a) interviene in materia di commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, modificando l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2008. In primo luogo, oltre ad eliminare alcuni riferimenti normativi superati, si stabilisce di assegnare alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il personale altamente qualificato, pari a 250 unità, di cui è stata autorizzata l'assunzione con l'articolo 12 del decreto-legge n. 13 del 2017. A ciascuna Commissione è assegnato un numero di funzionari, con compiti istruttori, non inferiore a quattro. Si interviene, inoltre, sui criteri di distribuzione nel territorio delle commissioni, il cui numero complessivo rimane fissato in 20, prevedendo che l'individuazione delle sedi e delle circoscrizioni di competenza siano effettuate in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale. Inoltre, viene introdotto il parere obbligatorio della Commissione nazionale per il diritto di asilo per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno concernente l'individuazione delle predette sedi. Viene modificata anche la disciplina delle sezioni istituite presso le commissioni territoriali, il cui numero massimo complessivo pari a trenta non è variato, sopprimendo la previsione che tali sezioni siano composte dai membri supplenti delle Commissioni. L'inserimento dei nuovi funzionari influisce sulla composizione delle Commissioni territoriali, in cui non saranno più presenti funzionari della polizia di Stato, né rappresentanti degli enti locali, sostituiti dai predetti funzionari amministrativi. A seguito delle modifiche introdotte dallo schema di decreto, ogni Commissione sarà formata da un funzionario della carriera prefettizia con funzioni di presidente, un esperto in materia di protezione internazionale designato dall'UNHCR e almeno quattro funzionari amministrativi. A que-

sti si aggiungono due o più membri supplenti del funzionario della carriera prefettizia e del rappresentante dell'UNHCR, che, in qualità di membri supplenti, non potranno più, come avviene attualmente, fare parte delle sezioni, che devono essere composte esclusivamente da membri effettivi. Non è inoltre più presente, oltre al funzionario della Polizia di Stato, il rappresentante degli enti territoriali. Si prevede altresì che alle sedute della commissione partecipino, oltre al presidente e all'esperto designato dall'UNHCR, due dei quattro funzionari amministrativi assegnati alla Commissione, secondo criteri fissati dal presidente, il quale stabilisce anche i criteri per l'assegnazione delle istanze ai medesimi funzionari. In ogni caso alla seduta partecipa il funzionario che ha svolto il colloquio personale con il richiedente asilo. Contestualmente, viene modificato il *quorum* per la validità della costituzione delle Commissioni territoriali che attualmente è individuato nella maggioranza calcolata sul numero complessivo dei componenti la Commissione: con la modifica introdotta la Commissione si considera validamente costituita in presenza della maggioranza dei componenti secondo la nuova disciplina. Con una ulteriore disposizione si specifica che il *quorum* rimane invariato anche nel caso in cui la Commissione sia integrata con la partecipazione di un funzionario del Ministero degli affari esteri. È infatti confermata, con alcune modifiche formali, la disposizione che consente, su decisione della Commissione nazionale, l'integrazione di una Commissione territoriale con un funzionario del Ministero degli affari esteri, qualora si renda necessario acquisire informazioni relative al Paese di provenienza del richiedente asilo. Non sono inoltre oggetto di modifica le previsioni che prevedono che le Commissioni territoriali siano composte nel rispetto del principio di equilibrio di genere e che il decreto di nomina sia adottato previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale dei componenti della

Commissione. Resta inoltre fermo che l'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Per quanto riguarda le modalità di nomina dei componenti delle commissioni territoriali, pur confermando la nomina del presidente attraverso l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, si prevede che sia preventivamente acquisito il parere della Commissione nazionale. L'esperto designato dall'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati e i funzionari amministrativi sono nominati non più con il medesimo decreto del Ministro dell'interno, bensì con provvedimento del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in questo caso previo parere della Commissione nazionale. Viene modificata anche la disposizione che attualmente consente di nominare quale componente delle commissioni territoriali anche personale in collocamento a riposo da non oltre due anni; tale possibilità permane, ma viene limitata alla sola figura del funzionario della carriera prefettizia con funzioni di presidente. È infine specificato che il gettone per la partecipazione alle sedute della Commissione, corrisposto al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, è un gettone giornaliero di presenza. La lettera *b*), modificando l'articolo 5 del decreto legislativo n. 25 del 2008, integra le competenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo affidandole i compiti di monitoraggio della qualità delle procedure e delle attività delle Commissioni territoriali. Mentre queste ultime esaminano le domande di protezione internazionale, la Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli *status* di protezione internazionale già riconosciuti. La Commissione nazionale inoltre ha compiti di indirizzo e coordinamento e formazione dei componenti delle Commissioni territoriali, nonché di formazione e aggiornamento dei componenti delle Commissioni. Essa collabora con altri organismi istituzionali nonché con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell'Unione europea e provvede ad aggiornare una banca-dati infor-

matica per il monitoraggio delle richieste di asilo nel nostro Paese. La Commissione nazionale è composta da cinque membri, è presieduta da un prefetto ed è composta da dirigenti della Presidenza del Consiglio, del Ministero gli affari esteri, Ministero dell'interno (Dipartimento libertà civili e immigrazione e Dipartimento di pubblica sicurezza) e da un rappresentante dell'UNHCR con funzioni consultive. La lettera c), che modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008, prevede che il colloquio del richiedente protezione internazionale si debba svolgere, di norma, alla presenza del funzionario amministrativo con compiti istruttori. Il colloquio personale di colui che ha presentato richiesta di asilo costituisce una delle fasi principali del procedimento di esame della domanda da parte della commissione territoriale. L'audizione dell'interessato può essere omessa solamente qualora la commissione ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda oppure in presenza di gravi motivi di salute del richiedente. La disposizione vigente prevede che il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti scelto tra coloro che hanno una specifica formazione e possibilmente dello stesso sesso del richiedente. Costui sottopone la deliberazione alla Commissione che assume la decisione. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione. La disposizione in esame prevede che il colloquio possa anche essere condotto dal Presidente.

L'articolo 2 introduce modifiche di disposizioni sui minori stranieri non accompagnati: in particolare, in un'ottica di razionalizzazione del sistema, vengono concentrate tutte le fasi procedurali giurisdizionali relative ai minori stranieri non accompagnati presso uno stesso giudice, individuato nel tribunale per i minorenni. In primo luogo, lo schema di decreto modifica l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, che attualmente richiede all'autorità di pubblica sicurezza di dare immediata comu-

nicazione della presenza di un minore straniero non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Con la nuova formulazione si sposta dal giudice tutelare al tribunale per i minorenni anche la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore. Conseguentemente alla scelta del tribunale dei minorenni quale unico canale giurisdizionale, sono modificati i commi 5 e 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplinano la fase istruttoria della domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato, per sostituire il tribunale dei minorenni al giudice tutelare nei pertinenti riferimenti normativi. Le novelle introdotte non prevedono norme speciali sulla tutela da parte del tribunale dei minorenni, in quanto resta fermo il rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 343 e seguenti del codice civile. Tuttavia, al citato articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 25 del 2008 si specifica che tali disposizioni si applicano «in quanto compatibili»: tale precisazione appare conseguente al fatto che le citate norme del codice fanno testuale riferimento alla competenza del tribunale ordinario. La seconda modifica disposta dall'articolo in esame individua il tribunale per i minorenni quale autorità competente ad emettere il provvedimento attributivo dell'età del minore nei casi di fondati dubbi sull'età dichiarata dal minore stesso, secondo la procedura disciplinata dall'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015. La formulazione della disposizione vigente, infatti, pur disciplinando il procedimento di identificazione, non esplicita l'autorità che emana siffatto provvedimento. La lacuna è colmata con una novella al comma 9 del citato articolo. 19-bis. Si conferma

nel contempo quanto già stabilito dal medesimo comma 9 dell'articolo 19-*bis*, ossia che il provvedimento di attribuzione dell'età, dopo essere stato notificato allo straniero e all'esercente i poteri tutelari, può essere impugnato in sede di reclamo. Sul punto la novella corregge il rinvio agli articoli 737 e seguenti, del codice di procedura civile, sostituendolo con quello al solo articolo 739 del medesimo codice, relativo ai reclami delle parti. L'attribuzione esplicita della competenza per l'attribuzione dell'età al tribunale per i minorenni comporta che il reclamo dovrà essere presentato alla Corte d'appello, e sarà deciso dalla Sezione per i minorenni. Il comma 3 corregge, all'articolo 11, comma 2, della legge n. 47 del 2017, relativo all'istituzione dell'elenco dei tutori volontari per i minori non accompagnati, il riferimento alle disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile, relative alla responsabilità genitoriale, con quello più appropriato delle disposizioni del libro I, titolo X, concernenti la tutela del minore. Infine il comma 4 modifica la disposizione di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge n. 13 del 2017 che attualmente esclude l'applicabilità di tutte le disposizioni del decreto-legge medesimo ai minori stranieri non accompagnati. La novella all'articolo 19-*bis* specifica la portata della clausola di inapplicabilità, stabilendo che per i minori non accompagnati trovano applicazione esclusivamente le disposizioni del decreto-legge n. 13 del 2017 che: attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; disciplinano procedimenti giurisdizionali; sono relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Per tutte le altre disposizioni resta ferma l'esclusione per i minori stranieri non accompagnati. L'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 4 interviene in ordine all'efficacia di alcune disposizioni recate dal

provvedimento in esame. Il comma 1 stabilisce che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale continuano ad operare nella composizione e con le modalità vigenti fino alla nomina dei funzionari specializzati, che dovranno entrare a far parte delle Commissioni, per l'assunzione dei quali sono in corso le procedure concorsuali. Il comma 2 dispone in merito alla decorrenza delle disposizioni sui minori stranieri non accompagnati. In particolare, si dispone che le novità relative all'attribuzione al tribunale dei minorenni della competenza ad aprire la tutela e nominare il tutore del minore si applicano alle comunicazioni della presenza di minori sul territorio effettuate dall'autorità di pubblica sicurezza dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Si stabilisce altresì che le nuove disposizioni concernenti la competenza del tribunale dei minorenni ad emettere il provvedimento di attribuzione dell'età del minore nei casi dubbi si applicano in relazione agli esami socio-sanitari disposti dopo l'entrata in vigore del decreto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina.

C. 56-D cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione,

dalla Camera, modificata, in prima deliberazione, dal Senato ed approvata, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la proposta di legge costituzionale in esame, è stata approvata, in seconda deliberazione, dal Senato, ed è stata già approvata, in prima deliberazione, dalla Camera, modificata, in prima deliberazione, dal Senato ed approvata, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera.

La Commissione è quindi chiamata ad esaminare il progetto di legge costituzionale, ai fini della seconda deliberazione della Camera, prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione.

Ricorda, infatti, che la Camera ha approvato in prima deliberazione il testo del progetto di legge costituzionale l'11 gennaio 2017, che il Senato ha approvato con modificazioni il testo in prima deliberazione il 10 maggio 2017 e che la Camera ha infine approvato, senza modificazioni, il testo in prima deliberazione il 20 giugno 2017. Successivamente il Senato ha approvato il progetto di legge costituzionale in seconda deliberazione il 4 ottobre 2017.

Ricorda, altresì, che il termine di almeno tre mesi per la seconda deliberazione della Camera prevista dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione, decorre, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento della Camera, dal 20 giugno 2017, data della prima deliberazione della Camera.

Ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del Regolamento della Camera, in fase di esame ai fini della seconda deliberazione di un progetto di legge costituzionale non sono ammessi emendamenti.

Avverte che si svolgerà quindi la relazione del relatore e la discussione generale, per poi passare direttamente alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

In sostituzione del relatore, deputato Francesco Sanna, impossibilitato a partecipare alla seduta, nel richiamare le relazioni svolte sul provvedimento in prima lettura alla Camera in sede referente prima il 13 ottobre 2015 e poi, sul testo modificato dal Senato, il 18 maggio 2017 e in Assemblea rispettivamente il 9 gennaio 2017 e il 29 maggio 2017, desidera ricordare che la proposta di legge costituzionale in esame modifica lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol al fine di tutelare la minoranza linguistica ladina. Riassume il contenuto del testo della proposta di legge costituzionale C. 56-D che è composto da 11 articoli. L'articolo 1 novella l'articolo 27 dello Statuto, prevedendo che possano svolgersi sessioni straordinarie del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mòcheni e del gruppo linguistico dei cimbri. L'articolo 2 modifica l'articolo 49 dello Statuto, al fine di prevedere che ai Consigli provinciali si applichino, in quanto compatibili, anche le disposizioni recate dall'articolo 27 dello Statuto, relative alle modalità di svolgimento dell'attività del Consiglio regionale. L'articolo 3 modifica l'articolo 50 dello Statuto, con riferimento alla sola Giunta provinciale di Bolzano, nel senso di disporre che il numero dei vice Presidenti possa essere elevato a tre e che debba essere invece elevato obbligatoriamente a tre, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, nel caso in cui uno dei componenti della Giunta appartenga a tale gruppo linguistico. L'articolo 4 integra l'articolo 62 dello Statuto, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi, al fine di prevedere che nei primi, qualora sono previsti due vice Presidenti, questi appartengano a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente e che negli enti locali intermedi dei quali fanno parte Comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente sia ricoperta da persona appartenente a que-

sto gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra la carica di Presidente. L'articolo 5 reca modificazioni all'articolo 84 dello Statuto, volte prima di tutto a disporre che, per l'approvazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano, sia raggiunta la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco, in mancanza del cui raggiungimento procede, con decisione vincolante, la Commissione paritetica già esistente. Viene poi introdotta, per il caso di mancata maggioranza dei voti del gruppo ladino, una diversa procedura, sulla base della quale i capitoli di bilancio sono sottoposti, nel termine di tre giorni, ad una differente Commissione di tre consiglieri regionali o provinciali. Di conseguenza, al fine di tener conto di questa nuova Commissione, sono state modificate le modalità di adozione della decisione da parte della attuale Commissione paritetica ed è stata resa applicabile anche alla medesima nuova Commissione la disposizione relativa al caso di mancato raggiungimento dell'unanimità su una proposta conclusiva. L'articolo 6 modifica l'articolo 89 dello Statuto recante disposizioni sul personale di uffici statali in Provincia di Bolzano, al fine di prevedere che anche i trasferimenti del personale di lingua ladina, oltre che del personale di lingua tedesca, siano, comunque, contenuti nel 10 per cento dei posti da esso complessivamente occupati. Inoltre si stabilisce che le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti esistenti nella provincia di Bolzano, estese al personale della magistratura giudicante e requirente, riguardino anche il gruppo ladino. Sempre ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico ladino è garantita poi la stabilità di sede nella Provincia di Bolzano riconosciuta ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco. L'articolo 7 modifica la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato che esaminano i ricorsi in appello avverso le decisioni della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, di cui all'articolo 93

dello Statuto, al fine di prevedere che delle medesime faccia parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano. L'articolo 8 aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al *Comun General de Fascia*, ente sovracomunale costituito nel territorio. L'articolo 9 modifica l'articolo 107 dello Statuto, che disciplina la Commissione paritetica chiamata ad esprimere il parere sulle norme di attuazione dello Statuto speciale adottate con decreto legislativo. Le novelle sono volte a prevedere che tre dei componenti la medesima Commissione appartengano al gruppo linguistico tedesco o ladino, anziché esclusivamente al gruppo tedesco. Inoltre, quanto alla composizione della speciale Commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano si dispone che uno dei tre membri in rappresentanza dello Stato appartenga al gruppo linguistico tedesco o ladino e che la maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano possa rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino. L'articolo 10 prevede, al comma 1, che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito dei rispettivi bilanci. Il comma 2 pone a carico degli enti rappresentati (Stato, Consiglio regionale e Consigli provinciali) gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione paritetica. L'articolo 11 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento in esame al giorno successivo a quello della pubblicazione della legge costituzionale nella *Gazzetta Ufficiale*.

Emanuele FIANO (PD) nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul prov-

vedimento in esame, sottolinea l'importanza del provvedimento che tutela una minoranza linguistica come quella ladina, la cui rilevanza sul territorio ha avuto modo di constatare personalmente.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Francesco Sanna, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.20.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.

Testo unificato C. 1932 L'Abbate e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento, recante un nuovo testo unificato delle proposte di legge C.1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo, pre-

vede, all'articolo 1, che vengano modificati gli articoli 1 e 2 del regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 sulla base dei principi e criteri direttivi elencati.

I principi e criteri direttivi su cui deve basarsi la revisione normativa sono così enucleati: individuare le caratteristiche compositive affinché la farina e la semola possano essere definite integrali, provvedendo a fornire partitamente la definizione di « farina integrale di grano tenero », « semola integrale di grano duro », « farina integrale senza germe di grano tenero » e « semola integrale senza germe di grano duro »; definire le modalità per l'utilizzo della denominazione di prodotto integrale, anche mediante la verifica delle tecnologie e dei prodotti esistenti, al fine di rendere adeguata alle conoscenze scientifiche e tecnologiche; stabilire le modalità di etichettatura dei prodotti dove ricorra il termine integrale, assicurando una completa informazione ai consumatori degli ingredienti utilizzati; prevedere l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 anche in caso di inosservanza delle modalità di etichettatura.

L'articolo 2 prevede che con il medesimo decreto di cui all'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) si possa prevedere la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali.

L'articolo 3 prevede che al quinto comma dell'articolo 17 della legge n. 580 del 1967 (disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) secondo il quale il « pane prodotto con farina integrale è denominato pane di tipo integrale » siano apportate talune modifiche. Queste, conseguenza dei cambiamenti che saranno introdotti con la modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 prevedono che le definizioni di pane siano differenziate secondo le seguenti tipologie: « pane di

tipo integrale»: pane prodotto con farina integrale di grano tenero; «pane di tipo integrale senza germe di grano»: pane prodotto con farina integrale senza germe di grano; «pane di semola integrale»: pane prodotto con semola integrale di grano duro; «pane di semola integrale senza germe di grano»: il pane prodotto con semola integrale senza germe di grano duro. La modifica delle disposizioni avrà effetto dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1 (*rectius*: dall'entrata in vigore della modifica del regolamento di cui all'articolo 1).

L'articolo 4, infine, relativo all'entrata in vigore, prevede che i lotti di prodotti che sono stati fabbricati anteriormente all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 (*rectius*: dall'entrata in vigore della modifica del regolamento di cui all'articolo 1) che non siano conformi a quanto ivi stabilito possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore, purché conformi alla normativa previgente (comma 1). Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti di cui all'articolo 3 della legge.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento appare riconducibile, in primo luogo, alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; al contempo, vengono in rilievo le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117 terzo comma, della Costituzione «tutela della salute» e «alimentazione», alle quali può ricondursi la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.

Testo unificato C. 2182 Della Valle e abb.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, illustra il testo unificato in esame, elaborato dalla X Commissione in sede referente, che consta di un articolo unico e di un unico comma e mira alla definizione di un quadro normativo unitario per le professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore. Il testo apporta numerose modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che reca la disciplina dell'attività di estetista e costituisce la normativa di riferimento nel settore.

Si interviene innanzitutto sul titolo, con una lettera *0a*) introdotta in fase emendativa, nel senso di sostituire la disciplina dell'attività di estetista con quella relativa alle attività professionali nel settore dell'estetica, al fine di ricomprendervi anche figure professionali ad oggi prive di specifica disciplina normativa. La lettera *a*), novella l'articolo 1, nel senso di premettere il comma 01, che delinea le finalità della legge, ossia la definizione dei principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetica, tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge mira altresì a stabilire disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività. Si modifica inoltre l'articolo 1, comma 1, della legge n. 1 del 1990, specificando che l'attività di estetista comprende non solo tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, ma anche gli annessi cutanei. Lo scopo dell'attività resta quello di mantenere il corpo umano in perfette condizioni, di migliorarne e di

proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, mentre viene aggiunta la finalità del concorso al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona. Si aggiunge poi il comma 1-*bis*, specificando che la legge disciplina anche le attività di tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetista. Si specifica, novellando il comma 2, che tutte le attività professionali nel settore dell'estetica possono essere svolte, oltre che con l'attuazione di tecniche manuali, anche con la tecnica del massaggio; si fa rinvio, poi, agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati nell'allegato 1 e, per le attività di tatuatore e di *piercer*, delle attrezzature indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3 della legge; si sostituisce il riferimento normativo alla legge n. 713 del 1986 con il richiamo alle norme vigenti. Si inserisce, infine, il comma 2-*bis*, che specifica che le citate attività richiedano per il loro esercizio i requisiti di cui all'articolo 3 (superamento di esame teorico pratico, apposito corso regionale di qualificazione e corso di abilitazione, oppure lo svolgimento di periodi di attività lavorativa qualificata) solo quando vengono esercitate con finalità estetiche e di eliminazione degli inestetismi. La lettera *b*) del testo unificato inserisce l'articolo 1-*bis*, che reca le definizioni delle attività del settore. In particolare, si qualifica « tatuaggio » la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, ovvero con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni; si intende per « *piercing* » la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura; si intende per « onicotecnica » l'attività consistente nella costruzione, nella ricostruzione e nella decorazione delle unghie nonché nell'applicazione di prodotti specifici, anche semipermanenti, su unghie naturali e

nell'esecuzione di interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di *manicure* e di *pedicure* estetico. Si intende poi per « truccatore » il decoratore del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento artistico; si introduce la definizione di « tecnico delle ciglia », inteso come l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse. Si intende per « socio-estetica » lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita. Si specifica, quindi, che tali attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e si vieta l'esecuzione di tatuaggi e *piercing*, ad esclusione del *piercing* al padiglione auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente. Si vieta comunque di eseguire tatuaggi e *piercing* su minori di sedici anni e si consente l'esecuzione di *piercing* al lobo sui minori di sedici anni senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore ». La lettera *c*) modifica l'articolo 3, che prevede la designazione di almeno un responsabile tecnico in possesso di abilitazione (non più di qualificazione) professionale, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tatuatore e di *piercer*, oltre che di estetista. Le successive modifiche mirano a subordinare l'abilitazione e la qualificazione professionale di tatuatore e *piercer*, oltre che quella di estetista, al superamento di apposito esame teorico-

pratico, preceduto dallo svolgimento: di un corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento, con un minimo di 900 ore annue per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di *piercer*; di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento. Si inserisce, infine, il comma 1-*bis*, che prevede che al termine dei percorsi formativi, coloro che hanno ottenuto l'abilitazione professionale di estetista possano frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica, della durata di 600 ore. La lettera *d*) del testo unificato modifica l'articolo 4, che disciplina le modalità di svolgimento delle attività del settore. In particolare, il nuovo comma 2 subordina: alla qualificazione professionale lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di *piercer* come lavoratore subordinato e all'abilitazione l'esercizio, da parte dei soci che esercitano le attività di estetista, nelle società, delle attività di tatuatore e di *piercer*. Si sostituisce poi il comma 5, prevedendo che l'attività di estetista possa essere svolta: anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente, a condizione che il servizio prestato comporti il rispetto dei protocolli igienico-sanitari nello svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale; se il committente è un'impresa l'attività può essere svolta in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale; anche mediante concessione in uso

a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, di una cabina della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali; si consente poi l'attivazione anche delle attività di acconciatore e di estetista nello stesso locale che risponda ai requisiti previsti dal regolamento comunale (si tratta del cosiddetto « affitto di poltrona » e del *coworking*, modalità di lavoro che consentono lo svolgimento dell'attività, di carattere prevalentemente personale, da parte di due imprenditori in spazi condivisi o confinanti). Il nuovo comma 5-*bis* consente l'erogazione anche in modo occasionale delle prestazioni descritte all'articolo 1 presso un centro di estetica, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale. La lettera *e*) integra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico, già previste dall'articolo 6, comma 3, con le seguenti: massaggio del benessere, fisica, elettrologia, tecniche di dermopigmentazione, nonché legislazione e fiscalità. Si introducono, poi, i seguenti commi: il comma 3-*bis*, che enumera le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e *piercing*; il comma 3-*ter*, che elenca le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di onico-tecnico; il comma 3-*quater*, che elenca le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di truccatore; il comma 3-*quinqüies*, che elenca le materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento dell'attività di tecnico delle ciglia; il comma 3-*sexies*, che elenca le materie fondamentali di 2 insegnamento per lo svolgimento dell'attività di socio-estetista. La lettera *f*) novella l'articolo 7, in materia di modalità di esercizio dell'attività di estetista. In particolare, si sostituisce il comma 1, prevedendo che le imprese artigiane esercenti tale attività, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente collegati allo svolgimento della propria attività, al solo fine della

continuità dei trattamenti in corso, non siano tenute alla presentazione delle dichiarazioni cui il soggetto interessato è tenuto, nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), per gli esercizi di vicinato. La lettera *g*) reca una modifica terminologica all'articolo 9, che disciplina lo svolgimento dell'attività di estetista unitamente a quella di acconciatore. La norma vigente reca infatti la precedente terminologia, «barbiere o parrucchiere», già sostituita da quella «acconciatore» ad opera della legge n. 174 del 2005. La lettera *h*) inserisce gli articoli *9-bis* e *9-ter*. L'articolo *9-bis* disciplina il percorso di qualificazione e abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia, le quali si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. Si prevede inoltre che la qualificazione professionale di estetista consenta l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente e che l'abilitazione professionale di estetista consenta l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Le suddette qualificazioni professionali di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia sono altresì conseguite: dopo un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso un'impresa di estetica, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetica, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 100 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetica; oppure dopo un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente

o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetica, seguita dai corsi regionali di formazione teorica. Si prevede poi la competenza delle regioni a disciplinare tutte le attività professionali nel settore dell'estetica, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e a definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e dell'esame teorico-pratico, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. Le disposizioni in materia di abilitazione e qualificazione professionale si applicano a decorrere all'istituzione di tali corsi. Si prevede, inoltre: che le attività professionali disciplinate dalla legge siano svolte con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica definita dalle norme vigenti; che tali attività siano soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare allo sportello unico per le attività produttive; che le stesse siano esercitate in forma di impresa individuale o societaria e che presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività debba essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale; si vieta lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio; che le attività di onicotecnico e di truccatore possano essere svolte unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Si demanda infine alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, la definizione dei

criteri per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, *piercer*, onicotecnico e truccatore ottenuti prima dell'entrata in vigore della legge. Si consente di proseguire l'attività a coloro che già esercitano le attività disciplinate dalla legge, nelle more dell'adozione dei suddetti criteri. L'articolo 9-ter consente l'erogazione dei percorsi formativi descritti all'articolo 3, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, anche dagli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Tale percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche ai fini dell'acquisizione di appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale. La lettera *i*) interviene sull'articolo 10, introducendo il rinvio all'Allegato 1 (e non più all'elenco allegato alla legge) per la individuazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Si sostituisce poi il secondo periodo del comma 1, disponendo in ordine al termine per provvedere agli adempimenti ivi previsti per le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuatore e di *piercer*, indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3. Si dispone altresì in ordine all'aggiornamento degli allegati 1, 2 e 3. La lettera *l*) novella l'articolo 12, in materia di esercizio abusivo di tutte le attività professionali nel settore dell'estetica, prevedendo: la soppressione del richiamo alla competenza dell'autorità regionale all'irrogazione della sanzione, ora spettante all'autorità competente; un innalzamento della sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio dell'attività senza i requisiti di legge, che viene portata nel minimo da 516 a 10.000 euro e nel massimo da 2.582 a 50.000 euro; la sostituzione della sanzione per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione comunale, con una sanzione per l'esercizio dell'attività senza la SCIA allo sportello unico. Anche questa sanzione viene innalzata,

da 2.000 a 5.000 euro. La lettera *m*) introduce l'articolo 12-bis, che riconosce il carattere stagionale di tutte le attività professionali nel settore dell'estetica e autorizza il Governo a integrare con esse l'elenco delle attività lavorative con carattere di stagionalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963. La lettera *n*) modifica il riferimento all'Allegato, sostituendolo con il riferimento agli Allegati 1, 2 e 3. La lettera *o*) prevede l'inserimento dell'Allegato 2 (contenente l'elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di tatuatore) e dell'Allegato 3 (contenente l'elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di *piercer*). La lettera *p*), al fine di adeguare la terminologia alle modifiche intervenute nelle qualificazioni dei Ministeri a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 1 del 1990, sostituisce le denominazioni: « Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato », « Ministro della pubblica istruzione », « Ministro del lavoro e della previdenza sociale » e « Ministro della sanità », ovunque ricorrano, con le denominazioni: « Ministro dello sviluppo economico », « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca », « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » e « Ministro della salute ».

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni possono esercitare la propria potestà legislativa. In proposito si richiama il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale « la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli

aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale » (si vedano in tal senso, le sentenze della Corte costituzionale n. 424 del 2005, n. 40 del 2006, n. 300 del 2007, n. 93 del 2008, n. 138 del 2009, n. 98 del 2013 e n. 178 del 2014); e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando

che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (si veda la sentenza n. 117 del 2015).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati (Testo unificato C. 1932 L'Abbate e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 1932 L'Abbate e abb., recante « Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati »

osservato che le disposizioni del provvedimento appaiono, in primo luogo, riconducibili alla materia « tutela della concorrenza », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

rilevato, al contempo, che vengono in rilievo anche le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione « tutela della salute » e « alimentazione », alle quali può ricondursi la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento;

osservato che l'articolo 1 autorizza, con la finalità di assicurare una completa informazione del consumatore, l'esercizio della potestà regolamentare del Governo sulla base delle norme generali regolatrici della materia indicate nel testo unificato, prevedendo, dunque, che vengano modificati gli articoli 1 e 2 del regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.187 del 2001;

richiamata, in proposito, l'opportunità di valutare la « necessità dell'intervento con legge con riguardo alla possibilità di conseguire i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge », secondo quanto previsto dall'articolo 79 del regolamento della Camera sull'istruttoria legislativa delle Commissioni;

rilevato poi che l'articolo 2 dispone che con il decreto di cui all'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) – contenente la definizione e l'aggiornamento delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica – « si può prevedere » la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali;

valutata in proposito l'opportunità di una maggiore determinatezza nella definizione di tale criterio direttivo per il Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di una maggiore determinatezza nella definizione del criterio direttivo previsto per il Governo ai fini della valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali nell'ambito della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore (Testo unificato C. 2182 Della Valle e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 2182 Della Valle e abb., recante « Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore »;

considerato che la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente e che spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità ai quali le regioni possono esercitare la propria potestà legislativa;

rilevato che l'articolo 9-*bis* della legge n. 1 del 1990, inserito dalla lettera *h*) del comma 1 del provvedimento, prevede la competenza delle regioni a disciplinare

tutte le attività professionali nel settore dell'estetica, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

osservato che al medesimo articolo 9-*bis* si demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, la definizione dei criteri per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, *piercer*, onicotecnico e truccatore ottenuti prima dell'entrata in vigore della legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile (*Deliberazione*) 36

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

Audizione di Cesare Massimo Bianca, libero docente di diritto civile, di Mirzia Bianca, professoressa di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza », di Claudio Cecchella, presidente nazionale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e di Fiorella d'Arpino, presidente della sezione di Roma (*Svolgimento e conclusione*) 37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Atto n. 466 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 37

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle ed abb. (*Parere alla X Commissione*) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed una osservazione*) 43

ALLEGATO (*Parere approvato*) 45

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dalla Commissione ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

Fa presente, quindi, che, nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura nonché di professori universitari esperti della materia.

La Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

Audizione di Cesare Massimo Bianca, libero docente di diritto civile, di Mirzia Bianca, professoressa di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza », di Claudio Cecchella, presidente nazionale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e di Fiorella d'Arpino, presidente della sezione di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Cesare Massimo BIANCA, *libero docente di diritto civile*, Mirzia BIANCA, *professoressa di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza »*, Claudio CEC-

CHELLA, *presidente nazionale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia* e Fiorella D'ARPINO, *presidente della sezione di Roma*.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Claudio CECHELLA, *presidente nazionale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia* e Mirzia BIANCA, *professoressa di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza »*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale.

Atto n. 466.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad avviare l'esame sullo schema di decreto legislativo

recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale (A.C. 466).

Al riguardo, rammenta che il provvedimento dà attuazione al principio della riserva di codice nella materia penale, come richiesto dall'articolo 1, comma 85, lettera *q*) della legge n. 103 del 2017. A tal fine il provvedimento riconduce al codice penale alcune disposizioni attualmente inserite nella legislazione speciale.

La legge n. 103 del 2017, entrata in vigore lo scorso 3 agosto 2017, prevede modifiche all'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché all'ordinamento penitenziario. In particolare, la riforma dell'ordinamento penitenziario è oggetto di una delega al Governo, prevista dall'articolo 1, comma 82, della legge ed è indirizzata da una serie di principi e criteri direttivi enunciati dall'articolo 1, comma 85.

Segnala che, tra tali principi e criteri direttivi, è stata inserita anche l'attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice in materia penale (lettera *q*), al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena. In particolare, si prevede l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato. Inoltre, ulteriori deleghe sono affidate al Governo per l'adozione di norme di attuazione della nuova disciplina (comma 86) e per l'adozione di eventuali disposizioni integrative e correttive (comma 87).

Nel passare all'esame del contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, rammenta che, come ricordato dalla relazione illustrativa, lo stesso si avvale dei risultati del lavoro di una Commissione di studio ministeriale, istituita nel maggio 2016, ancor prima dell'approvazione della norma di delega.

Fa presente che lo schema di decreto legislativo consta di 9 articoli attraverso i quali: è affermato il principio di riserva di codice penale (articolo 1); sono trasferiti dalla legislazione speciale al codice penale alcuni delitti riconducibili alla tutela della persona (articolo 2), dell'ambiente (articolo 3), del sistema finanziario (articolo 4) e alla lotta alla criminalità organizzata (articolo 5). Il legislatore delegato ha tradotto l'espressione « fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale » come riferita ai soli delitti, circoscrivendo dunque la propria ricognizione ai delitti e tralasciando le contravvenzioni. Al contempo, la delega è stata intesa come limitata al solo trasferimento di fattispecie vigenti, escludendo qualsiasi ulteriore intervento di correzione delle fattispecie penali; è portata all'interno del codice penale la disciplina della confisca estesa e per equivalente, che si è sino ad oggi sviluppata nell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 (articolo 6); le disposizioni della legislazione speciale trasferite nel codice sono oggetto di abrogazione (articolo 7) e la restante normativa vigente è soggetta a coordinamento (articolo 8). È infine prevista la consueta clausola di invarianza finanziaria (articolo 9).

Rammenta che, in particolare, l'articolo 1 dello schema all'esame delle Commissioni parlamentari introduce, tra i principi generali del codice penale, il principio della riserva di codice. Con un nuovo articolo 3-*bis*, infatti, si afferma che ogni futura disposizione penale dovrà essere introdotta nel codice oppure essere inserita in leggi che disciplinano organicamente una determinata materia a previsione di questa norma di principio, non espressamente richiesta dalla legge delega, né in grado di vincolare il legislatore in assenza di una copertura di rango costituzionale, è motivata dalla relazione illustrativa con l'esigenza di affermare un principio generale « di cui il futuro legislatore dovrà necessariamente tenere conto, spiegando le ragioni del suo eventuale mancato rispetto »; nella relazione si

esprime inoltre la convinzione che si tratti di una « norma di indirizzo, di sicuro rilievo, in grado di incidere sulla produzione legislativa futura in materia penale ».

Rammenta che l'articolo 2 del provvedimento, rubricato « *Modifiche in materia di tutela della persona* », inserisce nel codice penale alcune fattispecie attualmente previste dalla legislazione speciale. La lettera *a*) introduce nel codice il nuovo articolo 289-ter, nel quale viene collocata la fattispecie di sequestro di persona a scopo di coazione, attualmente prevista dall'articolo 3 della legge n. 718 del 1985, e le relative disposizioni sulla giurisdizione penale, di cui all'articolo 4 della legge n. 718 del 1985. La fattispecie penale viene inserita nel capo relativo ai *delitti contro la personalità interna dello Stato*, subito dopo il sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (articolo 289-bis), alla cui disciplina in parte rinvia. La disposizione penale vigente viene sostanzialmente trascritta nel codice penale, con la sola omissione del comma sull'attenuante per fatto di lieve entità. Peraltro, proprio l'inserimento del sequestro di persona a scopo di coazione nel titolo relativo ai delitti contro la personalità dello Stato determina l'applicabilità dell'articolo 311 c.p., in base al quale « le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulta di lieve entità ». La lettera *b*) interviene sull'articolo 388 del codice penale – inserito nel capo relativo ai delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie – per includere nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice la fattispecie di violazione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari, oggi prevista dall'articolo 6 della legge n. 154 del 2001. Ricorda che la legge n. 154 del 2001, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, oltre ad aver introdotto nel codice di procedura penale la misura cautelare personale dell'allontanamento dell'autore delle violenze dalla casa familiare (articolo 282-bis c.p.p.), ha inserito anche

nel codice civile il Titolo IX-bis, *Ordini di protezione contro gli abusi familiari*, disponendo che, affinché possa scattare la tutela, non sia necessaria la presenza del reato o del danno effettivamente arrecato ma sia sufficiente una accertata situazione di tensione familiare. Su istanza di parte il giudice, svolta la necessaria istruttoria e, se del caso, un'indagine sui redditi e sul patrimonio personale e comune dei coniugi, può adottare un decreto contenente gli ordini di protezione: si tratta di un decreto con il quale il giudice ordina (articolo 342-ter c.c.) la cessazione della condotta e l'allontanamento dalla casa familiare con eventuale ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante. Il giudice stabilirà la durata dalla misura (massimo 6 mesi prorogabili in presenza di gravi motivi) e le modalità di attuazione, nonché eventualmente l'intervento dei servizi sociali e il pagamento periodico di un assegno. Chiunque violi l'ordine di protezione, ma anche analoghi provvedimenti assunti nei procedimenti di separazione e di divorzio, è punito – in base all'articolo 6 della legge – con le pene previste dall'articolo 388 c.p., ovvero con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da lire 103 a 1.032 euro.

Evidenzia che lo schema di decreto interviene sul secondo comma dell'articolo 388 c.p., relativo alla elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito per aggiungere tra le condotte anche l'elusione dell'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile e di provvedimenti analoghi assunti nei procedimenti di separazione o divorzio. La lettera *c*) interviene sull'articolo 570 c.p., che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare, per inserirvi le fattispecie di violazione degli obblighi di natura economica imposti in sede di separazione, divorzio, e decisione circa l'affidamento dei figli. Vengono in particolare ricondotti al codice penale i reati previsti dall'articolo 12-

sexies della legge n. 898 del 1970 (legge sul divorzio) e dall'articolo 3 della legge n. 54 del 2006 (affido condiviso). La prima disposizione rinvia alle pene previste dall'articolo 570 c.p. – reclusione fino a un anno o multa da 103 a 1.032 euro – per punire la condotta del coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno; la seconda disposizione rinvia alla legge sul divorzio per la violazione degli obblighi di natura economica connessi all'affidamento dei minori. La lettera *d*) inserisce nel codice penale i reati di doping sportivo, prevedendo un nuovo articolo 586-*bis*, relativo al delitto di « Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ». Lo schema di decreto inserisce questa fattispecie nel titolo XII del libro sui delitti, dedicato ai *delitti contro la persona* e, in particolare, tra *delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, subito dopo la fattispecie di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (articolo 586 c.p.). La fattispecie vigente viene pressoché integralmente trasposta nel codice penale, con la sola soppressione del riferimento alle disposizioni della legge n. 376 del 2000 relative alle classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche dopanti (articolo 2, comma 1). Tale rinvio interno è infatti sostituito da un generale rinvio alla legge. Il terzo comma del nuovo articolo 586-*bis*, inoltre, riprendendo l'elenco delle aggravanti, omette nell'aggravante per fatto commesso da componente di associazione o ente riconosciuto dal Coni, il richiamo al Comitato olimpico nazionale, con la conseguenza di estendere a esso l'aggravante al fatto commesso da qualsiasi componente o dipendente di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuto. La lettera *e*) inserisce nel codice penale, sempre nel titolo XII relativo ai delitti contro la persona, un nuovo capo I-*bis* nel quale sono inseriti i *delitti contro la maternità*, attualmente previsti dalla legge sull'aborto.

Segnala che la riforma abroga le disposizioni della legge speciale e inserisce i due delitti agli articoli 593-*bis* (*Interru-*

zione colposa di gravidanza) e 593-*ter* (*Interruzione di gravidanza non consensuale*), mantenendo integralmente l'attuale formulazione. Non viene inserita nel codice penale la fattispecie di *aborto consensuale illecito* prevista dall'articolo 19 della legge n. 194 del 1978. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione fino a 3 anni chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate nella legge e che invece punisce la donna con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro. La relazione illustrativa motiva questa scelta con « il disvalore del tutto eterogeneo » delle prime due fattispecie rispetto a questa, che appare dunque « meritevole di rimanere nel corpo della legge speciale ».

Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 2 dello schema, per finalità di coordinamento, interviene sull'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale in tema di attribuzioni del tribunale in composizione collegiale: la disposizione corregge l'attuale richiamo all'articolo 18 della legge n. 194 con quello all'articolo 593-*ter* del codice penale. Il delitto di interruzione di gravidanza non consensuale resta così di competenza del collegio di tribunale. La lettera *f*) riconduce al codice penale i delitti di tratta e commercio di schiavi e di nave destinata alla tratta attualmente previsti dagli articoli 1152 e 1153 del R.D. n. 327 del 1942, recante il codice della navigazione. Lo schema di decreto inserisce queste due disposizioni nell'articolo 601 del codice penale, al quale vengono aggiunti due commi dopo il secondo. La riforma non interviene in sede di coordinamento sul codice della navigazione, nel quale vengono solo abrogati gli articoli 1152 e 1153. Non si interviene, in particolare, sull'articolo 1160 del codice della navigazione che, tra le pene accessorie dei delitti contro la persona, prevede in caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 1152 e 1153, per il comandante l'interdizione perpetua dai titoli e, per gli altri componenti dell'equipaggio, l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. Di contro, l'inserimento delle

due fattispecie nell'articolo 601 c.p. comporta l'applicazione delle pene accessorie previste per i delitti contro la personalità individuale dall'articolo 600-*septies*.2 del codice penale (dalla perdita della responsabilità genitoriale, all'interdizione dai pubblici uffici), tra le quali non figurano le ipotesi oggi disciplinate dal codice della navigazione. Inoltre, l'inserimento delle fattispecie nell'articolo 601 c.p. comporta la possibile applicazione ai fatti commessi dal comandante, dall'ufficiale e dall'equipaggio della nave delle aggravanti di cui all'articolo 602-*ter* c.p. (persona offesa minorenne, fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione, grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa) con aumento della pena da un terzo alla metà. La lettera *g*) interviene sul delitto di traffico di organi, recentemente introdotto dal legislatore all'articolo 601-*bis* del codice penale, per ricondurre al codice anche la fattispecie di traffico di organi destinati ai trapianti di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, della legge n. 91 del 1999.

Rammenta che lo schema di decreto inserisce la fattispecie relativa alla mediazione nella donazione di organi da vivente nell'articolo 601-*bis* c.p., contestualmente abrogando il comma 1 dell'articolo 22-*bis* della legge sui trapianti. Per coordinamento, posto che tutte le fattispecie prevedono l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria, viene introdotto uno specifico comma nell'articolo 601-*bis* c.p. La lettera *h*) inserisce nel codice penale, tra i delitti contro la libertà individuale, una nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza (sez. I-*bis*); vengono ricollocate nel codice penale le fattispecie di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, attualmente contenuti nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966. Il contenuto dell'articolo 3 della c.d. Legge Reale è integralmente trasposto nel codice penale, attraverso l'inserimento dell'articolo 604-*bis*. Rispetto alla formulazione attuale sono soppressi il

richiamo dell'articolo 4 della Convenzione di New York e il richiamo alla legge di ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale.

Fa presente che l'articolo 3 dello schema inserisce, nel titolo VI-*bis* relativo ai delitti contro l'ambiente (artt. 452-*bis* e seguenti), il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (nuovo articolo 452-*quaterdecies*), attualmente previsto dall'articolo 260 del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006). Il delitto viene inserito tal quale nel codice penale e viene contestualmente coordinato il testo dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, per confermare la competenza per le indagini su questo delitto del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto. Lo schema non trasferisce nel codice penale gli altri numerosi reati contro l'ambiente contenuti nella legislazione speciale, ritenendo che per lo più si tratti di appendici sanzionatorie di complessi di precetti e procedure analiticamente disciplinate da testi unici o da leggi organiche.

Rammenta che l'articolo 4 sposta all'interno del codice due distinte fattispecie penali, attualmente contemplate dalla normativa antiriciclaggio e dal c.d. decreto-legge Scotti-Martelli del 1992 sul contrasto alla criminalità mafiosa. In particolare, la lettera *a*) interviene sul titolo VII del libro dei delitti, relativo ai *delitti contro la fede pubblica*, per inserire nel capo sulla *falsità in atti*, il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, fattispecie ora prevista dall'articolo 55, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007 come recentemente riscritto dal d.lgs. n. 90 del 2017. La riforma inserisce il delitto nel nuovo articolo 493-*ter* del codice penale, nel quale viene descritta la fattispecie penale, prevista la confisca obbligatoria e l'affidamento dei beni sequestrati agli organi di polizia. Le corrispondenti disposizioni vigenti vengono abrogate (v. articolo 7, lettera *q*). La lettera *b*) inserisce, sempre nel titolo VII, relativo ai delitti contro la fede pubblica, un nuovo capo III-*bis*, a tutela dell'*integrità del sistema finanziario*. Nel nuovo capo è inse-

rito il reato di trasferimento fraudolento di valori, oggi previsto dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992 (decreto-legge Scotti-Martelli). Il delitto è inserito all'articolo 493-*quater* c.p., che esaurisce il contenuto del nuovo capo. Il comma 2 dell'articolo 4, per coordinamento, interviene sull'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale per sostituire l'articolo 12-*quinquies* con il nuovo riferimento normativo, così da confermare su questo delitto la competenza del tribunale in composizione collegiale.

Evidenzia che l'articolo 5 inserisce nel codice penale tre nuovi articoli relativi a circostanze aggravanti e attenuanti da applicare ai delitti di terrorismo e di mafia. In particolare, la lettera *a*) introduce nella parte generale del codice penale la circostanza aggravante del reato transnazionale, oggi prevista dall'articolo 4 della legge n. 146 del 2006, di ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato. La circostanza aggravante è inserita nel nuovo articolo 61-*bis* del codice penale; quanto al divieto di bilanciamento delle circostanze, il codice non rinvia alla legge speciale (articolo 7 del D.L. n. 152/1991) bensì all'articolo 416-*bis*.1, di nuova introduzione. La lettera *b*) riconduce al codice penale le circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti di terrorismo, attualmente previste dalla c.d. legge Cossiga (decreto-legge n. 625 del 1979). Le circostanze del reato e la causa di non punibilità vengono inserite nel nuovo articolo 270-*bis*.1 del codice penale, collocato tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, subito dopo le associazioni con finalità di terrorismo (articolo 270-*bis*). La formulazione delle disposizioni viene integralmente confermata e le previsioni della legge Cossiga vengono contestualmente abrogate (v. articolo 7, lettera *e*). La lettera *c*) inserisce nel codice penale l'articolo 416-*bis*.1, nel quale colloca le circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti connessi ad attività mafiose, attualmente previste dal decreto-legge n. 152 del 1991 e conseguentemente abrogate.

Rileva che l'articolo 6 inserisce nel codice penale l'articolo 240-*bis*, rubricato

« confisca in casi particolari », nel quale viene spostato l'attuale contenuto dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge Scotti-Martelli (D.L. n. 306 del 1992), ovvero la disposizione che, in relazione alla commissione di uno specifico e costantemente alimentato catalogo di reati, detta le misure di sicurezza patrimoniali della confisca allargata e della confisca per equivalente. Le specifiche disposizioni del decreto relative alla confisca allargata per i reati previsti dal Testo unico stupefacenti e dal TU dogane vengono invece inserite in quei testi normativi, attraverso il nuovo articolo 85-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973. La riforma abroga l'articolo 12-*sexies* e ne trasferisce il contenuto all'interno del capo relativo alle misure di sicurezza patrimoniali, subito dopo l'articolo 240 sulla confisca. La confisca in casi particolari dell'articolo 240-*bis* riprende la formulazione attuale dell'articolo 12-*sexies*, correggendo il richiamo alle fattispecie di traffico di rifiuti, di trasferimento fraudolento di valori e di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito. Il richiamo alla disciplina antimafia è formulato senza citare espressamente il d.lgs. n. 159 del 2011, ma riferendosi a « le disposizioni delle leggi antimafia in materia di misure di prevenzione ». Il comma 2 dell'articolo 6 interviene sul testo unico degli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) per inserire la disposizione sulla confisca allargata all'articolo 85-*bis*. Per l'applicazione della disciplina si rinvia alla legislazione antimafia e, in quanto compatibili, alle disposizioni dell'articolo 240-*bis* c.p. Analogamente, il comma 3 interviene sul testo unico delle dogane (decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973) per inserirvi all'articolo 5-*bis* la disciplina della confisca allargata. In merito, la relazione illustrativa afferma che « l'articolo 6 si giustifica, per ragioni di coerenza sistematica, con l'esigenza di dettare una disciplina organica in ambito codicistico delle misure di sicurezza patrimoniali ».

Segnala che l'articolo 7 abroga le disposizioni delle leggi speciali che sono confluite nel codice penale. Il successivo articolo 8 prescrive che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i richiami alle disposizioni abrogate, ovunque presenti nella legislazione, debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale, come indicato dalla tabella allegata allo schema di decreto. I richiami all'articolo 12-*sexies* andranno riferiti all'articolo 240-*bis* c.p. o alle specifiche disposizioni del testo unico degli stupefacenti e del testo unico delle dogane.

Fa presente, in fine, che l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In relazione alle modalità di organizzazione dei lavori, informa di aver richiesto chiesto al Ministro della giustizia, allo scopo di meglio approfondire i contenuti del provvedimento in discussione, di acquisire la relazione conclusiva dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal dottor Gennaro Marasca e che analoga richiesta è stata formulata in relazione allo schema di decreto legislativo relativo ai giudizi di impugnazione (A.C 465), relativamente al quale potrà essere messa a disposizione dei colleghi la relazione conclusiva dell'attività della Commissione presieduta dal dottor Domenico Carcano. Nel far presente che l'esame dei due provvedimenti (A.C 465 e A.C 466) dovrà concludersi non oltre il 15 novembre prossimo, informa, quindi, che i relatori presenteranno le rispettive proposte di parere entro la prima settimana del mese prossimo.

Fa presente, infine, di aver richiesto osservazioni e contributi scritti relativi allo schema di decreto legislativo in titolo, che potranno pervenire entro venerdì 27 ottobre prossimo, in vista della predisposizione della proposta di parere da parte del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.20.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.

Testo unificato C. 2182 Della Valle ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con una condizione ed una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Vazio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rammenta che sul provvedimento in titolo è stata presentata, nella seduta precedente, una proposta di parere favorevole con una condizione.

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) manifesta netta contrarietà sulla proposta di parere del relatore, che, a suo giudizio, contempla sanzioni eccessive rispetto all'entità delle infrazioni previste, secondo una non condivisibile logica di tipo proibizionista. A suo giudizio, infatti, gli adolescenti, a fronte dei divieti previsti dal testo unificato in discussione, potrebbero essere indotti a rivolgersi a strutture non autorizzate o a soggetti non abilitati a tale tipo di attività, con le prevedibili conseguenze negative sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza e del rischio di contrarre malattie infettive. Non comprende, inoltre, quale sia la *ratio* sottesa alla distinzione tra *piercing* sul lobo e *piercing* sul padiglione auricolare.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Maestri, fa notare che i divieti in questione sono già previsti dal testo unificato predisposto dalla Commissione di merito, potendosi la Commissione giustizia limitarsi a rilevare, sul piano tecnico-normativo, l'assenza di adeguate disposizioni di carattere sanzionatorio. Osserva, quindi, che la proposta di parere potrebbe essere riformulata nel senso di rilevare, sotto forma di condizione, la mancata previsione di idonee sanzioni di carattere amministrativo proporzionate all'effettiva gravità dell'infrazione commessa, fermo restando che la determinazione di tali sanzioni dovrà comunque essere rimessa alla Commissione di merito.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, manifesta serie perplessità in merito al divieto di esecuzione di piercing su minori infrasedicenni. Ritiene, infatti, che i divieti contemplati dal testo unificato in titolo siano poco corrispondenti alla realtà dei fatti, che vedono quella del *piercing* essere

una pratica largamente in uso tra gli adolescenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al sottosegretario Gennaro Migliore, rileva come il testo unificato in discussione non preveda, in senso assoluto, il divieto di eseguire *piercing* su minori infrasedicenni, potendo lo stesso effettuarsi al lobo di minori di sedici anni con il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.

Ciò premesso, in sostituzione del relatore, onorevole Vazio, all'esito del dibattito testè svoltosi, presenta una nuova di parere con una condizione ed una osservazione (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE concorda con la nuova proposta di parere testè formulata dalla presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dalla presidente.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle ed abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il testo unificato in discussione si propone di definire una disciplina unitaria delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore, quali quella di tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista;

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, nel novellare la legge 4 gennaio 1990, n. 1, che delinea il quadro normativo di riferimento per la disciplina dell'attività di estetista, introduce il nuovo articolo 1-*bis*);

tale ultimo articolo, dopo aver specificato le definizioni, rispettivamente, di « tatuaggio », « *piercing* », « onicotecnica », « truccatore », « tecnico delle ciglia » e di « socio-estetica », dispone che le relative attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti (comma 7);

è previsto, inoltre, il divieto di eseguire tatuaggi e *piercing*, ad esclusione del *piercing* al padiglione auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori

o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente, fermo restando comunque il divieto di eseguire tatuaggi e *piercing* su minori di anni sedici. Si dispone, infine, che l'esecuzione di *piercing* al lobo sui minori di sedici anni non possa avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore (comma 8);

al riguardo, posto che tali divieti risultano privi di sanzione, appare necessario introdurre, ferme le vigenti norme penali, adeguate sanzioni di carattere amministrativo proporzionate all'entità delle infrazioni previste,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, lettera *b*), capoverso « ART. 1-*bis* », comma 8, siano introdotte, per la violazione delle condotte vietate, adeguate sanzioni di carattere amministrativo;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di consentire l'esecuzione di tatuaggi e *piercing* su minori di anni 16, a condizione che vi sia il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con un rilievo</i>)	46
ALLEGATO (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	56

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015. C. 4627 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; <i>b)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 4628 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	50
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	54

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione della Commissione per le Comunità Romene all'Estero della Camera dei deputati di Romania, guidata dal Presidente Constantin Codreanu	55
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza
del vicepresidente Andrea MANCIULLI —
Interviene il viceministro agli affari esteri e

alla cooperazione internazionale, Mario
Giro.

La seduta comincia alle 14.30.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 18**

agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 464.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con un rilievo).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nel ricordare che, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera, la Commissione si appresta ad esaminare il provvedimento in titolo ai fini della deliberazione di rilievi alla I Commissione, cui spetta l'espressione del parere per competenza prevalente, segnala che la III Commissione ha formulato richiesta di deliberazione di rilievi in riferimento alle disposizioni sul coinvolgimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) nella composizione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, numero 4), del provvedimento. Il tema della protezione internazionale – oggetto di disciplina da parte dell'articolo 2 dell'atto in titolo – è stato inoltre oggetto di parere da parte della III alla I Commissione in relazione al provvedimento in materia di tutela dei minori non accompagnati, oggi legge 7 aprile 2017, n. 47. Infine, segnala che il provvedimento interviene, in generale, in un ambito in cui viene in rilievo l'attività di cooperazione politico-diplomatica dell'Italia a livello europeo e internazionale, anche attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine e di transito.

Sandra ZAMPA (PD), *relatrice*, segnala che il provvedimento in esame comporta

rilevanti correttivi alla disciplina vigente in tema di protezione internazionale con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 25 del 2008, modificato dal decreto legislativo n. 142 del 2015 di recepimento delle direttive europee, e alla legge n. 46 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 13 del 2017 (il cosiddetto « decreto Minniti »).

Segnala, in primo luogo, che il citato decreto-legge ha autorizzato l'assunzione di 250 funzionari amministrativi altamente specializzati da destinare alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e che ciò comporta una revisione della composizione e delle modalità di funzionamento delle stesse Commissioni, disciplinate dal citato decreto legislativo del 2008. Le novità, che il provvedimento in titolo prospetta e che chiamano in causa le competenze della III Commissione, concernono l'integrazione delle Commissioni territoriali con un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale qualora sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza di tale Ministero in merito alla situazione dei Paesi di provenienza. Le stesse Commissioni sono inoltre integrate da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR (articolo 1, comma 1, numero 4)).

Al riguardo, ritiene significativo che l'articolo 1 attribuisca alla Commissione nazionale per il diritto di asilo compiti di monitoraggio della qualità delle procedure e delle attività delle Commissioni territoriali e preveda che il colloquio del richiedente protezione internazionale sia effettuato da funzionari amministrativi con compiti istruttori, che sottopongono la deliberazione alla Commissione che assume la decisione.

In secondo luogo, passando al successivo articolo 2, concernente il tema della protezione internazionale, richiama l'esame in sede consultiva presso la III Commissione sul provvedimento in materia di tutela dei minori non accompagnati, oggi legge 7 aprile 2017, n. 47, recante dispo-

sizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri. In quella occasione, come sottolineato dall'allora relatore per il parere, onorevole Chaouki, è emerso come il flusso di minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia è costituito principalmente da adolescenti tra i 16 e i 18 anni di età, prevalentemente maschi, ma anche da ragazzi più piccoli (anche di 13-14 anni) e da ragazze, soprattutto provenienti dalla Nigeria. La legge n. 47 del 2017 ha certamente contribuito al rafforzamento degli strumenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati, assicurando priorità all'interesse esclusivo del minore nelle decisioni sui respingimenti alla frontiera, nella gestione dei servizi dedicati all'infanzia per la prima accoglienza, nonché nelle nuove procedure per l'identificazione e l'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato.

Ricorda che il contesto in cui si inseriva quella iniziativa legislativa era, senza dubbio, anche quello fortemente segnato dalle tragedie degli sbarchi nel Mediterraneo e dell'arrivo di migliaia di minori non accompagnati. Segnala come oggi si riscontri che il numero degli sbarchi è notevolmente diminuito. Tuttavia, ritiene che non si deve permettere che cali l'attenzione sul rispetto dei diritti dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale, in particolar modo dei minori non accompagnati bloccati nei campi libici.

Segnala che l'articolo 2 del provvedimento ha lo scopo specifico di risolvere talune lacune o incoerenze normative in materia di minori stranieri non accompagnati. In particolare, sottolinea che le disposizioni del comma 1, lettera *a*), attribuiscono al tribunale per i minorenni, anziché al giudice tutelare, il potere di nominare il tutore del minore non accompagnato. Infatti, evidenzia che il « doppio binario » giurisdizionale (giudice minorile e giudice tutelare) costituisce attualmente un'inutile e dannosa duplicazione procedimentale, in quanto comporta il doppio invio di ogni comunicazione da parte delle forze di polizia e degli enti locali nonché l'avvio di un doppio procedimento presso

due distinti uffici giudiziari. Specifica che il rischio concreto è che i due procedimenti, quello minorile e quello presso il giudice tutelare, si sovrappongano, creando inutili interferenze e non apportando alcun beneficio concreto alla tutela del minore straniero non accompagnato. Segnala che l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), attribuisce al tribunale per i minorenni la competenza ad emettere il provvedimento attributivo dell'età, di cui all'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015. Sottolinea come tale scelta rappresenti la soluzione maggiormente garantista per il superiore interesse del minore, data la specializzazione dell'autorità individuata.

Inoltre segnala che l'articolo 2 modifica l'articolo 19-*bis* del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, che erroneamente esclude l'applicabilità ai minori non accompagnati di tutte le disposizioni dello stesso decreto-legge. Infatti, ricorda che, in assenza del correttivo proposto dallo schema di decreto legislativo in esame e in caso di interpretazione letterale della disposizione di cui al citato articolo 19-*bis*, i minori non accompagnati si lascerebbero privi di un procedimento giurisdizionale per la protezione internazionale.

Inoltre alla luce del dettato dell'articolo 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, e delle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, è essenziale che sia modificato l'articolo 2, comma 4, del provvedimento, di novella dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al fine di prevedere che al minore sia garantito il diritto di essere ascoltato in tutti i procedimenti giudiziari o amministrativi che lo riguardano.

Alla luce di quanto esposto, al fine di rafforzare la tutela nei confronti dei richiedenti protezione internazionale, soprattutto dei minori stranieri non accompagnati, presenta una proposta di valutazione favorevole sul provvedimento in esame con un rilievo (*vedi allegato*).

Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relattrice.

La Commissione approva la proposta di deliberazione di rilievi formulata dalla relattrice.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI – Interviene il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.

C. 4627 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura GARAVINI (PD), *relattrice*, ricordando che l'Accordo in esame è finalizzato ad ampliare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957 tra il nostro Paese e la Bosnia-Erzegovina, segnala che tale Convenzione, in vigore a livello internazionale dal 18 aprile 1960, è stata ratificata sia dall'Italia (con la legge n. 300 del 1963), sia dalla Bosnia ed Erzegovina.

Sottolinea che l'atto disciplina il procedimento di estradizione di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena, che essa non è applicabile ai reati considerati politici ed ai reati militari, e che ogni Parte può rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.

Evidenzia che la relazione illustrativa che corredata il disegno di legge sottolinea

opportunamente che l'Accordo aggiuntivo in esame rappresenta un significativo avanzamento dei rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale particolarmente per effetto dell'esplicita previsione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia ed Erzegovina.

Ricorda, infatti, che l'accordo aggiuntivo contiene una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini, e del transito degli stessi, per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.

A tale proposito, segnala che nell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIRE), che accompagna il disegno di legge, vengono riportati i dati statistici forniti dal Ministero della giustizia in base ai quali negli istituti penitenziari italiani si trovano attualmente 217 detenuti con cittadinanza della Bosnia ed Erzegovina mentre tre sono i cittadini italiani ristretti in penitenziari della Bosnia ed Erzegovina.

Quanto al contenuto dell'Accordo, evidenzia che esso consta di un breve preambolo, nel quale viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione madre del 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato nell'Accordo aggiuntivo, e di sette articoli.

Segnala che con l'articolo 1 è stabilito che ciascuna Parte contraente ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte richiedente con riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.

Sottolinea che l'articolo 2 riguarda l'estradizione per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, che sarà concessa purché la pena prevista non sia inferiore a quattro anni o la pena inflitta non inferiore a due anni.

Ricorda che l'articolo 3 disciplina l'estradizione per altri reati gravi per i quali la pena prevista non sia inferiore a cinque anni o la pena inflitta non sia inferiore a quattro anni. Specifica che il paragrafo 3 stabilisce che è motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione di un proprio cit-

tadino la circostanza che i reati per i quali essa è richiesta siano i reati di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

Segnala che l'articolo 4 riguarda l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino e l'articolo 5 l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino su richiesta dell'altra Parte per altri reati.

Evidenzia che l'articolo 6 reca la disciplina, conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione, del transito sul territorio di una delle Parti contraenti di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo e che l'articolo 7 stabilisce che l'Accordo aggiuntivo entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui Italia e Bosnia ed Erzegovina si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica.

Ricorda, inoltre, che la norma stabilisce le procedure di modifica del testo dell'Accordo e dispone che esso abbia durata illimitata riconoscendo a ciascuna Parte la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da rendere per via diplomatica, con effetto a 180 giorni senza pregiudizio per le procedure in corso al momento della cessazione medesima.

Segnala che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, oltre a contenere le consuete disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla ratifica ed il relativo ordine di esecuzione, reca, all'articolo 3, la copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, imputati a spese di missione valutate in euro 8.729 annui a decorrere dal 2017, ed a rimanenti spese pari ad euro 5.000 annui, sempre a decorrere dal 2017.

Sottolinea che la copertura è rinvenuta mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nel programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. A tale proposito, segnala che il comma 2 rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità per la compensazione degli oneri qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa (di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della medesima legge n. 196 del 2009).

Auspica, infine, una rapida approvazione del provvedimento, che è pienamente in linea con gli obiettivi programmatici del Governo e della maggioranza, volti a rafforzare la cooperazione giudiziaria penale per il contrasto del crimine transnazionale e a favorire l'esecuzione della pena nel Paese di origine del condannato.

Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

C. 4628 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura GARAVINI (PD), *relatrice*, nel ricordare che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica di due

accordi aggiuntivi intesi, rispettivamente, a facilitare l'applicazione a livello bilaterale, tra l'Italia e la Macedonia, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959, segnala che il primo dei due accordi s'inquadra — al pari di quello con la Bosnia-Erzegovina precedentemente illustrato — nell'obiettivo di entrambi i Paesi di intensificare la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro.

Sottolinea che con tale Accordo aggiuntivo i rapporti tra Italia e Macedonia nel campo della cooperazione giudiziaria penale hanno registrato un notevole passo in avanti, essendo stata compresa la facoltà di estradizione dei propri cittadini, sinora rifiutata dalla Macedonia.

Ricorda che l'Accordo aggiuntivo in esame presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio, per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi. Evidenzia che l'atto si compone di quattro articoli, corredati di una rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.

Segnala che l'articolo 1 prevede la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, con espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.

Specifica che, nel caso dell'estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è stata prevista per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro, punibili, in base alle leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva non inferiore nel minimo a quattro anni, mentre, nel caso dell'estradizione esecutiva la facoltà di estradare i propri cittadini è prevista per i medesimi reati solo ove la pena detentiva inflitta sia pari ad almeno due anni.

Segnala, inoltre, che è stata prevista, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del

cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente (articolo 2).

Ricorda che l'articolo 3 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione e che l'articolo 4 subordina l'entrata in vigore della Convenzione allo scambio degli strumenti di ratifica e prevede la possibilità della denuncia della Convenzione, statuendo che, in caso di denuncia, la Convenzione cesserà di avere efficacia allo scadere del sesto mese successivo alla data della comunicazione scritta inoltrata per via diplomatica.

Passando ad illustrare il secondo degli accordi in esame, sottolinea che esso s'inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.

Evidenzia che l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e accurato il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in diversi settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori eccetera). Ritiene che l'incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi implica inevitabilmente la comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.

Segnala che l'articolo 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, che potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari; l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche lo svolgimento d'interrogatori di indagati e di imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova;

la ricerca e l'identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali; la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, è previsto lo scambio di informazioni di carattere penale e relative alla legislazione nazionale nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

Ricorda che l'articolo 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. A tale proposito, sottolinea che è stato stabilito che le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è stata anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.

In merito all'articolo 3 ricorda che esso disciplina le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie e il coinvolgimento formale dell'Autorità centrale.

Segnala che l'articolo 4 disciplina in modo puntuale e analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, dichiarazioni e per lo svolgimento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato.

Sottolinea che l'articolo 5 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello

Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.

Ricorda che l'articolo 6 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare l'Accordo. Segnala che entrambi gli Stati dovranno sottoporlo a procedura di ratifica in conformità alla propria legislazione.

Per quanto attiene l'onere complessivo annuo derivante dall'attuazione del disegno di legge di ratifica dei due Accordi con la Macedonia, così come dettagliato nella relazione tecnica, segnala che esso ammonta, a decorrere dal 2017, ad euro 19.598, di cui euro 9.698 per gli oneri valutati e ad euro 9.900 per gli oneri autorizzati. Segnala che per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.

C. 4685 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MANCIULLI, *presidente e relatore*, ricordando che l'Accordo in esame è relativo al servizio della cosiddetta « autostrada ferroviaria » fra Italia e Francia, ossia un sistema per il trasporto di merci mediante l'utilizzo di vagoni ferroviari speciali che consentono il trasporto su rotaia di TIR e *container* attraverso il traforo del Frejus, tra Orbassano e Aiton, segnala che tale servizio di trasporto combinato è un'alternativa, più sostenibile dal punto di vista ambientale, rispetto al trasporto su strada poiché riduce drasticamente l'emissione di gas ad effetto serra.

Ricorda, a tale proposito, che l'Unione europea ha stabilito nell'ottobre 2014 nuovi obiettivi per la limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra: riduzione del 40 per cento al 2030 in rapporto al 1990, mentre il pacchetto « energia-clima » approvato nell'aprile 2009 prevedeva solamente una riduzione del 20 per cento al 2020 in rapporto al 1990.

Ricorda che recentemente anche la decisione assunta della Conferenza di Parigi sui cambiamenti Climatici (COP 21) ha confermato gli obiettivi ambiziosi dell'Europa in materia di riduzione delle emissioni inquinanti dei trasporti.

Segnala che il progetto oggetto del provvedimento in esame è stato avviato in modo sperimentale nel novembre 2003 da una società di proprietà congiunta fra Trenitalia e la Società delle ferrovie francesi, l'Autostrada ferroviaria alpina (AFA) srl. Sottolinea che il servizio è stato più volte rinnovato, fino al giugno 2013, in attesa di un nuovo accordo fra le parti e che la società ha avuto una nuova autorizzazione da parte della Commissione europea nel 2015, in attesa di una nuova procedura di gara per l'assegnazione della concessione decennale, che è stata avviata il 1° agosto scorso con l'indizione della gara d'appalto europea.

Evidenzia, quindi, che l'Accordo in esame mira a stabilizzare questo servizio di trasporto, definendo il quadro di riferimento normativo per il suo funzionamento. Segnala che il testo definisce gli

obblighi delle parti, rinviando la puntuale disciplina a un successivo contratto tra i due governi e il gestore del servizio.

Sottolinea che l'Accordo prevede altresì che i Governi italiano e francese, nel rispetto delle norme comunitarie, possano accordarsi e definire, nell'ambito di una convenzione di finanziamento, una equa ripartizione delle sovvenzioni e dei conferimenti necessari per la gestione del servizio.

Segnala che il trattato affida ad un apposito gruppo di lavoro il compito di preparare e svolgere la procedura di selezione del gestore del servizio, nonché di elaborare la bozza di convenzione di finanziamento.

Ricorda che il disegno di legge di ratifica – già approvato dall'altro ramo del Parlamento – si compone di quattro articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

In relazione agli aspetti tecnico-finanziari, segnala che la relazione governativa specifica che gli oneri per la prosecuzione del progetto sono già stati stanziati dalla legge di stabilità per il 2016, per un importo complessivo di oltre 29 milioni di euro a copertura del periodo 2013-2018. Sottolinea che, a sua volta, la legge di stabilità per il 2017 ha disposto lo stanziamento di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, per garantire la copertura finanziaria del progetto.

Ricorda che gli oneri derivanti dal trattato in esame sono invece minimi, perché riguardano solo le spese di missione per partecipare alle riunioni congiunte, e sono quantificati in circa 7.500 euro annui. Segnala, infatti, che la copertura dei restanti oneri, fino al 2018, è già stata disposta dalla legge di stabilità per il 2016 (e precisamente pari a 21,026 milioni di euro circa, a 5,4 milioni di euro il 2017 e a 2,6 milioni di euro per il 2018).

Segnala, infine, che l'Accordo, già oggetto di autorizzazione legislativa da parte della Francia nel 2010, non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale e si inserisce nel quadro di quelle

iniziative congiunte italo-francesi nel campo delle infrastrutture intese a favorire l'intermodalità e l'interconnessione sostenibile tra i due Paesi.

Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dal relatore.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

C. 4686 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sandra ZAMPA (PD), *relatrice*, nel ricordare che il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine è un'organizzazione intergovernativa con sede nel Regno Unito, istituita nel 1975, segnala che esso è attualmente sostenuto da 22 Stati membri europei – fra cui, oltre a molti Paesi dell'Unione europea, anche la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera, la Serbia e la Turchia – e da 12 Stati osservatori – fra cui Israele, Marocco e Macedonia. Sottolinea che il suo compito principale è di fornire previsioni meteorologiche globali a medio termine ai servizi nazionali di previsioni, per finalità strategico-militari e civili, ed in particolare per segnalare il possibile verificarsi di condizioni meteo potenzialmente pericolose. Segnala che per tali attività il Centro si avvale di sistemi di elaboratori ad altissime prestazioni, installati presso la sede principale dell'organizzazione. Il Centro vanta, fra

l'altro, il più grande archivio di dati numerici di previsione del tempo.

Ricorda che dal 2015 il Consiglio del Centro ha deciso di procedere ad una competizione internazionale per stabilire dove ospitare il nuovo centro dati, il più grande del mondo, dopo aver ritenuto insoddisfacenti le proposte di localizzazione avanzate dal Regno Unito, e che il concorso è stato vinto – nel dicembre 2016 – dalla società consortile ASTER dell'Emilia-Romagna, tra i cui soci figurano la Regione, gli atenei della regione, gli enti di ricerca come CNR, ENEA e Istituto nazionale di fisica nucleare.

Segnala che il progetto è stato valutato come il migliore fra quelli pervenuti, sotto il profilo sia tecnico che finanziario e che esso, oltre che dal comune di Bologna e dalla regione Emilia Romagna, è stato fortemente sostenuto dal Governo, che, nella legge di bilancio per 2017 ha già stanziato risorse complessive per 52 milioni di euro.

Evidenzia che le successive riunioni bilaterali fra il Governo italiano, la regione e i rappresentanti del Centro europeo hanno, quindi, portato alla definitiva messa a punto dell'Accordo in esame. A tale proposito, segnala che il Centro europeo, una volta completati i lavori di predisposizione delle infrastrutture, verrà ospitato presso l'area del Tecnopolo di Bologna, nella zona dell'ex Manifattura Tabacchi.

Nello specifico, ricorda che l'Accordo di sede, composto di 8 articoli e di due Allegati, è finalizzato a definire gli aspetti tecnici relativi alla messa a disposizione dell'area del Tecnopolo, nonché lo *status* riconosciuto al Centro e al suo staff.

Sottolinea che l'Accordo fissa in 4 milioni di euro il contributo che il Governo italiano si impegna a versare annualmente al Centro a partire dal 2019; illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici concessi e disciplina il riparto di responsabilità tra il Centro e il Governo italiano negli ambiti internazionale e civilistico. Segnala, inoltre, che il testo stabilisce le modalità per le consultazioni tra le Parti volte ad apportare modifiche o a discutere

modalità attuative dell'intesa e disciplina la risoluzione di eventuali controversie.

Ricorda che i due Allegati al testo sono dedicati ai locali di utilizzo e allo *status* riconosciuto al Centro e al personale.

Nel ricordare che il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato, si compone di 4 articoli, sottolinea che gli oneri economici contemplano: una spesa complessiva di 40 milioni di euro per il triennio 2017-2019, con risorse peraltro già rese disponibili dalla legge di stabilità 2017; un contributo finanziario annuale per 4 milioni di euro annui dal 2019 e un contributo statale per ulteriori 250.000 euro annui (a decorrere dal 2020) a favore della regione Emilia-Romagna, per la manutenzione dei locali dell'area.

Concludendo, auspica una pronta approvazione del provvedimento che autorizza la ratifica di un accordo di grande rilievo per il nostro Paese poiché attesta la qualità, internazionalmente riconosciuta, della ricerca italiana nel settore delle scienze dell'atmosfera. Inoltre, ritiene che la collocazione del Centro in Italia rappresenti un motivo di grande soddisfazione per il nostro Paese, che potrà beneficiarne non solo in termini di prestigio internazionale ma anche per la positive ricadute di carattere economico.

Il viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

**INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTI ESTERI**

Mercoledì 18 ottobre 2017.

Incontro con una delegazione della Commissione per le Comunità Romene all'Estero della Camera dei deputati di Romania, guidata dal Presidente Constantin Codreanu.

L'incontro informale si è svolto dalle 15.15 alle 15.55.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 464)

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

alla luce della rilevanza, ai fini della protezione internazionale, dell'attività di cooperazione politico-diplomatica dell'Italia a livello europeo e internazionale, anche attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine e di transito;

richiamata l'importanza della legge n. 47 del 2017 per il rafforzamento degli strumenti di tutela dei minori stranieri non accompagnati, assicurando priorità all'interesse esclusivo del minore nelle decisioni sui respingimenti alla frontiera, nella gestione dei servizi dedicati all'infanzia per la prima accoglienza, nonché nelle nuove procedure per l'identificazione e l'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato;

sottolineata l'esigenza che nella gestione dei flussi migratori attraverso il Mediterraneo resti alta l'attenzione sul

rispetto dei diritti umani dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale, con specifica considerazione per i minori non accompagnati;

apprezzate, quindi, le disposizioni, di cui all'articolo 1, comma 1, numero 4), del provvedimento, di novella dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, laddove prevedono che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale possano essere integrate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, qualora sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza di tale Ministero in merito alla situazione dei Paesi di provenienza, nonché da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR;

apprezzati altresì i doverosi interventi migliorativi apportati con l'articolo 2 del provvedimento, in materia di minori non accompagnati, soprattutto in riferimento alle competenze del tribunale per i minorenni alla nomina del tutore del minore non accompagnato, scongiurando ogni forma di « doppio binario » giurisdizionale (giudice minorile e giudice tutelare) e assicurando la soluzione maggiormente garantista per il superiore interesse del minore,

esaminato il comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento, che modifica l'articolo

19-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, rendendo applicabili anche ai minori stranieri non accompagnati le norme sul procedimento amministrativo e giurisdizionale per la protezione internazionale ivi previste;

richiamato, infine, l'articolo 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, e le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, in base ai quali al minore deve essere garantito il diritto di

essere ascoltato in tutte le procedure giudiziarie o amministrative che lo riguardano,

delibera di formulare il seguente rilievo:

sia modificato l'articolo 2, comma 4, del provvedimento, di novella dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: « Al minore deve essere garantito il diritto di essere ascoltato in tutti procedimenti giudiziari o amministrativi che lo riguardano ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	58
Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 80 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	58

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	59
Proposta di nomina del Contrammiraglio Piero Fabrizi a vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 116 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto). Atto n. 460 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del 4° Reparto (Logistica) dello Stato maggiore dell'Aeronautica, Gen. B. A. Giandomenico Taricco, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto) (Atto n. 460)	61
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Rosa Maria VILLECCO CALIPARI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richie-

sta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a partico-

lari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Doc. XXII, n. 80.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2017.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, avverte che le Commissioni Affari costituzionali e Affari sociali hanno espresso parere favorevole, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con un'osservazione.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, illustra l'osservazione formulata dalla Commissione Bilancio, che invita a valutare l'opportunità di ripartire tra gli esercizi 2017 e 2018 la spesa massima autorizzata per il funzionamento della Commissione in caso di proroga del termine di scadenza della stessa.

Evidenzia, quindi, che suddividere le risorse nei due periodi considerati avrebbe effetti sull'attività della Commissione, che rischierebbe di essere irrigidita proprio nel momento in cui vi è invece l'urgenza di concludere i lavori a causa dell'approssimarsi della conclusione della legislatura. Per tale ragione, ritiene preferibile non recepire l'osservazione, lasciando alla Commissione d'inchiesta – che meglio sa valutare le proprie esigenze – ogni decisione in merito all'impiego delle risorse stanziare per il proprio funzionamento.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, premesso che l'osservazione della Commissione Bilancio esprime un orientamento corretto nel senso di chiarire l'importo massimo delle spese autorizzate per ciascun anno, si rimette sul punto alla Commissione, trattandosi di una decisione che attiene all'autonomia organizzativa della Camera dei deputati.

Donatella DURANTI (MDP) concorda con le valutazioni del relatore, che ritiene corrette e condivisibili, e sottolinea come la Commissione Bilancio abbia espresso il suo parere con un'osservazione in forma non vincolante.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, deputato Galperti, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Rosa Maria VILLECCO CALIPARI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di nomina del Contrammiraglio Piero Fabrizi a vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 116.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, ricorda che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato di procedere all'espressione del parere già nella seduta di oggi, fermo restando che il termine per questo adempimento non è in scadenza imminente ed è quindi possibile – qualora vi fosse un'espressa richiesta in tal senso – rinviare la votazione alla prossima settimana. Ricorda, incidentalmente, che la Commissione Difesa del Senato si è pronunciata favorevolmente sulla nomina in titolo nella seduta dell'11 ottobre.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, introduce l'esame della proposta di nomina ricordando che nell'aprile di quest'anno il Governo ha trasmesso alle Commissioni Difesa di Camera e Senato la richiesta di parere sia sulla proposta di nomina del Contrammiraglio Romano Sauro a Vicepresidente nazionale della Lega navale italiana (Atto n. 104), sia sulla proposta di nomina dell'Ammiraglio di Squadra Maurizio Gemignani a Presidente nazionale del medesimo ente (Atto n.105).

Rileva che con le due proposte anzidette il dicastero della difesa, d'intesa con quello delle infrastrutture e dei trasporti, ha mosso il primo passo per ricostituire – dopo quasi due anni di commissariamento della Lega navale italiana – il Consiglio direttivo nazionale, massimo organo dell'associazione, al fine di ripristinare appieno il normale assetto funzionale e organizzativo dell'ente.

Ricorda quindi che la Commissione Difesa della Camera si è espressa favorevolmente su entrambe le proposte di nomina nella seduta del 17 maggio 2017. Il percorso amministrativo si è poi concluso, per il presidente della Lega, con il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2017, con il quale l'Ammiraglio di squadra Maurizio Gemignani è stato ufficialmente nominato presidente nazionale della Lega navale italiana, mentre, per quanto riguarda il vicepresidente, il Ministro della difesa ha ritenuto di formulare ora una nuova proposta di nomina.

Evidenzia, infatti, che con il provvedimento oggi in esame – che espressamente costituisce «rettifica» di quanto comunicato nella scorsa primavera – il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, propone il Contrammiraglio in quiescenza Piero Fabrizi per la carica di vicepresidente nazionale, al posto del Contrammiraglio Romano Sauro. In allegato alla nuova proposta di nomina, è stata trasmessa la scheda biografica del candidato, dalla quale emerge che l'ufficiale, per i precedenti di carriera e per le doti personali e professionali dimostrate nell'assolvimento degli incarichi di Forza armata, dà piena garanzia per l'assolvimento dei compiti connessi alla carica.

Conclude sottolineando che l'incarico, come precisato nella proposta di nomina, sarà svolto a titolo gratuito. Ricorda, infatti, che l'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha disposto il divieto per le amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi dirigenziali in enti o società da essi controllati a personale in quiescenza, a meno che si tratti di incarichi a titolo gratuito di durata non superiore a un anno.

Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento e che nessuno si oppone a che si proceda adesso alla votazione della proposta di parere del relatore, dà notizia dei deputati in missione e delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per appello nominale, a scrutinio segreto, della proposta di parere del relatore.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	19
Maggioranza	10

Astenuti 5
 Hanno votato *sì* 19
 Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aiello, Brandolin (in sostituzione di Bolognesi), Crivellari (in sostituzione di Bonomo), Pagani (in sostituzione di D'Arienzo), Fusilli, Galperti, Bergonzi (in sostituzione di Lodolini), Marantelli, Marcolin, Moscatt, Palmizio, Salvatore Piccolo, Paolo Rossi, Rostellato, Sammarco, Secco, Vargiu, Villecco Calipari, Castricone (in sostituzione di Zanin).

Si sono astenuti i deputati: Artini, Basilio, Corda, Duranti, Carlo Galli.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto).

Atto n. 460.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2017.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha trasmesso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, esprimendo una valutazione favorevole

sull'atto. Ricorda che durante l'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato di svolgere, per approfondimenti sull'atto in esame, l'audizione informale del Capo del 4° reparto (Logistica) dello Stato maggiore dell'Aeronautica, generale Giandomenico Taricco. L'audizione è programmata per oggi alle ore 15.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
 DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 ottobre 2017.

Audizione del Capo del 4° Reparto (Logistica) dello Stato maggiore dell'Aeronautica, Gen. B. A. Giandomenico Taricco, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto) (Atto n. 460).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. C. 76 e abb.-A/R. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	63
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	67
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. Nuovo testo C. 3211 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	75
Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e truccatore. Nuovo testo unificato C. 2182 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	71
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	72
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	80

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/987/CE. Atto n. 449 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
<i>ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	83
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	73

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico.

C. 76 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 ottobre 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che, nella seduta dello scorso 17 ottobre, il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo di acquisire ulteriori informazioni dai Ministeri interessati, al fine di poter pervenire ad una compiuta quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia ora in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

Il Viceministro Luigi CASERO, ad integrazione della documentazione depositata nella seduta del 17 ottobre 2017, fa presente che gli adempimenti posti a carico delle regioni e province autonome in relazione alle attività di monitoraggio ad esse assegnate dall'articolo 4 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché tali attività potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili presso tali amministrazioni, trattandosi, di fatto, di azioni che verranno attuate nell'ambito del monitoraggio a fini epidemiologici e di sorveglianza già ordinariamente svolto.

Con riferimento all'articolo 6, segnala che il Ministero della difesa ha precisato che gli oneri necessari per potenziare la capacità produttiva dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, in relazione all'aumento del fabbisogno di *cannabis*, devono essere imputati al bilancio dello Stato per l'annualità alla quale si riferisce la previsione di spesa, ed ha inoltre osservato che, qualora si dovesse ipotizzare la ricerca e l'acquisto della *cannabis* sul libero mercato, tali oneri risulterebbero verosimilmente assai superiori.

Quanto poi all'eventuale incremento del fabbisogno di personale, evidenzia che il predetto Dicastero ha assicurato che la produzione di *cannabis*, come configurata nella relazione tecnica, può essere sostenuta con le risorse umane in atto previste in organico.

Infine precisa che le altre disposizioni dell'articolo 6, che introducono ulteriori possibilità di approvvigionamento della *cannabis* al di fuori di quella ordinaria, assicurata – ai sensi del comma 1 dello stesso articolo – dallo Stabilimento, rappresentano una mera eventualità posta nella facoltà del Ministero della salute. A tale ultimo riguardo fa presente che tale facoltà potrà essere esercitata solo laddove ne venga valutata dal predetto Dicastero l'opportunità, anche sulla base di un rapporto in termine di costi/benefici. Con particolare riferimento alla possibilità che l'autorizzazione venga accordata a soggetti pubblici, come ad esempio l'ENEA, resta fermo che essa sarà condizionata all'assenza di oneri per l'erario. Infine, conferma che la riduzione dal 22 al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile ai medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*, di cui all'articolo 11, comporta una perdita di gettito, valutata complessivamente in un ammontare pari a 350.000 euro annui.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 76 e abb.-A/R, recante Disposizioni concernenti

la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e delle informazioni integrative fornite dal Governo, da cui si evince che:

la sostenibilità finanziaria dell'articolo 3, recante modalità di prescrizione, è assicurata dalla previsione del limite del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato, fermo restando che nell'ambito di tale limite la scelta di assicurare le preparazioni a base di *cannabis* potrà incidere su altre prestazioni aventi indicazioni terapeutiche simili, riducendole nel numero e nei costi;

appare necessario assicurare che le amministrazioni interessate provvedano alle attività di monitoraggio delle prescrizioni di cui all'articolo 4 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, deputato ai sensi dell'articolo 6 alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis*, dovrà sostenere nuovi investimenti finalizzati al raggiungimento della capacità produttiva ritenuta necessaria a far fronte all'aumento delle richieste di *cannabis* ad uso medico con conseguenti oneri pari a 1.600.000 euro per l'anno 2018;

all'eventuale incremento del fabbisogno di personale dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze si potrà comunque far fronte con le risorse umane in atto previste in organico;

le ulteriori disposizioni dell'articolo 6, che prevedono la possibilità di approvigionamento della *cannabis* al di fuori di quello ordinario assicurato – ai sensi del comma 1 dello stesso articolo – dal predetto Stabilimento, rappresentano una mera eventualità posta nella facoltà del Ministero della salute;

tale facoltà potrà essere esercitata solo laddove ne venga valutata dal Ministero della salute l'opportunità, anche sulla base di un rapporto di costi/benefici;

l'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 3, potrà essere accordata a soggetti pubblici, quali ad esempio l'ENEA, solo nel caso in cui ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 11, che prevede la riduzione dell'aliquota IVA applicabile ai medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* dal 22 al 5 per cento, comporta minori entrate valutate complessivamente in un ammontare pari a 350.000 euro annui;

rilevata la necessità di:

inserire apposite clausole di copertura finanziaria con riferimento agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 11 a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze che, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca le occorrenti disponibilità;

inserire una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, volta a prevedere che all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, ad esclusione di quelle che comportano i nuovi o maggiori oneri oggetto di copertura di cui agli articoli 6 e 11, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma: 4-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.600.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione

delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-*bis*. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente: ART. 11-*bis* (Clausola di invarianza finanziaria). – 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 6, comma 4-*bis*, e 11, comma 1-*bis*, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Il Viceministro Luigi CASERO, osservando che la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 6 e 11 è effettuata a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta le necessarie disponibilità ma è privo di una

apposita voce programmatica, si rimette alle valutazioni della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, avverte poi che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Monchiero 3.350, che è volta a sopprimere il rispetto dei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato con riferimento alle preparazioni magistrali a base di *cannabis* che il medico può prescrivere per la terapia del dolore, nonché per gli ulteriori impieghi di cui all'allegato tecnico del decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015;

Binetti 7.5, che è volta all'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di una commissione, composta da genitori, docenti e medici di famiglia, che analizzi i contributi da inviare all'organismo centrale per la *cannabis*, senza recare alcuna copertura finanziaria o clausola di neutralità finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Sannicandro 01.06, che prevede, tra l'altro, che presso l'ufficio anagrafe del comune sia istituito un apposito registro di iscrizione cui effettuare la preventiva comunicazione della coltivazione di *cannabis* in forma associata ed attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una serie di compiti in relazione alle fasi di lavorazione della *cannabis* conferita e alla concessione all'interno del territorio nazionale della licenza di coltivazione della *cannabis*. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni sopra richia-

mate, fermo restando che la proposta emendativa in esame sembrerebbe complessivamente determinare maggiori entrate in relazione all'immissione sul mercato della *cannabis* in regime di monopolio dello Stato su tutto il territorio nazionale;

Fossati 01.07, che prevede, tra l'altro, che presso l'ufficio anagrafe del comune sia istituito un apposito registro di iscrizione cui effettuare la preventiva comunicazione della coltivazione di *cannabis* in forma associata. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Ferraresi 01.01, che reca un intervento assai articolato sul testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto legislativo n. 309 del 1990, consentendo a talune condizioni la coltivazione in forma personale e associata di *cannabis*, dettando misure in materia penale e di illeciti amministrativi, istituendo il monopolio statale sulla vendita della *cannabis* e destinando le risorse finanziarie da quest'ultimo derivanti al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare comunque attuazione della proposta emendativa in esame senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in relazione anche alle modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla coltivazione e alla vendita della *cannabis* e dei relativi controlli, fermo restando che a tali controlli non si potrà fare fronte con le risorse finanziarie derivanti dall'istituzione del predetto monopolio, che sembrerebbero essere esclusivamente destinati al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

Mantero 3.50 e 3.51, Giuditta Pini 3.54, gli identici Andrea Maestri 3.12, Nesci 3.13 e Murer 3.14 e Binetti 3.16 e 3.17, che sono volti ad aumentare, in diversa misura, la durata massima del trattamento a base di *cannabis*, attual-

mente fissata in tre mesi. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative, con particolare riguardo ad un eventuale aumento dei consumi e delle conseguenti attività di produzione a carico dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze;

Vignali 3.344, 3.345, 3.346 e 3.347, che sono volte a imporre particolari modalità per l'assunzione di medicinali a base di *cannabis* e precisamente che la stessa debba avvenire rispettivamente in ambito ospedaliero, in regime di ricovero ospedaliero, di *day hospice* o di *day hospital*. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;

gli identici emendamenti Binetti 6.2 e Palmieri 6.11, che prevedono che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze monitori attentamente uso e destinazione della *cannabis* prodotta. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per detto Stabilimento di effettuare il monitoraggio nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Mantero 3.50 e 3.51, Giuditta Pini 3.54, gli identici Andrea Maestri 3.12, Nesci 3.13 e Murer 3.14 e Binetti 3.16 e 3.17, sui quali esprime invece nulla osta, in quanto non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari diretti. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

Vincenzo CASO (M5S) chiede al rappresentante del Governo le motivazioni

sulla base delle quali ha espresso parere contrario sull'articolo premissivo Ferraresi 01.01, che, essendo volto a legalizzare l'utilizzo della *cannabis*, avrebbe sicuramente effetti positivi per la finanza pubblica, in quanto lo Stato ricaverebbe entrate dal commercio di tale sostanza e potrebbe risparmiare quanto attualmente destinato alla repressione dei comportamenti illeciti ad esso connessi.

Il Viceministro Luigi CASERO chiarisce che il parere contrario è motivato dalla circostanza che la proposta emendativa Ferraresi 01.01, nel destinare integralmente le risorse finanziarie derivanti dall'istituzione del monopolio statale sulla vendita della *cannabis* al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, pone nuovi adempimenti a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli senza prevedere alcuna quantificazione e copertura per gli oneri che derivano dagli adempimenti stessi.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, nel sottolineare come le valutazioni della Commissione bilancio riguardino esclusivamente gli aspetti finanziari delle disposizioni, preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.344, 3.345, 3.346, 3.347, 3.350, 6.2, 6.11 e 7.5 e sugli articoli premissivi 01.01, 01.06 e 01.07, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marit-

time, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 10 ottobre la Commissione ha esaminato il testo del provvedimento, esprimendo su di esso parere favorevole alla Commissione di merito con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Poiché la Commissione di merito, nella seduta del 12 ottobre, ha puntualmente recepito la citata condizione senza apportare ulteriori modifiche al testo, il provvedimento all'esame dell'Assemblea non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, fa presente che in data 18 ottobre 2017 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Gianluca Pini 1.3, la quale, tra gli altri interventi, sopprime l'articolo 2 del provvedimento, recante la clausola di invarianza finanziaria;

Ricciatti 1.102, che stabilisce, tra l'altro, che il Governo, nell'esercizio della delega, preveda misure compensative in favore dei concessionari in essere;

Spessotto 1.144, la quale prevede che, al fine di assicurare efficacia delle dispo-

sizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), in tema di potenziamento del Sistema informativo del demanio marittimo, siano individuate le risorse finanziarie necessarie a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, senza tuttavia recare alcuna indicazione del relativo onere;

Bergamini 1.171, volta a sopprimere il comma 4 dell'articolo 1, che, tra l'altro, recepisce la condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione posta nel parere espresso sul testo dalla Commissione Bilancio;

Bergamini 2.1, 2.2 e 2.4, che sono volte a sopprimere, parzialmente o totalmente, l'articolo 2 del provvedimento, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Menorello 1.5, integralmente sostitutiva dell'articolo 1, che prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda all'avvio di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, previa classificazione dei beni oggetto di concessione in differenti categorie ed indicazione di valori tabellari per ciascuna di tali categorie ai fini della determinazione dei canoni, prevedendo tra l'altro che la durata minima e massima delle concessioni sia rispettivamente contenuta nei periodi temporali di dieci e venti anni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

identici Allasia 1.13 e Fantinati 1.14 e Galgano 1.16, i quali, modificando l'alinea del comma 1 dell'articolo 1, includono nell'ambito oggettivo della delega anche la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni ad uso del diporto nautico e a quelle inerenti alla cantieristica navale. Al riguardo, ritiene oppor-

tuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare comunque attuazione alle proposte emendative in esame senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2;

Bergamini 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 e 1.66, che sono volte a stabilire che il Governo, nell'esercizio della delega, preveda per le concessioni la proroga delle scadenze in date successive al 31 dicembre 2020, data prevista dal decreto-legge n. 194 del 2009. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalle proposte emendative in esame;

Ricciatti 1.72, che è volta a prevedere che il Governo, nell'esercizio della delega, stabilisca che le concessioni abbiano una durata non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni e che quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009 abbiano una durata non inferiore a dieci anni a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi del disegno di legge in esame. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Menorello 1.75 e 1.76, Civati 1.311, che incidono a vario titolo sulla durata minima e massima delle concessioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalle proposte emendative in esame;

Ricciatti 1.88, che è volta a prevedere che il Governo, nell'esercizio della delega, stabilisca che l'assegnazione delle concessioni avvenga previo censimento nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Civati 1.310, che è volta a prevedere che il Governo, nell'esercizio della delega,

stabilisca che, in caso di incameramento allo Stato delle opere, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, possa essere richiesta dal concessionario uscente la liquidazione del valore delle stesse al netto dell'ammortamento, ferma sempre restando la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Mannino 1.319, che è volta a sopprimere la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1, che reca, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, la previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Ricciatti 1.100, la quale, nel sostituire la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1, estende la durata della concessione di 30 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento alle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, sportive, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive e commerciali ad esse connesse, alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto nonché alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati ad attività ricettiva, attualmente in esercizio a qualunque titolo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Allasia 1.112, che è volta a prevedere che il Governo, nell'esercizio della delega, fissi ad almeno trenta anni la durata delle concessioni in essere. Al riguardo, ritiene

opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Galgano 1.113, che prevede che il periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009 abbia una durata di almeno 10 anni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa in esame;

identici Galgano 1.119 e Allasia 1.121, i quali prevedono che, in sede di rideterminazione della misura dei canoni concessori ad uso turistico ricreativo mediante l'applicazione di valori tabellari, debba essere eliminato il riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), prevedendo altresì che i nuovi canoni concessori dei beni del demanio marittimo dedicati alla nautica da diporto rimangano stabili per tutta la durata della concessione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo circa il fatto che la rideterminazione dei canoni nei termini indicati dalle proposte emendative in esame non sia comunque suscettibile di determinare effetti di minor gettito rispetto a quello attualmente rinveniente dai canoni concessori medesimi, ciò anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2 del presente provvedimento;

identici Allasia 1.125 e Galgano 1.126, i quali prevedono che, in sede di rideterminazione della misura dei canoni concessori mediante l'applicazione di valori tabellari, debba tenersi conto di adeguati indici di abbattimento a fronte di vincoli ed impegni che i soggetti affidatari assumono con l'ottenimento della concessione. Al riguardo, reputa opportuno acquisire un chiarimento del Governo circa il fatto che la rideterminazione dei canoni nei termini indicati dalle proposte emendative in esame non sia comunque suscettibile di determinare effetti di minor get-

tito rispetto a quello attualmente rinveniente dai canoni concessori medesimi, ciò anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 2 del presente provvedimento;

Allasia 1.160, la quale prevede che siano individuate le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative che non siano più destinate ai pubblici usi del mare, per le quali si possa prevedere il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato con la possibilità di essere cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Busin 2.3, la quale prevede che alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, recante nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative, sia data attuazione dopo la scadenza prevista nell'atto formale di concessione per le concessioni di beni del demanio marittimo che non siano state oggetto di proroga, integrando altresì la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 con il riferimento alle amministrazioni pubbliche regionali e locali. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.

Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta

su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.5, 1.13, 1.14, 1.16, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.72, 1.75, 1.76, 1.88, 1.100, 1.102, 1.112, 1.113, 1.119, 1.121, 1.125, 1.126, 1.144, 1.160, 1.171, 1.310, 1.311, 1.319, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.

Nuovo testo C. 3211.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2017.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, rammenta che nella seduta del 27 settembre scorso la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se detta relazione tecnica sia disponibile.

Il Viceministro Luigi CASERO segnala che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta e chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 17 ottobre erano stati richiesti al rappresentante del Governo chiarimenti sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, una nota del Ministero della giustizia e una nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (*vedi allegato 1*).

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, non essendovi obiezioni, anche al fine di consentire l'approfondimento della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e truccatore.

Nuovo testo unificato C. 2182 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento reca modifiche alla legge n. 1 del 1990, relative all'attività

di estetista, alla disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e allo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore, e che oggetto di esame è il nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito (X – Attività produttive, commercio e turismo), come risultante dalle modifiche approvate, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2017, rilevando altresì che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 1 comma 1, lettere da a) a l), recante disciplina delle attività di estetista, tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e socio-estetista, reputa necessario acquisire una conferma circa la neutralità finanziaria delle norme in esame con particolare riferimento alle disposizioni concernenti i corsi regionali di qualificazione e abilitazione professionale.

In proposito evidenzia preliminarmente che le disposizioni, confermando quanto già previsto dalla normativa vigente, prevedono che i percorsi formativi possano essere erogati oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, anche dagli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione. Si tratta, in questa ultima fattispecie, di enti privati, accreditati presso la regione di riferimento che erogano corsi professionali a fronte del pagamento di una quota di iscrizione a carico dei partecipanti. Con riferimento alle regioni, che operano nell'ambito dei propri spazi di autonomia e quindi nell'ambito delle risorse disponibili finalizzate alla formazione professionale, si tratta generalmente di corsi professionali erogati a titolo gratuito a soggetti disoccupati o inoccupati.

Ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai potenziali oneri per le regioni a seguito dell'adeguamento di corsi regionali già istituiti ai nuovi *standard* fissati dalle norme in esame con riferimento alle materie di insegnamento fondamentali. Ciò con particolare riguardo ai corsi di formazione di

estetista, già disciplinati dalla normativa vigente e quindi presumibilmente già erogati dalle regioni a titolo gratuito.

Non ha osservazioni da formulare, invece, per quanto riguarda i corsi riconosciuti dalle regioni ed erogati dagli istituti professionali, nel presupposto – sul quale ritiene comunque opportuna una conferma – che i relativi oneri non gravino sulla finanza pubblica.

In merito all'articolo 1 comma 1, lettera m), concernente il riconoscimento di attività a carattere stagionale, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'assenza di effetti finanziari connessi con il carattere stagionale riconosciuto dalla norma in esame alle attività disciplinate dalla proposta in esame, con particolare riferimento al diverso regime previsto dalla vigente normativa in materia contrattuale, contributiva e fiscale in caso di assunzione di lavoratori dipendenti a carattere stagionale.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2017.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, rammenta che, nella seduta del 13 settembre 2017, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul

provvedimento in esame. Chiede quindi al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia disponibile.

Il Viceministro Luigi CASERO comunica che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha ancora provveduto a trasmettere le integrazioni alla relazione tecnica richieste dalla Ragioneria generale dello Stato.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 461.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2017.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che nella seduta dello scorso 12 ottobre il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti dalla Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*), riservandosi di fornire ulteriori elementi istruttori nel seguito dell'esame del provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.

Atto n. 437.

(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2017.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 17 ottobre 2017.

Il Viceministro Luigi CASERO, non essendo in grado di fornire i chiarimenti relativi al provvedimento, chiede di rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/987/CE.

Atto n. 449.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 ottobre 2017 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, nonché una nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (*vedi allegato 3*).

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Atto n. 453.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento – adottato in

attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea per il 2015) – reca l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1143/2014, che contiene disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive ed è corredato di relazione tecnica, che non attribuisce allo stesso effetti finanziari.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala in primo luogo, in merito ai profili di quantificazione, che l'articolo 30 reca un'apposita clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene alle attività demandate alle amministrazioni competenti (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ISPRA, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e autorità doganali competenti), ritiene necessaria una conferma che dette attività possano effettivamente essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili, come previsto anche dalla clausola riportata all'articolo 30 del provvedimento. Tale chiarimento si rende necessario con particolare riferimento all'attività di ripristino degli ecosistemi danneggiati che l'articolo 23 attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali a loro volta pongono i relativi costi a carico dei responsabili dell'introduzione o diffusione sul territorio di dette specie.

Osserva che tali procedure potrebbero peraltro non garantire l'integrale recupero delle spese anticipate o comunque la riscossione di tali somme secondo tempi necessari ad evitare eventuali effetti di cassa. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Infine, per quanto attiene alle spese poste a carico dei richiedenti i diversi provvedimenti, rileva che l'articolo 29, che istituisce la tariffa, fa espresso riferimento ai soli costi derivanti dagli articoli 8, 9, 10 e 13, che disciplinano la procedura per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni in deroga ai divieti posti dall'articolo 6 del provvedimento in esame, evidenziando come, diversamente, la relazione tecnica precisa che sono a carico delle predette tariffe anche i costi derivanti dalle attività di cui agli articoli 14 (Giardini zoologici e orti botanici) e 15 (Controlli ufficiali) non espressamente menzionati dal predetto articolo 29.

Segnala che peraltro l'articolo 14 fa riferimento all'articolo 8 e che l'articolo 15 rinvia alle tariffe di cui alla normativa vigente.

Sul punto giudica necessario acquisire l'avviso da parte del Governo nonché una conferma riguardo all'idoneità delle tariffe a garantire la copertura integrale delle attività amministrative previste dal provvedimento in esame, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

16465



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO IX

18 OTT. 2017

Roma,

Prot. Nr. 186779/2017
Rif. Prot. Entrata Nr 186328/2017
Allegati:
Risposta a Nota:

→ All'Ufficio Legislativo Economia
SEDEAll'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDEAll'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: D.D.L. concernente: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014". (Atto Camera n. 4303). Nota tecnica.

Risulta iscritto all' o.d.g. della V Commissione della Camera dei Deputati il provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, con riferimento alla richiesta di chiarimenti degli Uffici della Commissione Bilancio relativa alle spese di missione per la partecipazione al Comitato di follow-up, si fa presente che alle riunioni del predetto Comitato parteciperanno rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla quale si rinvia per ogni elemento di ulteriore dettaglio. In particolare si segnala che tale attività rientra nell'ambito delle competenze istituzionali della citata Agenzia per le quali, in relazione agli oneri di missione, la predetta Agenzia utilizza i fondi delle proprie voci di conto e, in particolare, Famiglia 04, Natura 30, Conto 0020 "Voce missione all'estero".

Relativamente all'art.26 della Convenzione "Misure per la cooperazione internazionale in materia penale", si conferma la sostenibilità dei relativi impegni, in quanto l'articolo si limita a stabilire che gli Stati parte cooperino tra loro nella misura più ampia possibile a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

62(4-3C2015)


Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo
Roma

Oggetto: A.C. 4303 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014"; verifica delle quantificazioni. Risposta alla Commissione Bilancio del Senato.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si allega la nota di risposta dell'Ufficio Bilancio di questo dicastero.

17 OTT. 2017

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Giuseppe Santalucia



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.C. 4303 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”. Risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera di ottobre 2017.

Con riferimento alla richiesta di verifica delle quantificazioni degli oneri derivanti dall’applicazione del provvedimento in esame si forniscono, per quanto di competenza di questa Amministrazione, i seguenti chiarimenti.

Premesso che la Convenzione di Magglingen del 18 settembre del 2014 si propone di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri contro la manipolazione delle competizioni sportive allo scopo di proteggere l’integrità dello sport e l’etica sportiva, si rappresenta che la stessa individua solamente talune condotte che devono essere perseguite in ambito nazionale - in particolare il riciclaggio dei proventi dei reati derivanti dalla succitata manipolazione delle competizioni sportive - lasciando ampio spazio alla discrezionalità dei singoli Stati alla stessa aderenti di operare sull’individuazione dei mezzi di prevenzione e repressione degli illeciti. Per tale finalità agli Stati non è imposto di modificare il loro apparato sanzionatorio e, pertanto, di elaborare fattispecie di reato “*ad hoc*” potendo ricondurre le condotte di manipolazione alle ipotesi di estorsione, corruzione o truffa, già previste e sanzionate dagli ordinamenti nazionali, nonché la possibilità di intervenire con mezzi idonei, ritenuti più effettivi, dissuasivi e proporzionati, per limitare o bloccare i flussi finanziari tra operatori di scommesse illegali e consumatori che i rischi connessi alle citate scommesse.

Con riferimento a quanto rappresentato, dunque, si evidenziano gli effetti di sostanziale neutralità per il bilancio dello Stato recati dalla legge di ratifica alla Convenzione esaminata, trattandosi precipuamente di disposizioni normative volte a dare luogo ad interventi di carattere precettivo-sanzionatorio o meramente procedurale (articolo 6 “clausola di invarianza finanziaria”).



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Esaminando il presente disegno di legge, per le finalità sopra descritte, lo stesso si propone, **all'articolo 4**, in presenza di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d.patteggiamento) per ipotesi punite a titolo di delitto, di inserire nel nostro ordinamento giuridico, alla misura reale della confisca anche l'altro strumento di natura patrimoniale della c.d. "confisca per equivalente". Tale mezzo di ablazione dei beni del trasgressore è già previsto dall'articolo 322 ter c.p., che si aggiunge - come sopra detto - alla disciplina generale della confisca prevista dall'articolo 240 c.p., nel caso in cui non sia possibile congelare il bene o i beni specifici interessati, ma per una somma di denaro pari al valore dei medesimi.

Pertanto, tale norma ha carattere sostanziale e precettivo non implicando di per se stessa risvolti onerosi per il bilancio dello Stato; al contrario, la previsione normativa è tale da garantire maggiori introiti per la finanza pubblica nell'arco temporale di medio o lungo periodo, seppur allo stato non quantificabili.

La Convenzione si propone, altresì, di inserire la previsione di responsabilità per le suddette tipologie di reato da manipolazione delle competizioni sportive anche per le persone giuridiche a vantaggio delle quali hanno agito i rei (persone fisiche) in quanto titolari di incarichi formali all'interno delle relative organizzazioni. Tale responsabilità è estesa anche agli illeciti puniti a solo titolo di contravvenzione nonché per ipotesi di sanzioni amministrative. Questa specifica finalità è perseguita nella presente proposta di legge attraverso l'introduzione **dell'articolo 5**, disposizione che è tesa ad individuare la responsabilità penale delle organizzazioni criminali formate da numerose persone che concorrono, in modo diverso, direttamente o indirettamente alla commissione delle attività illecite. La norma, quindi, introduce il *comma terdecies all'articolo 25 del D.Lgvo n. 231 del 2001* relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di responsabilità giuridica". Pertanto, a seconda della tipologia di reato - se delittuoso o contravvenzionale - si applicano sanzioni pecuniarie differenti modulate secondo la gravità dell'illecito. *Al riguardo, si assicura anche rispetto a tale disposizione la neutralità degli effetti applicativi, non implicando la sua introduzione maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti



Roma, [data come da segnatura di protocollo]

All'Ufficio legislativo-finanze
Roma

Protocollo: [come da segnatura di protocollo]

Rif.:

Allegati:

OGGETTO: AC 4303 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Con riferimento alla *e-mail* del 16 ottobre 2017, si comunica che non si hanno osservazioni da formulare in merito al dossier redatto dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, relativo all'A.C. 4303.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
18 OTT. 2017
Prot. n. 1-5953

Vicedirettore
Dott. Alessandro Aronica

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E AFFARI LEGALI
UFFICIO NORMATIVA00153 Roma, via della Luce, 34A/bis – Telefono +39 0658672925 – Fax +39 0658573071 - e-mail: monopoli.legale@aams.it

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

16364



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VII

15 OTT. 2017

All' Ufficio del Coordinamento legislativo

E p.c.:
All' Ufficio Legislativo economia

Prot. n. 183962/2017
Prot. Entrata n. 183716/2017

Ufficio legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: Atto del Governo 461- Schema di decreto legislativo concernente revisione e integrazione del d.lgs. n. 171 del 2005 recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE – **Verifica delle quantificazioni**

Si fa riferimento alla verifica delle quantificazioni della Camera dei Deputati allo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 2017 e trasmesso al Parlamento per il parere di competenza.

In merito ai profili di quantificazione, il Servizio Bilancio dello Stato ritiene utile acquisire chiarimenti in merito ai seguenti articoli:

- **l'articolo 12** esclude l'accertamento inerente la regolarità contributiva degli armatori nella fase di dismissione della bandiera, ai sensi dell'articolo 15 della L. 413/1984, se dal registro di iscrizione non risulta il rilascio di ruolino di equipaggio all'unità. In proposito, si chiede di escludere che dal venir meno del predetto accertamento possa derivare una riduzione dei presidi a tutela dell'adempimento degli obblighi contributivi previsti.

Sul punto si rinvia agli elementi che potranno fornire il competente Ministero del lavoro e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

- **l'articolo 15** prevede che l'ufficio di iscrizione effettui il rinnovo della licenza di navigazione in 15 giorni anziché 20.

Sulla espressa conferma, richiesta dal Servizio Bilancio, che la nuova tempistica sia sostenibile per tutte le Capitanerie di porto interessate, si rinvia al competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

- **l'articolo 27** esclude che la rotazione dei marittimi a bordo sulle imbarcazioni oggetto di contratti di noleggio e appartenenti al medesimo armatore avvenga senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In merito, il Servizio Bilancio, pur rilevando che dalla disposizione non derivano effetti diretti sulla finanza pubblica, ritiene utile acquisire conferma che detta semplificazione amministrativa non sia atta a determinare eventuali comportamenti elusivi in materia di obblighi contributivi.

Sul punto si rinvia agli elementi che potrà fornire il competente Ministero del lavoro.

- **gli articoli da 35 a 42** modificano l'apparato sanzionatorio, anche prevedendo per alcune fattispecie l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto. A tal riguardo, si chiede di escludere che dall'attività di custodia dei mezzi sequestrati possano sorgere a carico delle amministrazioni competenti, oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.


In proposito, nel confermare l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate, si rinvia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per eventuali ulteriori elementi.

- **l'articolo 43** prevede che l'importo delle sanzioni sia ridotto del 30 per cento se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. In merito, il servizio Bilancio, chiede conferma che gli importi connessi al pagamento delle sanzioni non siano scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica e, in caso contrario, che la riduzione non incida sul gettito atteso.

Al riguardo, si rappresenta che le entrate derivanti da sanzioni sono scontate nei saldi di finanza pubblica per valori che risentono anche della difficoltà realizzativa delle stesse. La prevista riduzione del 30 per cento se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni, se da un lato comporta una riduzione dell'importo pagato da ciascun soggetto che aderisce, dall'altro permette l'acquisizione anche di pagamenti che nelle condizioni attuali avverrebbero con anni di ritardo o addirittura potrebbero non essere effettuati.

Inoltre, in osservanza al criterio di delega di cui al comma 2, lettera z) della legge n. 167 del 2015, nel provvedimento sono previste sanzioni più severe. Pertanto, si ritiene che la disposizione in esame non determini riduzioni del gettito attualmente previsto.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/987/CE. Atto n. 449.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

16987



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

- 6 OTT. 2017

1-5772

Roma, - 6 OTT. 2017

G-

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

Prot. N. 177229
Prot. Entrata N. 175211
Allegati:
Risposta a nota del:

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

e, p. c. All' Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il recepimento della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo. Nota di verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio della Camera.

Risulta iscritto all'ordine del giorno della Commissione Bilancio l'atto indicato in oggetto.

Al riguardo, relativamente a quanto rilevato dal medesimo Servizio nella nota indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si chiarisce che la norma di cui all'articolo 35, comma 8, fa riferimento alle attività di vigilanza previste dagli articoli 27, 29 e 30 del provvedimento in esame. Si conferma inoltre la possibilità per le amministrazioni interessate, alle quali in ogni caso si rinvia per ulteriori delucidazioni, di svolgere le attività di cui alla disposizione in parola nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

Quanto alle assicurazioni richieste in merito ad un eventuale incremento del numero delle ispezioni ed alla possibilità per l'amministrazione competente di effettuarle con le risorse disponibili a legislazione vigente, si fa rinvio agli elementi informativi che saranno resi dai soggetti pubblici interessati.

h

Infine, si conferma l' idoneità del meccanismo tariffario a coprire integralmente i costi delle attività cui afferiscono e si fa presente che non sussiste alcun problema di disallineamento temporale fra uscite ed entrate, in quanto la riscossione della tariffa è anteriore allo svolgimento dei compiti da parte delle amministrazioni interessate.



Il Ragioniere Generale dello Stato



2

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

UFFICIO LEGISLATIVO

A Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio legislativo economia

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio. Dossier Commissione Bilancio della Camera dei deputati.

Con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati relativamente allo schema di decreto richiamato in oggetto, si forniscono, per quanto di competenza, i seguenti elementi di risposta.


Per quanto riguarda la clausola di cui all'articolo 35, comma 8, si specifica che la stessa è riferita all'articolo 27 dello schema relativo alla vigilanza sul mercato, controllo e valutazione dei prodotti. Al riguardo, dall'esame delle attività previste dalle cogenti norme europee, si precisa che le stesse possono essere effettivamente svolte nell'ambito del limite di spesa previsto a legislazione vigente.

Quanto alle ulteriori attività non ricomprese nell'ambito della citata clausola, come ulteriore elemento circa il volume degli adempimenti attesi, si rappresenta che il picco di ispezioni relative all'anno 2016 non è indicativo di un incremento tendenziale del numero delle stesse, in quanto si è verificato esclusivamente per cause contingenti relative alla contemporanea scadenza della data anniversaria di rinnovo periodico di alcune certificazioni connesse con la MLC Convention. Già dal corrente anno, infatti, vi è una diminuzione delle ispezioni, e non vi sono conseguenti maggiori adempimenti. Si conferma, pertanto, l'idoneità delle risorse previste a legislazione vigente a fronteggiare gli adempimenti di cui allo schema di decreto.

Con riferimento alla predisposizione delle specifiche tariffe, calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio per lo svolgimento di alcune attività, si conferma l'idoneità del meccanismo tariffario a fornire effettiva copertura ai costi complessivi indicati, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale fra uscite ed

entrate. Le attività poste a carico dell'amministrazione, infatti, sono successive alla prova dell'avvenuto pagamento preventivo da parte degli armatori o di altro loro rappresentante legale. Si precisa, infine, che le attività poste a carico dell'amministrazione in materia di equipaggiamento marittimo non richiedono un maggiore investimento iniziale da recuperare nel corso del tempo, in quanto le stesse sono attività istituzionali già ordinariamente svolte e ricomprese nelle attività di ispezione al naviglio nazionale e comunitario.

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
CA Pietro Giuseppe Vella



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti di SOGEI, sulle problematiche relative alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA	88
---	----

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	88
7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	88
7-01355 Sanga: Interventi sulla disciplina relativa alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	89
7-01358 Sibia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	90

INTERROGAZIONI:

5-10764 L'Abbate: Chiarimenti circa le modalità di calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti (TARI)	93
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	94
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere formulata dal Relatore)</i>	104
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 458 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	94

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
AVVERTENZA	101

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 ottobre 2017.

Audizione informale dei rappresentanti di SOGEI, sulle problematiche relative alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi CASERO e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

Sull'ordine dei lavori.

Daniele PESCO (M5S) rileva come alcuni deputati del gruppo M5S siano componenti anche della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, la quale oggi è convocata a partire dalle ore 13, e non possano pertanto partecipare alla seduta odierna della Commissione Finanze.

Sandra SAVINO (FI-PdL), nel rilevare di essere componente, oltre che di questa Commissione, anche della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, chiede come si debba regolare nei casi, in questa fase piuttosto frequenti, nei quali vi sia contemporaneità tra gli orari di seduta di tali organi parlamentari.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in merito al tema sollevato dai deputati Pesco e Sandra Savino, rileva come la questione della contemporaneità degli orari di seduta degli organi parlamentari

si ponga per tutti i deputati che fanno parte di più Commissioni permanenti, o che fanno parte, oltre che di una Commissione permanente, anche di una o più Commissioni bicamerali. Al riguardo segnala come tale problematica non possa essere risulta dalla Presidenza della Commissione, ma possa certamente essere segnalata, anche dagli stessi gruppi parlamentari, in tutte le istanze parlamentari competenti.

7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che la risoluzione è stata illustrata nella precedente seduta di discussione.

Il Sottosegretario di Stato Pier Paolo BARETTA, nel ribadire la sua disponibilità a valutare senza alcuna preclusione l'atto di indirizzo, ricorda che nella precedente seduta di discussione i presentatori della risoluzione si erano riservati di fornire al Governo documentazione utile a chiarire meglio la portata della problematica da essa affrontata, in particolare per quanto riguarda i contratti di acquisto di titoli subordinati stipulati da molti risparmiatori con Banca Nuova, istituto di credito facente parte del gruppo Banca popolare di Vicenza.

Dino ALBERTI (M5S) si riserva, a nome del Gruppo M5S, di fornire ulteriori elementi di documentazione in merito alle tematiche affrontate dalla risoluzione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01355 Sanga: Interventi sulla disciplina relativa alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 10 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che la risoluzione è stata illustrata in occasione della precedente seduta di discussione. Invita quindi il rappresentante del Governo a esprimere la sua valutazione sull'atto di indirizzo.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva come la risoluzione in discussione tenga conto delle questioni emerse in materia nel corso degli ultimi due mesi, nonché delle risposte fornite dal Governo ad alcuni atti di sindacato ispettivo svolti nel corso delle ultime settimane, oltre che delle indicazioni prospettiche espresse dal Direttore dell'Agenzia delle entrate nel corso dell'audizione svoltasi ieri presso questa Commissione.

In particolare sottolinea come, nella risposta ad un'interrogazione a risposta immediata in materia, egli stesso aveva indicato il percorso che si è deciso di seguire per rispondere alla grave problematica emersa relativamente alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA. In proposito rileva come il Governo abbia provveduto in primo luogo a prorogare i termini di adempimento di tale obbligo di trasmissione, riservandosi inoltre di intervenire, in tempi molto rapidi, con una normativa di rango legislativo che preveda talune misure in merito.

In primo luogo si provvederà a qualificare come sperimentale la prima fase di applicazione dell'obbligo di trasmissione in via telematica di tali dati, escludendo pertanto l'applicazione delle previsioni sanzionatorie in caso di inadempimenti legati ai problemi di carattere informatico che si sono registrati.

In secondo luogo si intende intervenire, per il futuro, facendo in modo che la trasmissione telematica costituisca uno strumento utile a contrastare l'evasione fiscale, senza tuttavia accollare ai contribuenti e agli intermediari fiscali adempimenti eccessivamente gravosi.

In tale prospettiva si stabilirà che la periodicità nell'invio telematico dei dati non sia trimestrale ma più lunga, semplificando inoltre direttamente, in via normativa, i dati concernenti le fatture che è obbligatorio trasmettere, in considerazione del fatto che gli elementi fondamentali sono costituiti dalla partita IVA, dal codice fiscale e dall'ammontare dell'imponibile di imposta.

Ulteriormente, si provvederà a riprendere talune buone pratiche, ad esempio utilizzando lo strumento della fattura ripilogativa, del resto già previsto dalla normativa vigente per gli importi di minore ammontare, il quale consente di accorpate più fatture.

Esprime quindi una valutazione favorevole sulla risoluzione, che ritiene abbia opportunamente centrato le questioni in discussione.

Sandra SAVINO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione, rilevando come essa riprenda molti dei temi e delle soluzioni già evidenziati nell'interrogazione a risposta immediata a sua prima firma 5-12296, svolta il 28 settembre scorso presso questa Commissione.

Dino ALBERTI (M5S), nell'esprimere una valutazione sostanzialmente favorevole del gruppo M5S sulla risoluzione in discussione, ritiene tuttavia indispensabile che il Governo fornisca rassicurazioni circa il fatto che non si intende compiere alcun passo indietro rispetto all'obiettivo di estendere il più possibile lo strumento della fatturazione elettronica.

Sottolinea, infatti, come tutti i problemi emersi in sede di applicazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture IVA saranno superati quando sarà pienamente operativo il predetto meccanismo della fatturazione elettronica.

Alla luce di tali considerazioni, dichiara il voto favorevole del gruppo M5S sulla risoluzione.

Il Viceministro Luigi CASERO condivide le considerazioni espresse dal deputato Alberti, ritenendo che esse potrebbero suggerire un'integrazione del testo della risoluzione. Sottolinea, infatti, come, in prospettiva, gli attuali strumenti di trasmissione telematica saranno superati dal sistema della fatturazione elettronica, il quale costituisce, oltre che un importante elemento per il contrasto all'evasione fiscale, anche un potente fattore di semplificazione dell'intero sistema, fino al punto di ipotizzare la possibilità di eliminare gli stessi registri IVA.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), con riferimento al secondo impegno della risoluzione, che prevede di ripristinare la possibilità di accorpare fatture di piccolo importo, ai fini degli obblighi di trasmissione in via telematica, chiede di comprendere meglio cosa si intenda per invio cumulativo delle fatture.

Il Viceministro Luigi CASERO, in merito al quesito posto dal deputato Paglia, rileva come la fatturazione cumulativa, già prevista dalla normativa per importi inferiori a 300 euro, consenta di trasmettere solo il dato complessivo concernente più fatture, relative a ciascun cliente o fornitore. In proposito rileva come tale modalità non presenti particolari problematiche, in quanto consente comunque all'Amministrazione finanziaria di incrociare i dati trasmessi e di compiere pertanto tutti i controlli necessari al contrasto dei fenomeni evasivi in materia.

Giovanni SANGA (PD) rileva innanzitutto come sia emersa una larga condivisione politica sulla sua risoluzione, la quale può pertanto essere certamente posta in votazione nella seduta odierna.

Quanto alle considerazioni espresse nel corso della discussione, rileva come il secondo impegno dell'atto di indirizzo, il quale segnala l'opportunità di consentire

l'accorpamento di più fatture in un'unica trasmissione, si riferisca ad invii cumulativi al di sotto di una determinata soglia.

Fa inoltre presente come il quarto impegno della risoluzione sottolinei con forza l'obiettivo di compiere adeguati investimenti per diffondere ulteriormente la fatturazione elettronica e i pagamenti digitali.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) condivide, in linea generale, alcuni obiettivi di semplificazione indicati dalla risoluzione, ma sottolinea l'esigenza di circoscrivere in modo più chiaro e rigoroso la possibilità di procedere a invii cumulativi di più fatture, in quanto tale modalità potrebbe determinare inconvenienti e distorsioni. Non concorda pertanto con l'attuale formulazione dell'atto di indirizzo, sul quale esprime dunque il voto contrario del suo gruppo.

Giovanni SANGA (PD), in merito alle valutazioni espresse dal deputato Paglia, evidenzia come la normativa vigente già consenta di redigere fatture cumulative, per importi di minore ammontare, rilevando come tale possibilità risulti particolarmente importante per molti contribuenti, i quali si sono visti precludere tale opzione, dopo aver subito già gravi danni a seguito delle disfunzioni e del successivo blocco del sistema di trasmissione telematica delle fatture.

La Commissione approva la risoluzione n. 7-01355.

7-01358 Sibilìa: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 10 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che la risoluzione è stata illustrata

in occasione della precedente seduta di discussione. Invita quindi il rappresentante del Governo a esprimere la sua posizione sull'atto di indirizzo.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come la risoluzione riguardi alcuni aspetti applicativi del regime, introdotto dal 1° gennaio 2017 con il decreto – legge n. 193 del 2016, che ha previsto l'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA, definendo inoltre gli aspetti sanzionatori legati alla violazione del predetto obbligo di comunicazione.

In tale contesto l'atto di indirizzo ricorda che l'Agenzia delle entrate, chiarita la natura amministrativa-tributaria delle sanzioni introdotte in materia di comunicazione periodica dei dati ai fini IVA, ha affermato, con la risoluzione 104/E del 18 luglio 2017, l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso a dette fattispecie, salvo l'esistenza di una deroga normativa espressa, rilevando, tuttavia, come il predetto istituto del ravvedimento sia utilizzabile salvo la notifica di atti di accertamento.

Al riguardo, l'atto di indirizzo in discussione fa riferimento a una recente « iperattività » degli Uffici dell'Agenzia delle entrate, i quali stanno inoltrando ai contribuenti numerosi avvisi di irregolarità contenenti l'irrogazione di sanzioni per omessa, errata e incompleta trasmissione dei dati IVA, richiamando inoltre come tali avvisi avvertirebbero dell'impossibilità di beneficiare del ravvedimento, prevedendo la sola possibilità della riduzione della sanzione a 1/3.

In tale contesto, la risoluzione, pur riconoscendo la legittimità dell'azione dell'Agenzia delle entrate, rileva la necessità di un immediato intervento normativo volto a ovviare agli effetti distorsivi di dette disposizioni sull'istituto del ravvedimento operoso, al fine di non vanificare gli effetti favorevoli per i contribuenti.

A tale proposito, dopo aver acquisito gli elementi dell'Agenzia delle entrate, segnala

in primo luogo come la Relazione tecnica riferita all'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016 evidenzia che l'Italia si posiziona tra i Paesi UE con maggior *gap* IVA, il quale ammonta, nella media del periodo 2010-2014, a quasi 40 miliardi di euro, pari a circa il 30 per cento del gettito dovuto. Tale fenomeno è riconducibile a diverse cause, tra cui l'omesso versamento dell'IVA dichiarata, che concorrerebbe al *gap* IVA complessivo per circa 8,4 miliardi di euro relativamente all'anno di imposta 2012.

Ricorda quindi che, proprio per contrastare i fenomeni di omesso versamento dell'IVA dichiarata, l'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha introdotto, a decorrere dal 2017, al nuovo articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010, la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, prevedendo l'applicazione del controllo automatizzato di cui all'articolo 54-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indipendentemente dalle condizioni ivi dettate. La relazione tecnica stima un aumento di gettito ascrivibile all'effettuazione, nel medesimo anno 2017 dei controlli automatizzati sul versamento dell'IVA, relativi ai primi due trimestri del 2017.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha altresì previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, commi 634 e 635, della legge n. 190 del 2014, le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati.

Segnala quindi come, per consentire di contemperare le esigenze di celerità dell'effettuazione dei controlli con l'informazione preventiva ai contribuenti, l'Agenzia delle entrate, con apposite lettere, abbia informato i contribuenti delle incoerenze riscontrate, dando così la possibilità ai contribuenti di segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, oppure, in caso di pagamenti

eseguiti indicando un codice tributo e/o un anno di riferimento errati, di chiedere la correzione dei relativi modelli F24.

Nelle suddette lettere è espressamente precisato che, se i versamenti non sono stati eseguiti, il contribuente può regolarizzare le violazioni avvalendosi del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, pagando l'imposta dovuta, i relativi interessi legali e la sanzione per omesso o tardivo versamento, in misura ridotta, e che, se provvederà tempestivamente, eviterà di pagare le maggiori sanzioni che saranno applicate a seguito del controllo automatizzato effettuato sulla « Comunicazione liquidazioni periodiche IVA » ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Ciò premesso, come richiamato anche nella citata risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017, ricorda che il legislatore ha previsto, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture, l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

Rammenta inoltre che il legislatore, all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997, ha anche disposto la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della medesima sanzione se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Rileva altresì come, in assenza di una deroga espressa, alla descritta disciplina sanzionatoria sia applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'arti-

colo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 che, per espresso dettato del comma 1-ter della stessa disposizione, è comunque impedito dalla « notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ».

Evidenzia quindi come ciò risponda all'evidente *ratio* di consentire il ravvedimento – nel medesimo termine fissato all'Amministrazione finanziaria per procedere ai controlli (termini fissati dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) – senza tuttavia che questo impedisca i controlli stessi.

Non reputa quindi si possa ritenere che, ad accertamento avvenuto, i contribuenti possano comunque ravvedersi senza alcuna conseguenza.

Ciò non solo per l'ovvio effetto sull'istituto, il cui utilizzo spontaneo sarebbe fortemente ridotto, ma per l'equanime trattamento dei medesimi contribuenti, in particolar modo di coloro che adempiono regolarmente alle proprie obbligazioni tributarie, ovvero si ravvedono senza l'intervento dell'Amministrazione finanziaria.

Le considerazioni sopra esposte valgono, a maggior ragione, nel caso prospettato, dove, come indicato nei punti 4.1) e 4.3) del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 58793 del 27 marzo 2017 « I dati che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi IVA nella sezione *Consultazione* dell'area autenticata dell'interfaccia *web* « Fatture e Corrispettivi » secondo l'allegato al presente provvedimento « *Modalità di consultazione dei dati* » » e « Le informazioni relative alle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all'importo dell'IVA da versare, indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica, sono rese disponibili nel *Cassetto fiscale* e nella sezione *Consultazione*

dell'area autenticata dell'interfaccia web « Fatture e Corrispettivi », nel sito internet dell'Agenzia delle entrate ».

Ritiene pertanto che da tali elementi derivi, *ictu oculi*, che i soggetti coinvolti sono resi edotti delle discrasie riscontrate in tempo utile per ravvedersi.

Segnala inoltre come la sanzione irrogata, alla luce di quanto esposto nella risoluzione in discussione, non è quella propria dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (come sopra richiamato, da euro 500 ad euro 2.000 ridotta alla metà, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge), ma quella dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 471, in base al quale « Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuali, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato ».

Nel caso di specie, dunque, rileva come non si tratti di omessi/errati invii di dati, ma di mancati versamenti di somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici – effettuati ai sensi dei citati articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – risultano dovute e saranno iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, salvo pagamento entro 30 giorni, eventualità nella quale, peraltro, « l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione », ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 18 ottobre 2017 — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.15.

5-10764 L'Abbate: Chiarimenti circa le modalità di calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti (TARI).

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titoli nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, che conferma le valutazioni da lui già compiute in merito alla tematica posta dalla sua interrogazione. In tale contesto rileva tuttavia come il problema sia che molti comuni applicano illegittimamente la quota variabile della tariffa rifiuti su tutte le pertinenze, ritenendo quindi necessario che il Ministero dell'economia e delle finanze dirami quanto prima una circolare che chiarisca in modo definitivo la questione, in quanto continuare ad applicare in modo errato la tariffa determinerebbe l'insorgere di un contenzioso molto ampio in materia.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA dichiara che il Governo provvederà a comunicare all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) il contenuto della risposta fornita all'interrogazione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. –

Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

Atto n. 454.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento.

Sebastiano BARBANTI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 2*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

Atto n. 458

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 4 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento, il relatore, Boccadutri, ha illustrato il contenuto dello schema di decreto legislativo.

Informa inoltre che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento.

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo, raccogliendo anche alcuni spunti emersi nell'ambito delle audizioni svolte nel quadro dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo in corso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare la prossima settimana.

La seduta termina alle 15.25

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.25.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive.

C. 4303 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere

alle Commissioni riunite II Giustizia e III Affari esteri, il disegno di legge C. 4303, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Rileva preliminarmente come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive sia finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, coinvolgendo tutte le parti interessate a tale obiettivo, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive. Attesa la dimensione transnazionale del fenomeno, la Convenzione è stata aperta alla firma non solo dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, ma anche degli Stati aderenti alla Convenzione culturale europea, degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione o che godano dello *status* di osservatore presso il Consiglio d'Europa. A oggi, la Convenzione è stata firmata da 31 dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa (l'Italia ha firmato il 7 aprile 2016). Come stabilito dall'articolo 32, paragrafo 4, della Convenzione, essa entrerà in vigore decorsi tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche.

La Convenzione è incentrata sui temi della corruzione nelle manifestazioni sportive e della cooperazione in ambito sportivo su scala europea.

Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica viene sottolineato infatti come la crescente commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica abbiano favorito, dagli ultimi due decenni, un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi e incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite. Due fenomeni peculiari sono venuti in rilievo in tale contesto: il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse disponibili, a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti, che favorisce la diffusione di scommesse più facili da influenzare e di forme di manipolazione più

difficili da scoprire; lo sviluppo di un consistente mercato illegale capace di offrire margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali che dalla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse traggono enormi ricavi riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita.

In tale quadro la Convenzione in esame rappresenta uno strumento *ad hoc* in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

Passando al contenuto del testo della Convenzione, esso si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi: il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 3, individua lo scopo, i principi guida e le definizioni; il Capo II, composto dagli articoli da 4 a 11, riguarda la prevenzione, cooperazione e altre misure; il Capo III, composto dagli articoli da 12 a 14, regola lo scambio di informazioni; il Capo IV, composto dagli articoli da 15 a 18, riguarda il diritto penale sostanziale e la cooperazione in materia di applicazione della normativa; il Capo V, composto dagli articoli da 19 a 21, regola la giurisdizione, la procedura penale e le misure di applicazione della normativa; il Capo VI, composto dagli articoli da 22 a 25, riguarda le sanzioni e misure; il Capo VII, composto dagli articoli da 26 a 28, disciplina la cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti; il Capo VIII, composto dagli articoli da 29 a 31, si occupa della verifica dell'attuazione della Convenzione; il Capo IX, composto dagli articoli da 32 a 41, reca le disposizioni finali.

Illustra quindi l'articolo 1, il quale individua lo scopo della Convenzione e i suoi obiettivi principali. Quanto al primo, esso consiste nel combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport, in conformità al principio dell'autonomia del medesimo.

A tal fine, gli obiettivi della Convenzione consistono nella prevenzione, identificazione e applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad ogni livello territoriale

delle manifestazioni sportive, e nella promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e quelle coinvolte nelle scommesse, a livello internazionale e nazionale, contro tale fenomeno.

L'articolo 2 indica i principi guida ai quali deve ispirarsi la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, i quali sono costituiti dai diritti dell'uomo, dalle regole di legalità e di proporzionalità, dalla protezione della vita privata e dei dati personali.

L'articolo 3 reca le definizioni dei termini ricorrenti nella Convenzione.

L'articolo 4 indica gli strumenti di coordinamento interno che devono essere adottati dalle Parti, mentre l'articolo 5 riguarda la valutazione e gestione dei rischi associati alla manipolazione delle competizioni sportive.

L'articolo 6 sollecita le Parti a incoraggiare educazione e sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

L'articolo 7 indica le misure concernenti le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni, incoraggiati dalle Parti ad adottare ed attuare principi di buona *governance* e misure che combattano la manipolazione delle competizioni sportive.

L'articolo 8 prevede che ciascuna Parte adotti le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare la trasparenza dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle organizzazioni sportive, stabilendo, altresì, la possibilità che tale finanziamento possa essere in tutto o in parte ritirato quando l'organizzazione sportiva non applichi in modo efficace i regolamenti sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli da 9 a 12.

In particolare l'articolo 9 prevede che ciascuna Parte è tenuta ad identificare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, una o più autorità responsabili dell'attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell'applicazione delle

pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse.

Tra tali misure segnala:

il tempestivo scambio di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali su scommesse illegali, irregolari o sospette;

la limitazione dell'offerta di scommesse sportive, previa consultazione con le organizzazioni sportive nazionali e gli operatori delle scommesse sportive, in particolare escludendo le competizioni riservate ai minori di 18 anni e le competizioni le cui condizioni organizzative e i cui risultati siano inadeguati;

la diffusione anticipata di informazioni sui tipi di scommesse sportive agli organizzatori di competizioni, a sostegno dei loro sforzi volti a individuare i rischi di manipolazione sportiva;

il ricorso sistematico in tale ambito a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità dei flussi di denaro che superino una determinata soglia stabilita dalle Parti;

meccanismi di collaborazione tra le organizzazioni per impedire alle Parti interessate alla competizione di scommettere su competizioni sportive che violano le regole sportive o la legislazione;

la sospensione delle competizioni che siano oggetto di segnalazione.

L'articolo 10 contiene invece misure riguardanti gli operatori di scommesse sportive.

In particolare il paragrafo 1 stabilisce che ciascuna Parte adotta le misure necessarie a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive, limitando:

a) le scommesse sui propri prodotti da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nell'offerta di scommesse sportive;

b) l'abuso di posizione da parte di uno *sponsor* o proprietario di un'organizzazione sportiva al fine di facilitare la manipolazione di una competizione o l'abuso di informazioni privilegiate;

c) il coinvolgimento delle parti interessate alla competizione nella compilazione delle quotazioni delle scommesse;

d) la possibilità, per ciascun operatore di scommesse sportive che controlli un organizzatore di competizioni o che ne sia controllato, di offrire scommesse sulla competizione alla quale tale organizzatore di competizioni partecipa.

In tale ambito il paragrafo 2 stabiliscono che le Parti incoraggino gli operatori delle scommesse a sensibilizzare i proprietari e i dipendenti circa le conseguenze della manipolazione delle competizioni sportive e alla relativa attività di contrasto mediante educazione e formazione, mentre il paragrafo 3 prevede che ciascuna Parte adotti tutte le misure necessarie a obbligare gli operatori delle scommesse a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette.

L'articolo 11 fa carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali.

A tal fine l'articolo indica talune ipotesi, quali:

il blocco o la limitazione diretta o indiretta dell'accesso agli operatori di scommesse illegali che agiscono da remoto e la chiusura degli operatori stessi;

il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori;

il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività;

la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali.

L'articolo 12 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le

organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse, prevedendo in particolare che ciascuna Parte, al fine di facilitare lo scambio di informazioni, si impegna a istituire meccanismi per la condivisione delle informazioni qualora essere possano essere utili ai fini della valutazione del rischio, come esplicitato all'articolo 5 della Convenzione, segnatamente attraverso la condivisione tempestiva con gli organizzatori di competizioni, contestualmente all'avvio o allo svolgimento di indagini e procedimenti relativi alla manipolazione di competizioni sportive.

L'articolo 13 pone in capo alle Parti l'identificazione di una Piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive.

Ai sensi del paragrafo 1, la piattaforma nazionale dovrà fungere da centro di informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate. Essa si occuperà, inoltre:

di coordinare la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; di ricevere, centralizzare e analizzare le informazioni relative a scommesse « atipiche » e sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio degli Stati Parte, emettendo, se del caso, gli opportuni « allerta »;

di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili infrazioni delle norme indicate dalla Convenzione stessa;

di cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali degli altri Stati.

L'articolo 14 riguarda le misure di protezione dei dati personali.

Gli articoli da 15 a 18 contengono previsioni in tema di diritto penale sostanziale, ispirate all'esigenza che la manipolazione delle competizioni sportive sia espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati parte, così da poter essere punita in modo adeguato.

Al riguardo, nella relazione illustrativa viene segnalato che il testo della Convenzione non contiene una fattispecie di reato *ad hoc*, ma si limita a ricondurre le condotte di manipolazione alle ipotesi di estorsione, corruzione o truffa come disciplinate dagli ordinamenti nazionali.

Ai sensi dell'articolo 15 ciascuna Parte deve assicurarsi che la propria legislazione nazionale consenta la sanzione penale della manipolazione delle competizioni sportive che implichi pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente, quali definite nel proprio ordinamento interno.

Ancora con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 16, contenente norme in tema di riciclaggio dei proventi dei reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive.

In tale ambito al paragrafo 1 viene stabilito che ciascuna Parte attribuisce il carattere di reato, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, ai comportamenti menzionati dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 2005, nonché ai reati previsti dalle Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (del 2000) e contro la corruzione (del 2003) qualora il reato sottostante che genera i profitti sia uno di quelli previsti agli articoli 15 e 17 della Convenzione in esame e in ogni caso qualora si tratti di corruzione, estorsione e frode.

Al riguardo il paragrafo 3 prevede che ciascuna Parte valuta se includere la manipolazione di competizioni sportive nel suo quadro di prevenzione del riciclaggio del denaro, prescrivendo che gli operatori delle scommesse sportive operino con la dovuta diligenza nei confronti della clientela, della conservazione dei documenti e degli obblighi di segnalazione.

In tale ambito l'articolo 17 prevede che le Parti adottino le necessarie misure legislative o di altra natura per attribuire il carattere di reato nel rispettivo ordinamento giuridico alla complicità e al favo-

reggiamento intenzionali nella commissione di uno dei reati contemplati all'articolo 15 della Convenzione.

L'articolo 18 reca norme sulla responsabilità delle persone giuridiche, stabilendo che le Parti devono adottare misure legislative o di altra natura per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di reati di cui agli articoli da 15 a 17, se commessi a loro vantaggio da persona fisica che agisca individualmente o in qualità di membro di un organo della persona giuridica, che eserciti un ruolo direttivo all'interno della stessa persona giuridica.

L'articolo 19 contiene la previsione dei criteri sulla base dei quali gli Stati parte sono tenuti a stabilire la competenza giurisdizionale rispetto ai reati di cui agli articoli da 15 a 17.

Con l'articolo 20 viene riconosciuta agli Stati parte la possibilità di ottenere, nel corso delle indagini relative ai reati previsti dagli articoli da 15 a 17, la conservazione rapida dei dati informatici raccolti, la conservazione e la divulgazione rapide del traffico dei dati; quella di emettere ordini, di procedere a perquisizioni e sequestri di dati informatici, nonché di raccogliere in tempo reale i dati relativi al traffico e l'intercettazione del loro contenuto.

In ogni caso, tali operazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle norme interne e di quelle internazionali relative alla protezione dei dati personali, in linea con quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione.

L'articolo 21 contempla l'adozione, da parte degli Stati parte, di misure idonee ad assicurare sul piano interno l'efficace protezione di informatori, testimoni e loro familiari.

Con l'articolo 22 è fatto carico alle Parti di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli da 15 a 17 della Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese quelle pecuniarie e quelle privative della libertà personale che possono dare luogo

ad estradizione, in base a quanto previsto dalle rispettive legislazioni domestiche.

L'articolo 23 riguarda l'applicazione di sanzioni alle persone giuridiche; nel novero di tali misure rientrano, oltre alle sanzioni pecuniarie, forme di interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio di un'attività commerciale, la sorveglianza giudiziaria e la liquidazione giudiziaria.

L'articolo 24 riguarda l'obbligo per le Parti di adottare sanzioni di natura amministrativa, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

L'articolo 25 stabilisce che le Parti prendano misure legislative o di altra natura per permettere misure di sequestro e di confisca di merci, documenti e proventi dei reati previsti dagli articoli da 15 a 17.

Gli articoli da 26 a 28 sono dedicati alla cooperazione internazionale giudiziaria.

In particolare l'articolo 26 stabilisce che gli Stati Parte cooperino tra loro nella misura più ampia possibile a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti, oltre che in tema di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, in base ai trattati internazionali, regionali e bilaterali applicabili. La relazione illustrativa sottolinea, a tale riguardo, che con la Convenzione non si è inteso creare un regime di assistenza differenziato, in quanto già esiste un quadro normativo da tempo delineato dal Consiglio d'Europa efficacemente applicabile anche alla cooperazione per i reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive.

Gli articoli 27 e 28 sono dedicati rispettivamente alle altre misure di cooperazione internazionale in materia di prevenzione e alla cooperazione internazionale con le organizzazioni sportive internazionali.

L'articolo 29 riguarda la trasmissione, da parte degli Stati Parte, al Segretario generale del Consiglio d'Europa delle informazioni sulle misure adottate per dare attuazione alla Convenzione.

Ai sensi dell'articolo 30 viene istituito un Comitato di *follow-up* della Conven-

zione, costituito dai rappresentanti delle Parti, ciascuna delle quali ha a disposizione un voto.

Le funzioni del Comitato, responsabile della verifica dell'attuazione della Convenzione, sono individuate dall'articolo 31: all'organismo è riconosciuta, tra l'altro, la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti, sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive.

Per quanto riguarda le disposizioni finali, gli articoli da 32 a 41 disciplinano rispettivamente gli effetti della Convenzione.

In particolare l'articolo 32 regola la firma e l'entrata in vigore della Convenzione, che, ai sensi del paragrafo 4, avverrà decorsi tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche, mentre l'articolo 33 disciplina i rapporti con altri strumenti internazionali, prevedendo che la Convenzione non pregiudica diritti e obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali attinenti a oggetti specifici, e precisando che la Convenzione medesima integra i trattati multilaterali o bilaterali applicabili tra le Parti, con esplicito riferimento alle disposizioni: della Convenzione europea di estradizione di Parigi; della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale di Strasburgo; della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato di Strasburgo; della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo di Varsavia.

L'articolo 34 riguarda invece le condizioni e le garanzie che ciascuna Parte deve assicurare nell'attuazione e applicazione dei poteri e delle procedure indicati da Capi a II a VII della Convenzione; l'articolo 35 prevede che ciascuno Stato o l'Unione europea possano specificare il o i territori cui si applica la Convenzione; l'articolo 36, reca la cosiddetta « clausola federale », in base alla quale gli Stati federali possono riservarsi di onorare gli impegni assunti ai sensi dei capi II, IV, V

e VI della Convenzione, nella misura in cui essi siano compatibili con i principi che regolano i rapporti tra lo Stato e gli Stati membri dell'entità federale; l'articolo 37 reca il regime delle riserve che ciascuno Stato può apporre al momento della ratifica della Convenzione; l'articolo 38 disciplina le modalità per apportare eventuali modifiche alla Convenzione; l'articolo 39 indica le modalità di risoluzione delle controversie, che sono rimesse al negoziato, alla conciliazione o all'arbitrato; l'articolo 40 regola la denuncia della Convenzione, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa, mentre l'articolo 41 disciplina le modalità di notifica della Convenzione stessa.

Passando quindi a illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 7 articoli, gli articoli 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. In particolare, per quanto riguarda l'esecuzione, l'obbligo è stabilito a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, prevista dal citato articolo 32, paragrafo 4, della Convenzione.

Gli articoli da 3 a 5 introducono invece disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Si tratta in primo luogo dell'individuazione dell'autorità nazionale responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l'applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione, che l'articolo 3 del disegno di legge indica nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla quale, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale.

Sempre con riferimento alle norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni contenute nella Convenzione, l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione, inserisce nella legge n. 401

del 1989 (recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) un nuovo articolo 5-bis, il quale prevede la confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

In tale ambito segnala, per i profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 5 del disegno di legge, il quale, al comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti, un nuovo articolo 25-duodecies, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all'articolo 23 della Convenzione.

In particolare, il nuovo articolo 25-duodecies prevede specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei predetti reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite, stabilendo che all'ente si applichino le seguenti sanzioni:

a) in caso di commissione di delitti, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a un massimo di 500 quote;

b) in caso di contravvenzioni, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a un massimo di 260 quote.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 5 del disegno di legge prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o

servizi), per una durata non inferiore a un anno.

Come spiegato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge, le restanti parti della Convenzione non necessitano invece di misure adeguamento della disciplina italiana, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989.

L'articolo 6 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che alle disposizioni della legge di ratifica si dia attuazione con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già

prevista per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-01342 Paglia: Misure a tutela dei lavoratori coinvolti dalla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza.

7-01353 Giacomoni: Rafforzamento delle misure agevolative in favore di investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR).

ALLEGATO 1

5-10764 L'Abbate: Chiarimenti circa le modalità di calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti (TARI)**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti, premettono che:

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, all'articolo 5 illustra il « Calcolo della tariffa per le utenze domestiche », rimandando al punto 4.2 dell'allegato 1 dello stesso decreto elativo al « Calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche »;

il prototipo di « Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) », all'articolo 16 disciplina le « tariffe per le utenze domestiche »;

l'articolo del *Sole24Ore* del 4 dicembre 2014 dal titolo « Tari, spazio per riduzione se c'è un disservizio », parla di « errori commessi dagli enti, per esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze [...] La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l'utenza domestica riferita alla medesima famiglia »;

Ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere se la quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione, ad esempio per una utenza domestica, pur se questa risulti costituita da più superfici.

La problematica sollevata è tesa, in particolare, ad evidenziare che in situazioni simili a quelle riportate nell'articolo sopra citato-ossia di una superficie complessiva di 150 mq. di cui 100 mq. relativi all'appartamento, 30 mq.al garage e 20 mq. alla cantina, e di un nucleo familiare di 4 persone – i comuni talvolta moltiplicano la quota variabile sia in relazione all'appartamento che alle due pertinenze, determinando una tariffa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superficie totale.

Al riguardo, sentiti gli Uffici interessati, occorre osservare che dalla lettura del punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche, non si ricava la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all'appartamento che per le pertinenze.

Il punto 3 del predetto allegato 1, infatti, nel disciplinare la suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile, prevede che « la parte variabile ΣTV , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza ».

Pertanto, da tale disposizione si può far discendere che se una singola utenza è composta – riprendendo ancora una volta il precedente esempio – da un appartamento, un garage e una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso *modus operandi* da parte dei comuni non trova alcun supporto normativo.

Vale, inoltre, la pena di richiamare quanto indicato nell'articolo 17, comma 4, del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI – in ordine agli occupanti le utenze domestiche.

Tale comma, infatti, precisa che «Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche».

La richiamata norma regolamentare prende in considerazione un caso particolare, in relazione al quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al numero di

occupanti da considerare ai fini del calcolo della tariffa, prevedendo la facoltà di considerare le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotti da un occupante persona fisica, alla stregua di utenze domestiche con un solo occupante, nel caso in cui tali immobili siano situati in un comune nel quale il conduttore persona fisica non abbia anche la propria utenza abitativa.

Da tale eccezione si deve quindi ricavare la regola generale, applicabile al caso prospettato nell'interrogazione di che trattasi, secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (Atto n. 454)

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF, *European Long-Term Investment Funds*) (Atto del Governo n. 454);

evidenziato come lo schema di decreto adegui in particolare il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, alle disposizioni del citato regolamento n. 2015/760;

rilevato come il regolamento di cui lo schema di decreto dispone l'attuazione intenda favorire la piena e corretta operatività dei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), i quali possono svolgere una funzione fondamentale per stimolare gli investimenti a lungo termine nell'economia reale, creando fonti europee di finanziamento *ad hoc*, che possano essere utilizzate per alimentare progetti infrastrutturali di varia natura o per progetti volti alla crescita delle PMI;

segnalato inoltre come il predetto regolamento si inserisca in un tessuto normativo europeo particolarmente ampio e articolato, che disciplina numerose forme di gestione collettiva del risparmio, ovvero i fondi istituiti, gestiti e commercializzati nell'UE e i relativi gestori, in un

contesto complessivo che intende rendere sempre più ampio, stabile e integrato il mercato finanziario europeo;

evidenziato come il provvedimento intenda altresì perseguire ulteriori obiettivi di rilievo strategico generali, quali, segnatamente, garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, anche attraverso la prevenzione dei conflitti di interessi, la fissazione di stringenti obblighi di trasparenza, la definizione di specifiche limitazioni alle attività collaterali che gli ELTIF possono intraprendere e l'introduzione di precise norme in materia di composizione e diversificazione del portafoglio, nonché assicurare un adeguato livello di tutela della stabilità finanziaria;

rilevato come l'intervento normativo realizzato complessivamente in ambito europeo e domestico attribuisca, in tale prospettiva, competenze e poteri di autorizzazione, vigilanza e indagine alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze stabilite dal TUF, riconoscendo alle medesime Autorità il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, affidando altresì all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il compito di tenere un registro pubblico centrale in cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati, il relativo gestore e la relativa autorità competente, e assicurando il coordinamento delle nuove norme con le altre disposizioni nazionali vigenti;

rilevato come, in tale prospettiva, lo schema di decreto rafforzi il quadro sanzionatorio vigente, estendendo agli ELTIF l'applicabilità delle sanzioni amministrative già previste dal TUF, segnatamente in tema di abuso della denominazione di ELTIF, in caso di violazioni delle norme del regolamento da parte dei gestori e dei depositari, nonché per l'inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate in materia dall'ESMA;

sottolineata la necessità di operare il sollecito adeguamento del tessuto normativo nazionale alle norme del predetto regolamento n. 2015/760, il quale è direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal 9 dicembre 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin (*Seguito dell'esame e rinvio*) 106

Sull'ordine dei lavori 109

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese (*Seguito esame e rinvio*) 109

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 462 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 110

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) . 110

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Nuovo testo C. 2182 Della Valle e abb (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 110

ALLEGATO (*Parere approvato*) 111

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Nel passare all'esame degli emendamenti, avverte che ai sensi di Regolamento, per chiarezza delle votazioni e se non vi sono obiezioni, si procederà anche a votazioni sintetiche e per principi, tali per cui, respinto un emendamento cui può attribuirsi valore di principio comune ad altre proposte emendative, queste ultime si intenderanno respinte a loro volta. Avverte che, come da prassi, non saranno messi ai voti gli emendamenti meramente formali.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Antimo CESARO esprime parere conforme.

Maurizio BIANCONI (Misto) preannuncia la sua contrarietà al provvedimento in discussione, poiché esso reca troppe deleghe legislative. La delegazione del potere di legiferare gli ricorda prerogative regie ormai superate. Ha già presentato una proposta di legge costituzionale volta a sopprimere la possibilità della delegazione legislativa.

Chiara DI BENEDETTO (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva che molti di essi riguardano il divieto dell'impiego di animali nei circhi. Rispetto a questa materia, confida nella disponibilità del Governo a prendere un impegno vincolante che non sia limitato al semplice superamento graduale del loro utilizzo. Si tratta, a suo avviso, di una battaglia civile e non politica. Il suo gruppo non ritirerà gli emendamenti che – ove respinti – saranno ripresentati in Assemblea.

Il sottosegretario Antimo CESARO, rispondendo alla deputata Di Benedetto, specifica che nella disposizione in questione si è cercato di individuare la formula più adatta per venire incontro alle numerose richieste pervenute, nel senso

espresso dalla deputata, che riguardano un tema molto sensibile. Sottolinea che il concetto di gradualità è stato introdotto per tenere conto della necessaria ricollocazione degli animali che deve essere intesa non solo in termini numerici ma anche qualitativi, al fine di assicurare loro un'esistenza dignitosa. Conclude affermando che gli eventuali ordini del giorno saranno valutati con molta attenzione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, passa ai voti. Poiché non ci sono interventi per dichiarazione di voto, mette in votazione l'emendamento Bechis 1.2.

La Commissione lo respinge.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che metterà ai voti l'emendamento Battelli 1.3, inerente alla liberalizzazione dell'intermediazione del diritto d'autore, respinto il quale si intenderanno compresi nella reiezione gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

La Commissione lo respinge.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che metterà ai voti l'emendamento Bechis 1.4, inerente alla musica popolare e amatoriale, respinto il quale si intenderà respinto anche l'emendamento 1.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bechis 1.4, Panarale 1.5, Borghesi 1.6, Palmieri 1.8, Borghesi 1.9 e Di Benedetto 1.11.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che si intende decaduto l'emendamento Galgano 1.12.

La Commissione respinge gli emendamenti Bechis 1.13 e Di Benedetto 2.1. Indi la presidente Flavia PICCOLI NARDELLI avvisa che l'emendamento Gagnarli 2.98 è relativo al divieto di uso di animali negli spettacoli dal vivo e che la relativa reiezione comporterà la reiezione degli emendamenti 2.68 e 2.69.

La Commissione lo respinge. Indi respinge altresì l'emendamento Borghesi 2.5 nonché gli identici emendamenti Pannarale 2.6 e Borghesi 2.7.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL-POS) sottoscrive l'emendamento Nicchi 2.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Nicchi 2.8 (analogo per principio all'emendamento 2.9, che quindi non viene posto in votazione), gli identici emendamenti Giancarlo Giordano 2.10 e Nicchi 2.11, gli identici emendamenti Bossa 2.12 e Giancarlo Giordano 2.13, gli emendamenti Giancarlo Giordano 2.14, Di Benedetto 2.16, Giancarlo Giordano 2.17, Di Benedetto 2.18, Bechis 2.19, Giancarlo Giordano 2.20 e 2.21, Borghesi 2.22, Giancarlo Giordano 2.23 e Palmieri 2.24.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Di Benedetto 2.25 è volto ad introdurre un nuovo oggetto di delega, inerente alla liberalizzazione dell'intermediazione del diritto d'autore, e che pertanto la sua reiezione comporterà la reiezione degli emendamenti 2.26, 2.27 e 2.28.

La Commissione lo respinge.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pone ai voti l'emendamento Giancarlo Giordano 2.29, volto a precisare meglio i principi e i criteri direttivi della delegazione legislativa in materia di fondazioni lirico sinfoniche, di modo che la sua reiezione comporterà quella degli identici emendamenti 2.30 e 2.31.

La Commissione lo respinge e, con distinta votazione, respinge gli emendamenti Di Benedetto 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36 e 2.37, nonché gli emendamenti Giancarlo Giordano 2.38, Pannarale 2.39, 2.40, 2.41 e 2.42, Battelli 2.43 e 2.44, Giancarlo Giordano 2.45, Bechis 2.46, gli identici emendamenti Bossa 2.47 e Giancarlo Giordano 2.48, gli identici emendamenti Nicchi 2.49 e Giancarlo Giordano 2.50, l'emen-

damento Giancarlo Giordano 2.51, gli identici emendamenti Borghesi 2.52 e Giancarlo Giordano 2.53, l'emendamento Di Benedetto 2.54, gli identici emendamenti Borghesi 2.55 e Palmieri 2.56, gli emendamenti Giancarlo Giordano 2.57, 2.58, 2.59 e 2.60.

Bruno MURGIA (FdI-AN) illustra il suo emendamento 2.61 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Murgia 2.61, Pannarale 2.62, Borghesi 2.63, Brignone 2.64, Borghesi 2.65 e Murgia 2.66.

Bruno MURGIA (FdI-AN) illustra il suo emendamento 2.70 e ne raccomanda l'approvazione, in quanto volto a operare una distinzione tra le specie di animali utilizzate nei circhi. Sottolinea, inoltre, che non è sempre vero che essi vengono maltrattati.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Murgia 2.70, ritenendo che, a prescindere dalla questione dei maltrattamenti, gli animali non debbano essere in nessun caso utilizzati a fini ricreativi e di divertimento, poiché ciò significa mortificarli e privarli di ogni dignità.

La Commissione lo respinge.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non porrà ai voti l'emendamento 2.71 perché meramente formale e avverte che considererà comprensivo del medesimo principio gli emendamenti 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.77, 2.78, 2.80, 2.83, 2.84, 2.85 e 2.86.

La Commissione respinge l'emendamento Gagnarli 2.72.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL-POS) sottoscrive gli emendamenti Nicchi 2.76 e 2.79.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicchi 2.76 e 2.79, Murgia 2.82 e Gagnarli 2.87.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL-POS) sottoscrive l'emendamento Ricciatti 2.81.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ricciatti 2.81, gli emendamenti Pannarale 2.88 e 2.89, gli identici emendamenti Borghesi 2.90 e Pannarale 2.91, gli emendamenti Palmieri 2.92, Pannarale 2.93, Palmieri 2.94, Pannarale 2.95, Di Benedetto 2.96 e Palmieri 2.97.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pannarale 3.1 e Borghesi 3.2, l'emendamento Di Benedetto 3.3, gli identici emendamenti Borghesi 3.4 e Giancarlo Giordano 3.5, gli emendamenti Di Benedetto 3.6 e 3.7, Palmieri 3.8, gli identici emendamenti Palmieri 3.9, Giancarlo Giordano 3.10 e Borghesi 3.11, gli emendamenti Di Benedetto 3.12 e 3.13, indi con ulteriori distinte votazioni, respinge l'emendamento Palmieri 4.1 e l'articolo aggiuntivo Vacca 6.01.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che il testo verrà inviato alle Commissioni in sede consultiva per i pareri di competenza.

Sull'ordine dei lavori.

Luigi GALLO (M5S) propone di svolgere l'audizione del Direttore generale del « Grande progetto Pompei » al fine di conoscere lo stato di avanzamento dell'attuazione delle proposte a suo tempo formulate in ordine al sito.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, sottoporrà la richiesta all'attenzione del Ufficio di presidenza. Nessun altro chie-

dendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

Vanna IORI (PD) sottolinea alcuni profili critici del testo unificato. In particolare, ritiene che debbano essere meglio chiariti i concetti di educazione socio-affettiva, di differenza e di uguaglianza affrontati nel provvedimento. Trova che il testo attuale sia ancora troppo vago e privo di misure concrete.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL-POS) condivide le considerazioni della collega Iori sul testo, che ricorda essere una difficile sintesi tra le molteplici proposte di legge presentate e i diversi punti di vista emersi in sede di comitato ristretto. Ricorda, tra questi, le differenti opinioni in merito all'inserimento di un'ora di educazione sentimentale nei programmi scolastici. Ritiene, tuttavia, che si debba fare tesoro del prezioso lavoro svolto, che potrà essere ulteriormente sviluppato attraverso l'attività emendativa. A tale proposito, chiede ancora che venga fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

Maria MARZANA (M5S) concorda con quanto espresso dalla collega Pannarale e si dichiara anch'ella convinta che la fase emendativa potrà essere utile per migliorare e arricchire il testo. Dopo aver ricordato l'urgenza di approvare un provvedimento volto a contenere il dilagare di

episodi di violenza che riempiono le cronache più recenti, sottolinea l'importanza di introdurre l'educazione socio-affettiva in tutti i luoghi educativi.

Mara CAROCCI (PD), *relatrice*, si associa alle colleghe.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fissa il termine per la presentazione di emendamenti sul testo unificato, adottato come testo base, venerdì 27 ottobre 2017, alle ore 12, e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Atto n. 462.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2017.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, priva di condizioni od osservazioni.

Gianluca VACCA (M5S) ribadisce le considerazioni già espresse nella seduta di ieri e preannuncia l'astensione del suo gruppo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere favorevole.

La Commissione l'approva.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

C. 4303 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2017.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione l'approva all'unanimità.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.

Nuovo testo C. 2182 Della Valle e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2017.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato*).

La Commissione l'approva all'unanimità.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Nuovo testo C. 2182 Della Valle e abb.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, nelle sedute del 17 e 18 ottobre 2017, il nuovo testo della proposta di legge C. 2182;

udita la relazione della deputata Rocchi nella seduta del 17 ottobre 2017;

rilevata la necessità di specificare con maggiore chiarezza e puntualità i percorsi di istruzione e formativi, all'esito dei quali è possibile conseguire la qualificazione e l'abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia, anche alla luce dell'importanza che tali

percorsi rivestono ai fini dell'acquisizione delle idonee conoscenze e competenze, indispensabili nel settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso articolo 9-*bis*, comma 2, primo periodo, le parole da: « si intendono conseguite » fino a « qualificazione » siano sostituite con le seguenti: « sono conseguite da chi abbia assolto all'obbligo d'istruzione e ottenuto la relativa certificazione delle competenze di base acquisite e abbia altresì superato l'esame conclusivo di un corso regionale di qualificazione ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.	
Audizione di rappresentanti di A2A Spa, di Acquedotto Pugliese, di Alto Calore Servizi Spa, della Società Metropolitana Acque Torino S.p.a (SMAT), dell'Acquedotto Lucano, di Acqua Bene Comune di Napoli Azienda Speciale, di Marche Multiservizi Spa e di Umbra Acque Spa (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>) .	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 9.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.

Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 ottobre scorso.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), precisando che, con riguardo alle considerazioni emerse dal dibattito della seduta precedente, si è ritenuto comunque di inserire in premessa il riferimento alle disposizioni relative alla gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 9.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI, indi della vicepresidente Serena PELLEGRINO.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.

Audizione di rappresentanti di A2A Spa, di Acquedotto Pugliese, di Alto Calore Servizi Spa, della Società Metropolitana Acque Torino S.p.a (SMAT), dell'Acquedotto Lucano, di Acqua Bene Comune di Napoli Azienda Speciale, di Marche Multiservizi Spa e di Umbra Acque Spa.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Tullio MONTAGNOLI, *amministratore delegato A2A Spa*, Nicola DE SANCTIS, *presidente Acquedotto Pugliese*, Raffaello DE STEFANO, *presidente Alto Calore Servizi Spa*, Paolo ROMANO, *presidente Società Metropolitana Acque Torino Spa (SMAT)*, Rosanna BRIENZA, *dirigente Area Operativa Acquedotto Lucano*, Alfredo PENNAROLA, *direttore generale Acqua Bene Comune di Napoli Azienda Speciale*, Mauro TIVIROLI, *amministratore delegato Marche Multiservizi Spa*, e Gianluca CARINI, *presidente Umbra Acque Spa*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, il presidente Ermete REALACCI, la deputata Raffaella MARIANI (PD), il deputato Tino IANNUZZI (PD), quindi la deputata Federica DAGA (M5S).

Nicola DE SANCTIS, *presidente Acquedotto Pugliese*, Paolo ROMANO, *presidente Società Metropolitana Acque Torino Spa (SMAT)*, Mauro TIVIROLI, *amministratore delegato Marche Multiservizi Spa*, Raffaello DE STEFANO, *presidente Alto Calore Servizi Spa*, e Gianluca CARINI, *presidente Umbra Acque Spa*, forniscono ulteriori precisazioni.

Serena PELLEGRINO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Autorità e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 16.15 alle 16.25.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia, recante « Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore »;

considerato che:

il provvedimento modifica la legge n. 1 del 1990, che costituisce la normativa di riferimento per la disciplina dell'attività di estetista, con lo scopo di definire un quadro normativo unitario delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore;

le modifiche introdotte sono volte in primo luogo ad estendere l'ambito di disciplina della medesima legge per comprendere anche le attività di tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico

delle ciglia e socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente, nonché a stabilire disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tali attività;

l'articolo 40, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, da ultimo modificato dall'articolo 69 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, disciplina modalità semplificate per la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle attività degli istituti di bellezza e di tatuaggio e *piercing* consentendo, tra l'altro, il trasporto, in conto proprio, fino a determinati quantitativi, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento, nonché prevedendo che l'adesione alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), Vito Riggio, sui disagi derivanti dalla cancellazione dei voli della compagnia Ryanair 115

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 115

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (*Rinvio del seguito dell'esame*) 115

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 116

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 116

ALLEGATO (Nuovi ulteriori emendamenti del relatore) 118

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 ottobre 2017.

Audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), Vito Riggio, sui disagi derivanti dalla cancellazione dei voli della compagnia Ryanair.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 461.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo è scaduto lo scorso 12 ottobre. Tuttavia la

richiesta non è corredata dalla prevista intesa sancita in sede di Conferenza unificata né sono stati ancora trasmessi il previsto parere del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, previsti dal comma 2 dell'articolo 6 della legge delega.

Nella seduta di ieri ha sollecitato il Governo ad assumere iniziative volte a consentire in tempi brevi lo scioglimento della riserva per mettere le Commissioni nelle condizioni di esprimersi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2017.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ricorda che l'esame del provvedimento si era interrotto prima dell'esame degli

emendamenti agli articoli 3 e 4 in quanto su tali articoli erano emersi significativi elementi critici in ordine agli emendamenti dell'allora relatore, che hanno imposto una pausa di riflessione e un necessario approfondimento. Sottolinea positivamente che, a seguito di una proficua interlocuzione con il presentatore della proposta di legge e tenendo conto delle possibili soluzioni avanzate dai rappresentanti dei Ministeri interessati, si sono realizzate le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento, essendo pervenuti alla formulazione di alcune proposte emendative che possono rappresentare una soluzione alle due questioni ancora aperte, ossia la definizione del livello di impegno di amministrazioni, enti pubblici e imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero rilevante di addetti e le forme di incentivazione per favorire la diffusione del *car pooling*, in relazione ai quali presenta gli emendamenti 3.1000 e 4.1000 (*vedi allegato*).

Ritiene inoltre utile apportare, sulla base di un suggerimento del proponente, un'ulteriore modifica al testo volta ad escludere, dal novero delle autovetture ammesse al *car pooling*, quelle immatricolate ad uso terzi, per precludere a conducenti professionali (taxi e ncc) la possibilità di fare *car pooling*. Tale questione è oggetto dell'emendamento 2-bis.1000 (*vedi allegato*).

Preannuncia infine il parere favorevole sul subemendamento Schullian 4.01, (*vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni del 2 agosto 2016*), che introduce l'articolo 4-bis al testo, avente ad oggetto la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, ove riformulato nei seguenti termini: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione».

Michele Pompeo META, *presidente*, prende atto che vi è un'intesa dei Gruppi

per fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti agli ulteriori nuovi emendamenti presentati dal relatore nella seduta odierna per lunedì 23 ottobre alle ore 14.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati (C. 2436 Dell'Orco ed altri).

NUOVI ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2-bis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.bis. Per i veicoli soggetti a immatricolazione, il trasporto in car pooling può essere effettuato esclusivamente con veicoli immatricolati in uso proprio ad una persona fisica ai sensi dell'articolo 82 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

2-bis.1000. Il Relatore.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Attività di promozione del car pooling).

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici riservano nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito di questi, ai servizi di *car pooling*. Con specifico riferimento al *car pooling* è fornita adeguata pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o ente o da altri soggetti pubblici e privati che operano nell'area in cui l'amministrazione o l'ente ha sede. Al medesimo obbligo sono soggette le imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250.

2. La vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del comma 1, per le imprese di cui al medesimo comma, è affidata al responsabile per la mobilità aziendale (*mobility manager*), di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 27 marzo 1998, ove individuato.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, elaborano, entro il 15 marzo di ciascun anno, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione.

4. A garanzia della sicurezza degli utenti di *car pooling*, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Interno predispongono uno schema di protocollo d'intesa aperto alla firma dei gestori pubblici e privati di *car pooling* con il quale i gestori, nel rispetto della privacy degli utenti, si impegnano a garantire un controllo sui seguenti aspetti:

a) punti patenti dei conducenti registrati al servizio;

b) assicurazione dei veicoli registrati al servizio;

c) revisione dei veicoli registrati al servizio.

Il Ministero dell'Interno e il Ministero dei Trasporti, nel rispetto della *privacy* degli utenti, si impegnano a fornire ai gestori i dati di cui ai precedenti punti a), b) e c).

3.1000. Il Relatore.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. A ciascuna impresa di cui al comma 1 dell'articolo 3 che adempie alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 e realizza e gestisce direttamente servizi di *car pooling* in conformità alla presente legge, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2017, un credito di imposta fino all'importo massimo di 10 mila euro annui, nel limite massimo complessivo di euro 1 milione annuo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1. Il decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione

del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il decreto alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 1 milione di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018, 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole da « Modifiche » fino a « e altre ».

4.1000. Il Relatore.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-09793 Pinna: Contrasto al telemarketing selvaggio	120
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	127
5-09852 Ricciatti: Pratiche anticoncorrenziali nella vendita dei biglietti per i concerti	121
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	128
5-11542 Cimbro: Tutela dei soci delle società cooperative	121
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	129
5-12088 Crippa: Partecipazione delle regioni ai processi decisionali relativi alle concessioni dei titoli minerari	121
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	132
5-12112 Miccoli: Piano industriale della società farmaceutica Alfasigma e tutela occupazionale ..	121
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	133

RISOLUZIONI:

7-01298 Vallasca: Cooperazione rafforzata tra Stati membri dell'Unione europea nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo.	
7-01356 Galgano: Iniziative a favore del « <i>made in</i> » dei prodotti di consumo non alimentari.	
7-01361 Ricciatti: Iniziative a favore del « <i>made in</i> » dei prodotti di consumo non alimentari (<i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-01298, 8-00264 e 8-00265</i>)	121
<i>ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata)</i>	134
<i>ALLEGATO 7 (Risoluzione approvata)</i>	136

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Atto n. 459 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
AVVERTENZA	126

INTERROGAZIONI

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, **Antonio Gentile**.

La seduta comincia alle 8.50.

5-09793 Pinna: Contrasto al telemarketing selvaggio.

Il sottosegretario **Antonio GENTILE** risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paola PINNA (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-09852 Ricciatti: Pratiche anticoncorrenziali nella vendita dei biglietti per i concerti.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lara RICCIATTI (MDP), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-11542 Cimbro: Tutela dei soci delle società cooperative.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Eleonora CIMBRO (MDP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta articolata che chiarisce sostanzialmente la maggioranza degli aspetti contenuti nell'interrogazione presentata. Auspica quindi che vi sia a breve, possibilmente prima della fine di questa legislatura, la conferma della disponibilità ad aprire un tavolo di confronto fra le parti volto ad individuare soluzioni per il risanamento della cooperativa Unacoop.

5-12088 Crippa: Partecipazione delle regioni ai processi decisionali relativi alle concessioni dei titoli minerari.

Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-12112 Miccoli: Piano industriale della società farmaceutica Alfasigma e tutela occupazionale.

Eleonora CIMBRO (MDP) dichiara di avere sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Eleonora CIMBRO (MDP), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e sollecita l'apertura di un tavolo di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 9.15.

7-01298 Vallasca: Cooperazione rafforzata tra Stati membri dell'Unione europea nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo.

7-01356 Galgano: Iniziative a favore del « made in » dei prodotti di consumo non alimentari.

7-01361 Ricciatti: Iniziative a favore del « made in » dei prodotti di consumo non alimentari.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-01298, 8-00264 e 8-00265).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione le risoluzioni n. 7-01356 Galgano e n. 7-01361 Ricciatti che, vertendo sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente alla risoluzione n. 7-01298 Vallasca.

Adriana GALGANO (Misto-CIPI) illustra le finalità della propria risoluzione impegnando il Governo ad adoperarsi nelle opportune sedi europee affinché la proposta recante il « Pacchetto sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato » sia posta rapidamente in discussione in Commissione europea, cercando in particolare di far convergere il maggior numero possibile di delegazioni sull'esigenza di salvaguardare la disposizione di cui all'articolo 7 relativa al « *made in* » dei prodotti di consumo non alimentari. Sottolinea che la risoluzione è volta altresì ad impegnare il Governo ad assumere iniziative affinché l'emananda normativa europea relativa alla tutela del *made in*, dei prodotti di consumo non alimentari sia notificata dalla Commissione europea alla *membership* dell'Organizzazione mondiale del commercio a Ginevra in ossequio all'accordo *Technical Barriers to Trade* (TBT) per favorire l'adozione di politiche e procedure utili all'introduzione di un generale obbligo dell'indicazione di origine sui prodotti di consumo non alimentari, al fine di tutelare la qualità dei manufatti offerti ai consumatori ed evitarne la contraffazione.

Lara RICCIATTI (MDP) illustra le finalità della propria risoluzione volta ad impegnare il Governo a rafforzare la propria iniziativa politico-diplomatica, nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, al fine di procedere tempestivamente alla conclusione dell'*iter* normativo volto all'introduzione del regolamento sulla sicurezza dei prodotti non alimentari. Sottolinea che la risoluzione impegna altresì il Governo a valutare, di concerto con gli altri Stati membri interessati, se sussistano gli estremi per l'applicazione dell'istituto della cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea e agli articoli 326-334 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di costituire un quadro giuridico comune volto all'introduzione di una etichetta di origine per i prodotti del settore

calzaturiero, dell'artigianato e degli arredi.

Il sottosegretario Antonio GENTILE sottolinea che l'espressione « *made in Italy* » è il risultato di una lunga e fruttifera cooperazione tra cultura, artigianato, abilità manifatturiera, territorio, memorie storiche e « saper fare italiano »; è un marchio d'origine, un'indicazione, apposta sul prodotto e/o sulla confezione, che conferisce l'origine del bene al nostro Paese, al fine di consentire al consumatore di effettuare una distinzione tra merci nazionali e merci importate; è simbolo di eccellenza, di stile e di qualità; è anche il sistema produttivo italiano, costituito essenzialmente da piccole e medie imprese; è tutela sia del prodotto che del consumatore anche al fine di contrastare il dilagante fenomeno della contraffazione. Fa presente che, per quanto concerne il dossier sull'indicazione di origine sui prodotti (cosiddetto *made in*) cui fanno riferimento, a vario titolo, le risoluzioni in discussione il Governo italiano, sin dalla presentazione della proposta da parte della Commissione europea nel 2013, è impegnato in tutte le sedi istituzionali affinché sull'articolo 7 della proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti si possa trovare in sede di Consiglio una soluzione di compromesso che consenta di sbloccare l'impasse in cui versa il negoziato. Ricorda che il « Pacchetto sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato » è stato presentato dalla Commissione europea nel 2013 e, all'articolo 7 della proposta di Regolamento, contiene disposizioni relative all'introduzione dell'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Sin dall'avvio del negoziato l'Italia è schierata in prima linea nel difendere l'introduzione del *made in* obbligatorio al fine di tutelare i settori di eccellenza italiani nonché i consumatori. Il negoziato tuttavia è in una situazione di stallo, a causa della netta opposizione da parte

della maggioranza degli Stati membri in Consiglio UE, mentre il Parlamento europeo ha già approvato, nel mese di aprile 2014, ad ampia maggioranza il Pacchetto regolamentare inclusa la norma sul *made in*. Il 26 maggio 2016, il Parlamento europeo ha adottato la sua risoluzione sulla Strategia di mercato interno, nella quale ribadisce il proprio appoggio al *made in* e invita la Commissione a continuare gli sforzi per arrivare ad una soluzione di compromesso. Ricorda che il tema è stato discusso lo stesso giorno in Consiglio Competitività. Su richiesta dell'Italia e degli altri dieci Stati Membri favorevoli alla normativa *made in* (Bulgaria, Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Malta, Portogallo, Romania e Slovenia), la Presidenza di turno olandese ha inserito fra le «Varie» dell'ordine del giorno del Consiglio un punto informativo in merito ai negoziati sul Pacchetto regolamentare «Sicurezza dei prodotti/Sorveglianza del mercato». L'iniziativa faceva seguito alla lettera inviata il 16 marzo 2016 dai Ministri dei Paesi sostenitori della clausola sul *made in*, con la quale è stata rilanciata una proposta di compromesso – di cui l'Italia si è fatta promotrice – finalizzata a limitare l'applicazione del *made in* solo ad alcuni settori merceologici (tessile, calzature, ceramica ed arredamento). La proposta rappresenta un segnale della volontà del Gruppo degli undici Stati membri di rilanciare il negoziato al fine di giungere a un accordo complessivo sul Pacchetto. A tale fine è stata manifestata, una volta di più, la disponibilità a discutere anche altre soluzioni di compromesso. È stata invece ribadita l'indisponibilità, come già espresso nella lettera dello scorso marzo, ad aderire a una soluzione che preveda di andare avanti solo sul fronte della «Sorveglianza del mercato» (escludendo quindi la proposta sulla sicurezza dei prodotti, all'interno della quale è contenuto l'articolo 7 sul *made in*). La discussione al Consiglio Competitività del 26 maggio 2016 ha visto confermata la presenza di due blocchi contrapposti di Stati: 11 a favore del *made in* (fra cui

Italia, Francia, Spagna e Romania) e 16 contrari (in primis Germania, Regno Unito, Paesi Bassi) con la Polonia in posizione neutrale.

Da parte sua la Commissione, rappresentata dalla Commissaria europea al mercato interno, industria, imprenditoria e PMI, Elzbieta Bienkowska, ha tenuto un atteggiamento incerto: ha fatto presente di essere disposta a discutere soluzioni di compromesso, ma di trovarsi nella posizione di non potere fare molto per modificare le posizioni contrapposte dei due blocchi di Stati membri, ormai cristallizzati, in Consiglio. Ha infatti rimarcato come l'approccio settoriale sia già stato discusso a più riprese in passato, senza riuscire a raccogliere il necessario consenso. Si è quindi mostrata scettica sull'utilità di ulteriori tentativi per raggiungere un compromesso, rinviando la responsabilità dello stallo al Consiglio. L'atteggiamento mostrato in Consiglio dalla Commissaria Bienkowska, a fronte di un'indisponibilità degli Stati membri contrari al *made in* a discutere qualsiasi proposta di compromesso, potrebbe quindi preludere a un ritiro della proposta legislativa. Circostanza d'altra parte chiaramente evidenziata nella stessa Lettera di risposta della Presidenza pro-tempore del Consiglio UE olandese del 25 maggio 2016, laddove si sottolinea come, nella sua Strategia sul Mercato Interno, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di rafforzare l'ambito della Sorveglianza del mercato: una chiara indicazione della preferenza per una soluzione che preveda l'abbandono del Regolamento sulla Sicurezza dei prodotti e in particolare delle sue previsioni sul *made in*.

Nel Programma di lavoro 2017 la Commissione europea, anche grazie alla mobilitazione di numerosi Stati membri e del Parlamento europeo, ha deciso di non ritirare la proposta legislativa sulla sicurezza dei prodotti, all'interno della quale è inserito l'articolo sul *made in*. Ha però preannunciato una nuova iniziativa sulla vigilanza del mercato cosiddetto *Goods Package* (Pacchetto Beni, inizialmente calendarizzata per il mese di luglio 2017,

rinvia a settembre e, successivamente, riprogrammata per il mese di dicembre 2017, probabilmente il giorno 20) che dovrebbe essere adottato dalla Commissione a dicembre 2017, volta a contenere la disciplina relativa alla sicurezza dei prodotti (mutuo riconoscimento, conformità ed *enforcement*), superando di fatto l'attuale pacchetto.

Nella citata lettera di marzo 2016, tuttavia, gli 11 Stati che si erano dichiarati a favore del *made in* in primo luogo l'Italia, si sono espressi negativamente in merito a tale iniziativa e, anche grazie alla mobilitazione del Parlamento europeo, la Commissione non ha ritirato la proposta legislativa in commento, comprensiva dell'articolo 7 sul *made in*. Tale posizione è stata ulteriormente ribadita dall'Italia, anche a nome degli altri 10 Stati membri, in occasione di un breve incontro bilaterale con la Commissione europea organizzato a margine dell'ultimo Consiglio competitività del 29 maggio 2017. Con riferimento all'applicazione all'istituto della cooperazione rafforzata si rappresenta, alla luce del disposto dell'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui ai trattati, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo; qualora non la presenti la Commissione informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione. L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata di cui al primo comma, dell'articolo in esame, è concessa dal Consiglio su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. Dunque, se da un lato è dubbio che l'obbligo dell'indicazione dell'origine rientri nella politica commerciale (settore di competenza esclusiva, pertanto escluso dalla possibi-

lità di cooperazione rafforzata), è chiarito che l'autorizzazione è soggetta ad una prima valutazione della Commissione e poi concessa dal Consiglio. Stante la situazione di minoranza di blocco nello stesso Consiglio che ostacola l'adozione dell'articolo 7, appare incerto che tale metodo possa dare risultati diversi. Nella consapevolezza quindi che l'impegno è gravoso e con alta percentuale di insuccesso, è fondamentale verificare in ambito comunitario ogni possibilità favorevole, anche valutando opzioni alternative rispetto all'attuale testo dell'articolo 7 del Regolamento, che in parte si sta cercando di attuare, al fine di ottenere un risultato migliore per le imprese italiane. Segnala tuttavia che la bozza di Dichiarazione finale dell'imminente Vertice italo-francese contiene il seguente impegno: « La Francia e l'Italia presenteranno una posizione comune per assicurare la protezione al livello europeo delle indicazioni geografiche non-agricole che consentiranno la valorizzazione del saper fare legato ai prodotti artigianali ed industriali prodotti nel territorio europeo, di proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale in Europa, e di assicurare la migliore informazione dei consumatori sull'origine dei prodotti immessi sul mercato ».

Segnala, altresì, che è in corso di approvazione definitiva (AG n. 433) lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) la quale dispone che il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della

legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione europea 2014, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della predetta legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Si è proceduto: a) al riordino dell'apparato sanzionatorio nel settore tessile per dare certezza della sanzione sia agli operatori che ai controllori il cui quadro di riferimento è mutato a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili; b) specifiche disposizioni recanti sanzioni amministrative in materia di etichettatura nel settore delle calzature, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 11 aprile 1996 e successive modifiche, recante l'attuazione della direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

Accoglie quindi l'impegno della risoluzione Vallascas 7-01298.

Accoglie il primo impegno della risoluzione Galgano 7-01356 e propone la seguente riformulazione del secondo impegno: «ad adoperarsi affinché l'emananda normativa europea relativa alla tutela del *made in* dei prodotti di consumo non alimentari sia notificata dalla Commissione europea alla *membership* dell'Organizzazione mondiale del commercio a Ginevra in ossequio all'accordo Technical Barriers to Trade (TBT), per favorire l'adozione di politiche e procedure utili all'introduzione di un generale obbligo dell'indicazione di origine sui prodotti di consumo non alimentari, al fine di tutelare la qualità dei manufatti offerti ai consumatori ed evitarne la contraffazione».

Accoglie infine il primo impegno della risoluzione Ricciatti n. 7-01361 e propone

la seguente riformulazione del secondo impegno: «valutare, di concerto con gli altri Stati membri interessati, se sussistano gli estremi per l'applicazione dell'istituto della cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea e agli articoli 326-334 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di costituire un quadro giuridico comune con l'obiettivo di introdurre l'obbligo dell'indicazione di origine per i prodotti del settore calzaturiero, dell'artigianato e degli arredi».

Filippo GALLINELLA (M5S) ringrazia il sottosegretario per aver accolto l'impegno della risoluzione presentata dal proprio gruppo, sottolineando anche in questa sede l'importanza di garantire la piena sicurezza dei prodotti commercializzati nel mercato interno. Evidenziata l'urgenza e la necessità di introdurre misure e procedimenti che garantiscano l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti lungo la catena della produzione, sollecita il Governo convocare gli Stati generali del *made in*.

Adriana GALGANO (Misto-CiPI) accetta la riformulazione proposta al secondo impegno della sua risoluzione e un forte impegno di sensibilizzazione dell'opinione pubblica europea sulle tematiche della sicurezza dei prodotti.

Lara RICCIATTI (MDP) accetta la riformulazione del secondo impegno della propria risoluzione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la risoluzione Vallascas n. 7-01298, la risoluzione Galgano, come riformulata, che assume il numero 8-00264 (*vedi allegato 6*), e la risoluzione Ricciatti, come riformulata, che assume il numero 8-00265 (*vedi allegato 7*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nell'imminenza dell'intervento del Presidente del Consiglio in Assemblea, rinvia la discussione della risoluzione Crippa 7-01351 ad altra seduta.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Atto n. 459.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2017.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri ha presentato una proposta di parere con una

condizione e un'osservazione e che non ha ricevuto proposte di integrazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 8*).

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-01351 Crippa: Misure per garantire una maggiore durata di vita dei prodotti di consumo.

ALLEGATO 1

5-09793 Pinna: Contrasto al telemarketing selvaggio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al quesito posto dagli Onorevoli Interroganti, il Ministero dello sviluppo economico è consapevole delle criticità degli attuali strumenti di contrasto alla pratica commerciale nota come « telemarketing selvaggio ». Come abbiamo ribadito in altre occasioni, da ultimo accogliendo un ordine del giorno presentato a valle del disegno di legge Concorrenza, riteniamo che vi sia lo spazio per interventi normativi volti sia a rendere più incisive le attuali misure a difesa del consumatore, sia a estenderne l'ambito di applicazione per includere le numerazioni pubbliche e riservate.

In particolare, sono tre le direttrici sotto le quali riteniamo utile intervenire. In primo luogo, occorre prevedere che l'iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni comporti la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Secondariamente, gli interessati devono poter revocare, in qualsiasi momento e anche per periodi limitati di tempo, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti che intendano svolgere attività di marketing telefonico. Riteniamo sia ipotizzabile imporre agli operatori di tele-

marketing di verificare periodicamente (e comunque prima dell'avvio di una campagna pubblicitaria) la validità delle loro liste di contatto con il Registro Pubblico delle Opposizioni.

Per quanto invece riguarda il tema dell'attività di call center, è opportuno introdurre la responsabilità solidale del titolare del trattamento dei dati personali per le violazioni delle disposizioni di cui al disegno di legge anche nel caso di affidamento a terzi dell'attività di call center per le chiamate telefoniche, in linea peraltro con le disposizioni di legge entrate recentemente in vigore (L. 232/2016) e che hanno introdotto l'obbligo per i soggetti che svolgono attività di call center di iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione.

Come gli Onorevoli Interroganti ben sanno, è attualmente in discussione alla Camera un progetto di legge che muove proprio in tal senso, già approvato dal Senato, e che prevede tra l'altro la possibilità di iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni anche a tutte le utenze pubbliche e riservate, indipendentemente dalla loro presenza negli elenchi telefonici. Ferma restando la sovranità del Parlamento, il Ministero dello sviluppo economico condivide i contenuti di tale provvedimento. Più in generale, siamo disposti a valutare ogni iniziativa, anche normativa, volta a contrastare i fenomeni oggetto dell'interrogazione.

ALLEGATO 2

5-09852 Ricciatti: Pratiche anticoncorrenziali nella vendita dei biglietti per i concerti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione fa riferimento al fenomeno del cosiddetto « *secondary ticketing* », ovvero all'esistenza di un mercato della vendita di biglietti parallelo a quello autorizzato ed attivo particolarmente su internet, che offre in vendita tagliandi per ogni genere di evento ad un prezzo maggiorato rispetto a quello iniziale.

Si sottolinea in primo luogo che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato già in data 13 aprile 2017, aveva comunicato l'esito delle istruttorie avviate nel mese di ottobre 2016, al fine di verificare eventuali violazioni del Codice del Consumo in relazione alla vendita di biglietti per i principali concerti tenutisi in Italia negli ultimi anni. Le istruttorie si sono concluse con l'irrogazione di sanzioni pari a circa 1,7 milioni di euro, relative in particolare a violazioni del Codice del Consumo in merito alla vendita di biglietti per i principali concerti tenutisi in Italia negli ultimi cinque anni.

Per quanto riguarda specificamente Ticketone, a cui l'interrogazione fa riferimento, l'Antitrust ha accertato l'adozione di pratiche inidonee a prevenire fenomeni di bagarinaggio, per esempio contrastando l'acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, né ha previsto regole, pro-

cedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, né ha effettuato controlli ex post diretti ad annullare tali acquisti plurimi. Pertanto l'azienda è stata sanzionata per circa un milione di euro.

Altre quattro piattaforme online – Seatwave, Viagogo Ticketbis, e Mywayticket – hanno ricevuto sanzioni per circa 700 mila euro, a causa della carente o intempestiva informazione in ordine a diversi elementi di cui il consumatore ha bisogno per assumere una decisione consapevole di acquisto.

Si fa infine presente che con la legge di bilancio 2017 sono già entrate in vigore delle norme volte a contrastare il fenomeno del « *secondary ticketing* ».

In tal senso, le disposizioni contenute nei commi 545 e 546, dell'articolo 1, della citata legge hanno introdotto pesanti sanzioni per pratiche analoghe a quelle citate dagli Onorevoli Interroganti.

In ragione di quanto precede, il Ministero dello Sviluppo Economico, per quanto di competenza, rileva che la problematica oggetto della presente interrogazione può trovare soluzione mediante una puntuale applicazione della disciplina sopra indicata, nonché del puntuale *enforcement* del diritto della concorrenza.

ALLEGATO 3

5-11542 Cimbro: Tutela dei soci delle società cooperative.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in parola concerne il « prestito soci » delle cooperative e le criticità legate ad un uso inappropriato ed imprudente dello strumento, verificatosi in taluni casi relativi ad alcune grandi cooperative di consumo e a cooperative edilizie come la Unacoop, citata dall'interrogante, per la quale è stata decretata la liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 dicembre 2016.

Sotto un profilo generale, si è già avuto modo di rappresentare in risposta ad altri atti di sindacato ispettivo che la tematica del prestito sociale si inquadra nella più ampia esigenza di vedere garantita la condivisione e la trasparenza della gestione societaria. Tale esigenza è stata alla base dell'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 settembre 2014, con il quale sono state varate misure atte a rafforzare il coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della cooperativa e a garantire una maggiore trasparenza nelle gestioni mutualistiche, tra le quali la raccolta del prestito sociale, attraverso una maggiore informazione agli stessi in ordine alle attività sociali.

Vorrei sottolineare, infatti, che il prestito sociale, considerato spesso dai soci come una forma di « investimento » costituisce per la cooperativa un sistema di finanziamento endosocietario, non equiparabile all'esercizio dell'attività bancaria, e del quale il socio può non percepire appieno i rischi che si assume con il conferimento di denaro.

Ciò premesso è di fondamentale importanza che il socio acquisisca la consapevolezza che, da un lato, con l'adesione al prestito sociale finanzia l'attività di im-

presa della cooperativa di cui fa parte e si assume il relativo rischio e, dall'altro, che l'unica garanzia per le somme conferite è rappresentata dal patrimonio della società.

Come noto, in seguito all'emergere delle suddette criticità, la Banca d'Italia è intervenuta sulla questione operando la revisione della regolamentazione in essere che si è conclusa con l'emanazione del provvedimento, « *Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche* » dell'8 novembre 2016.

Scopo della rivista regolamentazione è quello di « rafforzare i presidi normativi, patrimoniali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche, specie con riferimento a forme di raccolta che coinvolgono un pubblico numeroso e prevalentemente composto da consumatori. » In particolare in tale ambito, con riferimento alla raccolta del risparmio presso i soci effettuata da società cooperative, l'Istituto, accogliendo anche alcune proposte provenienti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica sullo schema di provvedimento, ha dettato disposizioni in materia di schemi di garanzia dei prestiti sociali (che devono essere promossi dalle associazioni di categoria o direttamente dalle cooperative) allo scopo di aumentarne la credibilità, l'efficacia, la completezza della copertura e la tempestiva attivazione nel caso di bisogno.

A tal proposito, informo che di recente la Direzione nazionale di Legacoop ha approvato il Regolamento quadro per l'utilizzo del prestito sociale da parte delle cooperative aderenti, nel rispetto dei principi generali dettati dalla normativa in materia di prestito sociale.

La Banca d'Italia ha segnalato, inoltre, che sempre in sede di consultazione sono emerse ulteriori proposte di riforma che richiederebbero un intervento di rango legislativo, riferendosi in particolare alle richieste concernenti:

le regole di trasparenza che impongano alle società cooperative un obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni relative alle modalità di raccolta presso i soci e all'eventuale adesione a schemi di garanzia dei prestiti sociali;

una complessiva revisione della normativa del «prestito sociale» volta, fra l'altro, a ricondurre la disciplina delle grandi cooperative a quella delle altre società, finalizzare la raccolta tra soci all'attività mutualistica, imporre vincoli di durata minima per tale forma di raccolta, separare l'attività finanziaria dall'attività non finanziaria svolte da una cooperativa.

Per quanto concerne le attività di vigilanza, il Ministero dello sviluppo economico verifica il rispetto delle modalità e dei limiti della raccolta del prestito dai soci, vigila sulla salvaguardia della funzione sociale dell'istituto e quindi per la tutela del risparmio dei soci. I revisori, nello specifico, hanno il compito di controllare e relazionare nel verbale circa il rispetto di alcuni imprescindibili obblighi quali: la previsione statutaria, la raccolta del prestito solo con i soci e che tale raccolta sia finalizzata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'adozione di un Regolamento interno che regoli la raccolta del prestito approvato dall'Assemblea dei soci, la sottoscrizione di un contratto in forma scritta, il rispetto dei limiti massimi del deposito complessivo e da parte di ciascun socio e il limite massimo del tasso di interesse da corrispondere. In presenza di criticità i revisori diffidano l'ente a regolarizzare la posizione e attivano la segnalazione ad altre Amministrazioni, per quanto di loro competenza, anche in considerazione dei risvolti di natura tributaria.

Per quanto espresso, nonché per quanto concerne la richiesta rappresentata dall'interrogante di istituzione di un fondo risarcitorio analogo a quello previsto con il decreto cosiddetto «salvabanche» che intervenga in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, vorrei segnalare che sono in corso approfondimenti a livello tecnico sulla tematica, con il coinvolgimento delle stesse associazioni nazionali delle cooperative interessate dal ricorso al prestito sociale, al fine della predisposizione di una proposta di rango legislativa tesa alla migliore regolazione di tale istituto a presidio della solidità patrimoniale degli enti cooperativi e a tutela degli interessi dei soci.

Nello specifico delle vicende della cooperativa edilizia UNACOOP, l'interrogante chiede di sapere se sussistano i presupposti per aprire un tavolo di confronto per individuare soggetti che possano concretamente e seriamente percorrere la strada del risanamento della cooperativa con la proposta di un piano industriale di risanamento da presentare nelle forme previste e consentite nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa.

A tal proposito, evidenzio come la procedura di liquidazione coatta amministrativa sia ad oggi nelle fasi preliminari di svolgimento: la formazione dello stato passivo, in particolare, risulta ancora in corso, in considerazione della complessità e numerosità delle posizioni creditorie da verificare e accertare. Tale adempimento, come noto, costituisce presupposto ineludibile per ogni successiva valutazione sulle più adeguate modalità di liquidazione o eventuale acquisizione o rilancio degli *asset* sociali.

Il Commissario liquidatore, tuttavia, ha del tutto prontamente provveduto ad effettuare una puntuale ricognizione della situazione fattuale e del patrimonio della cooperativa, censendo ad oggi un passivo presunto pari a circa 75 milioni di euro, a fronte di un attivo ancora in corso di stima, costituito da circa 700 unità immobiliari e crediti, per lo più verso inquilini morosi.

Nel passivo rileva in particolare la posta pari a circa 16 milioni verso i soci finanziatori-prestatori con libretti di risparmio (con circa 700 posizioni di credito, suddividendo i libretti con più intestatari).

Non essendosi ancora concluse le operazioni di stima del patrimonio, il Commissario liquidatore non ha ancora avviato alcuna attività liquidatoria, potendosi al più configurare un avvio delle eventuali procedure competitive solo ad inizio 2018.

In tale contesto, il Commissario liquidatore sta comunque dialogando con tutti

gli interlocutori interessati e titolati al fine di valutare anche la prefigurabilità di una ipotesi di concordato ai sensi dell'articolo 214 della Legge Fallimentare, nel rispetto dei vincoli e dei tempi imposti dalla medesima normativa di settore.

Giova infine evidenziare come la situazione all'interno della compagine sociale sia ad oggi improntata ad un clima di disponibilità, come attestato alla Direzione generale competente nella propria qualità di Autorità di vigilanza dal Commissario liquidatore.

ALLEGATO 4

5-12088 Crippa: Partecipazione delle regioni ai processi decisionali relativi alle concessioni dei titoli minerari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 38, comma 7 del decreto-legge cosiddetto «Sblocca Italia» ha demandato al Ministero dello sviluppo economico l'adozione di un disciplinare tipo per stabilire le modalità di conferimento del titolo unico, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività.

La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 170 del 2017, ha tuttavia dichiarato illegittima la predetta disposizione normativa nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni per l'adozione del citato disciplinare.

Il decreto ministeriale 9 agosto 2017, citato dagli onorevoli interroganti, interviene proprio sul conferimento del titolo unico, con l'obiettivo di aggiornare la disciplina alla luce della sentenza del Giudice Costituzionale. In tal senso, il decreto dà mandato alle competenti direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico di adottare il disciplinare tipo con un adeguato coinvolgimento delle regioni.

Il Ministero dello sviluppo ha pertanto chiesto l'avvio di un tavolo tecnico presso la Conferenza Stato Regioni, di cui si attende la convocazione.

Diversamente da quanto sostenuto con l'atto in questione, nulla è stato disposto o modificato in merito alla partecipazione delle regioni nei processi decisionali per il conferimento dei titoli minerari.

Come già accadeva prima dell'adozione di entrambi i decreti le Regioni, infatti, sono direttamente coinvolte nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dei titoli minerari, mediante il conferimento delle intese, per i titoli da rilasciare sulla terraferma e le modalità operative per tale conferimento non hanno subito modifiche né ne potranno subire sulla base

dell'attuale assetto costituzionale che prevede la materia dell'energia come materia di competenza concorrente Stato-Regioni.

Anche l'articolo 1 comma 7 lettera n) della legge n. 239 del 23 agosto 2004 specifica che le funzioni amministrative relative a prospezioni, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con le Regioni interessate, secondo le modalità definite nell'Accordo del 24 Aprile 2001 tra l'allora Ministero dell'industria, le Regioni e le Province Autonome.

Nello specifico del permesso di ricerca «Carisio» si evidenzia che lo stesso è un titolo minerario già conferito nel 2006, sebbene sospeso nella relativa attività dal 2012. La realizzazione del pozzo esplorativo interviene invece in un momento successivo rispetto al conferimento del titolo minerario e necessita di un ulteriore provvedimento autorizzatorio rilasciato a seguito di un iter amministrativo che coinvolge nuovamente le Regioni, mediante l'intesa, ma anche i Comuni e le Soprintendenze interessate.

Come previsto dalla Legge 239/2004, infatti, l'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo alla costruzione degli impianti e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio UNMG (Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse) territorialmente competente, a seguito di un procedimento unico al quale partecipano la regione e gli altri Enti locali interessati. Anche in questa fase viene richiesta, pertanto, l'intesa della regione.

ALLEGATO 5

5-12112 Miccoli: Piano industriale della società farmaceutica Alfasigma e tutela occupazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione in oggetto, faccio presente che il Ministero dello Sviluppo Economico sta seguendo la vicenda della Alfasigma Spa con particolare attenzione, e che ha analizzato, accuratamente, i motivi che hanno spinto la società a palesare l'intenzione di avviare la procedura di licenziamento collettivo del personale in eccedenza, pari a 456 dipendenti tra impiegati, operai e quadri.

Si tratta di un'azienda farmaceutica italiana che nasce dalla fusione per incorporazione delle società Alfa Wassermann e Sigma-Tau. Questa operazione ha determinato una consistente duplicazione di funzioni e di mansioni all'interno dell'azienda che ha colpito soprattutto la categoria degli informatori scientifici, i quali costituiscono gran parte del personale in esubero (274 su 456).

La società ha risentito, inoltre, anche degli effetti derivanti dagli eventi che stanno caratterizzando l'attuale mercato farmaceutico italiano, quali l'adozione di misure di contenimento della spesa pubblica e l'aumento del consumo dei cosiddetti farmaci generici.

Tutte queste vicende, sia interne che esterne all'azienda, hanno determinato una situazione congiunturale negativa che si è tradotta in un esubero di circa un quarto del personale addetto.

Il Ministero del lavoro, a tal proposito, informa che in data 6 settembre risulta pervenuta la comunicazione aziendale di avvio della procedura di licenziamento

collettivo, avente ad oggetto la riduzione di personale riguardante 20 dirigenti e 456 unità lavorative occupate presso le sedi aziendali dislocate sul territorio nazionale e che è pertanto in corso la fase aziendale della procedura. A tutt'oggi le parti sociali non hanno richiesto alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, né è pervenuta altra segnalazione a riguardo.

Alla luce di quanto considerato, il Ministero dello sviluppo economico comunica di rendersi disponibile a convocare un tavolo per la gestione della crisi della Alfasigma Spa, previa richiesta delle Organizzazioni Sindacali o delle istituzioni interessate.

La struttura dell'Ufficio gestione vertenze del Ministero dello sviluppo economico, riferisce che è necessario, tuttavia, far presente che le richieste dovranno pervenire in breve tempo, non solo per la delicatezza e l'importanza della questione, ma anche per evitare la scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 6, legge 23 luglio 1991, n. 223, previsto per il raggiungimento di un accordo utile ad evitare il licenziamento collettivo. Incardinata la gestione della vertenza presso il Ministero dello sviluppo economico, si procederà alle necessarie analisi e approfondimenti tecnici, con il coinvolgimento dell'azienda, delle parti sociali e delle istituzioni interessate, al fine di promuovere e verificare le ipotesi di soluzioni della crisi.

ALLEGATO 6

**7-01356 Galgano: Iniziative a favore del « made in »
dei prodotti di consumo non alimentari.****RISOLUZIONE APPROVATA**

La X Commissione,

premesso che:

libera circolazione delle merci è la più sviluppata delle quattro libertà del mercato unico ed è essenziale per il successo di migliaia di imprese. La sua creazione è stata possibile grazie al raggiungimento di un accordo a livello europeo sugli standard minimi di sicurezza dei prodotti che circolano nell'Unione europea. Disposizioni efficaci in tale settore possono essere adottate solo a livello europeo, sia per assicurare un'adeguata tutela degli interessi dei consumatori che per impedire agli Stati membri di adottare disposizioni differenti che determinerebbero la frammentazione del mercato unico;

la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP) contiene le principali disposizioni in materia di sicurezza che devono essere rispettate per molti prodotti di consumo. Tale direttiva dispone infatti che i prodotti di consumo siano sicuri, regolamenta la formazione, impone obblighi agli Stati membri e alle autorità nazionali di vigilanza del mercato e stabilisce procedure per lo scambio di informazioni e per l'intervento rapido relativo ai prodotti non sicuri;

la direttiva 2001/95/CE andrebbe modificata per aggiornare le disposizioni sulla sicurezza dei prodotti. In particolare, gli obblighi degli operatori economici (soprattutto le disposizioni in tema di identificazione e tracciabilità) andrebbero rivisti e rafforzati al fine di dare alle

autorità di vigilanza del mercato gli strumenti necessari per svolgere le loro attività in modo efficace;

in Commissione europea è stata proposta una nuova normativa, denominata « Pacchetto sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato »: si tratta di un insieme di misure per semplificare e rendere più omogenee le norme di sicurezza applicabili ai prodotti non alimentari, per razionalizzare le procedure e per migliorare il coordinamento e il monitoraggio delle attività di vigilanza del mercato nell'Unione europea. Questo provvedimento è costituito da due regolamenti relativi alla sicurezza dei prodotti e alla vigilanza del mercato. Nel primo regolamento figura l'articolo 7 (che introduce l'obbligo di indicazione di origine per i prodotti di consumo non alimentari), in relazione al quale si sono manifestate le principali difficoltà che hanno ostacolato l'approvazione dell'intero *dossier*. In particolare, c'è stata l'opposizione della Germania, alla quale si sono associati altri 16 Stati membri. I tedeschi hanno motivato la loro contrarietà ponendo l'attenzione sulla mancata valutazione d'impatto che l'adozione dell'articolo 7 comporterebbe;

nel 2015 la Presidenza del Consiglio dell'Unione ha richiesto alla Commissione europea uno studio di analisi sull'impatto dell'articolo 7 della citata proposta di regolamento « Pacchetto sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato ». Nel gennaio 2015, è stato avviato lo studio con l'individuazione di due differenti questionari da parte della società di consulenza, inoltrate dalla Commissione alle autorità

di vigilanza degli Stati membri ed alle associazioni di riferimento dei settori indicati: giocattoli, elettrodomestici, elettronica di consumo, tessile, calzature. Il primo questionario ha lo scopo di valutare i costi ed i benefici per le imprese; il secondo di analizzare gli oneri connessi alla vigilanza e le opportunità per gli Stati membri;

allo stato attuale la proposta relativa al « pacchetto sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato » è bloccata in Consiglio. Nonostante i tentativi fatti dalle Presidenze di turno (soprattutto quella italiana del 2014 e quella olandese del 2015) nella ricerca di un compromesso, continua ad esservi una frattura fra gli Stati membri del Nord (più orientata sulla grande distribuzione) e quelli del Sud (manifatturiero) Europa;

lo studio « *Trade in counterfeit and pirated goods* » del 2016, a cura dell'Ocse e dell'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione europea, stima che il 2,5 per cento degli scambi mondiali sia costituito da beni contraffatti, per un valore corrispondente di 461,85 miliardi di dollari, cifra che è pari al prodotto interno lordo dell'Austria o alla somma del prodotto interno lordo di Irlanda e Repubblica Ceca;

nel rapporto del Censis *La contraffazione: dimensioni, caratteristiche ed approfondimenti*, del giugno 2016, si stima che il fatturato della contraffazione in Italia nel 2015 ammonti a 6,9 miliardi di euro, con un incremento del 4,4 per cento rispetto ai 6,5 miliardi di euro stimati per il 2012. La perdita di gettito fiscale conseguente a tale giro d'affari illecito è stimata in 5,7 miliardi di euro (1,7 miliardi di euro per la produzione diretta e 4 miliardi di euro per la perdita di gettito sulla produzione indotta in altri settori connessi), con un valore aggiunto sommerso di 6,7 miliardi di euro ed oltre 100.000 posti di lavoro in meno. Un'eventuale immissione sul mercato di un equi-

valente di merci legali al valore di quelle contraffatte sarebbe suscettibile di determinare un incremento della produzione interna pari a 18,6 miliardi di euro (lo 0,6 per cento del totale), con aumento del valore aggiunto del Paese di 6,7 miliardi;

l'indicazione di origine sui prodotti importati porrebbe i consumatori e le imprese europee allo stesso livello dei loro maggiori *partner* commerciali (Stati Uniti, Giappone, Cina e Canada) che hanno già introdotto questa misura. Infatti, oltre a favorire la trasparenza del mercato, offrendo informazioni più chiare e univoche ai consumatori, questa misura consentirebbe di esercitare un più incisivo controllo sui prodotti importati e rappresenterebbe un utile strumento di lotta alla contraffazione,

impegna il Governo:

a) ad adoperarsi nelle opportune sedi europee affinché la proposta recante il « Pacchetto sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato » sia posta rapidamente in discussione in Commissione europea, cercando in particolare di far convergere il maggior numero possibile di delegazioni sull'esigenza di salvaguardare la disposizione di cui all'articolo 7 relativa al *made in* dei prodotti di consumo non alimentari;

b) ad adoperarsi affinché l'emananda normativa europea relativa alla tutela del *made in* dei prodotti di consumo non alimentari sia notificata dalla Commissione europea alla *membership* dell'OMC a Ginevra in ossequio all'accordo Technical Barriers to Trade (TBT), per favorire l'adozione di politiche e procedure utili all'introduzione di un generale obbligo dell'indicazione di origine sui prodotti di consumo non alimentari, al fine di tutelare la qualità dei manufatti offerti ai consumatori ed evitarne la contraffazione.

(8-00264) « Galgano, Menorello, Quintarelli, Catalano, Mucci, Molea »

ALLEGATO 7

**7-01361 Ricciatti: Iniziative a favore del « made in »
dei prodotti di consumo non alimentari.****RISOLUZIONE APPROVATA**

La X Commissione,

premesso che:

la libera circolazione delle merci è la più sviluppata delle quattro libertà del mercato unico ed è essenziale per il successo di migliaia di imprese. La sua creazione è stata possibile grazie al raggiungimento di un accordo a livello europeo sugli standard minimi di sicurezza dei prodotti che circolano nell'Unione europea;

disposizioni efficaci in tale settore possono essere adottate solo a livello dell'Unione, sia per assicurare un'adeguata tutela degli interessi dei consumatori che per impedire agli Stati membri di adottare disposizioni differenti che determinerebbero la frammentazione del mercato unico;

al fine di semplificare e rendere più omogenee le norme di sicurezza applicabili ai prodotti non alimentari, la direzione generale del mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle piccole e medie imprese della Commissione ha presentato, il 13 febbraio 2013, un pacchetto che include una comunicazione e due proposte di regolamenti sulla sicurezza dei prodotti di consumo e la vigilanza di mercato;

a seguito del voto nella Commissione parlamentare per il mercato interno e la protezione dei consumatori nel dicembre 2013, la plenaria del Parlamento europeo ha approvato, il 15 aprile 2014, la risoluzione sulla proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti. In particolare,

i deputati europei hanno lasciato invariato l'articolo 7, che introduce l'obbligatorietà dell'indicazione di origine e prevede per i produttori la possibilità di apporre sull'etichetta la dicitura « *made in EU* » oppure il nome del proprio Paese. Inoltre, gli europarlamentari hanno approvato alcune altre importanti modifiche: la reintroduzione del principio di precauzione, previsto dalla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti ed eliminato con la proposta, considerato come un elemento orizzontale fondamentale per garantire la sicurezza dei prodotti e dei consumatori; l'applicazione anche ai prodotti armonizzati delle disposizioni del regolamento per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi che non sono coperte dalla normativa di armonizzazione applicabile; l'auspicio che i produttori tengano conto automaticamente della sicurezza dei prodotti già nella fase di progettazione; l'obbligo per le autorità nazionali di tener conto delle caratteristiche di un prodotto che, pur non essendo destinato ad essere utilizzato da bambini, assomiglia in qualche modo a un altro oggetto normalmente riconosciuto attraente per i bambini; la quantificazione delle sanzioni da parte delle autorità nazionali in base al fatturato dell'impresa ed al numero di dipendenti, ma prestando particolare attenzione alle piccole e medie imprese;

tuttavia, rispetto al testo votato nella Commissione competente, vista la comparazione costi-benefici rivelatasi non soddisfacente, è stato eliminato l'articolo 6 relativo al marchio « *EU Safety Tested* », complementare a quello esistente, da ap-

plicare ai prodotti testati da un soggetto terzo e indipendente e considerati sicuri da un organismo competente;

allo stato attuale la proposta di regolamento è bloccata in Consiglio. Nonostante i tentativi fatti dalle presidenze di turno (soprattutto quella italiana del 2014 e quella olandese del 2015) nella ricerca di un compromesso, continua ad esservi una frattura fra Nord (più orientata sulla grande distribuzione) e Sud (manifatturiero) Europa. La proposta legislativa della Commissione non è stata ritirata, neanche dal programma della Commissione per il 2017, ma allo stato attuale appare molto improbabile che possano essere fatti passi avanti, e ciò, nonostante le molteplici prese di posizione del Parlamento europeo (da ultimo, nella risoluzione sulla Strategia per il mercato interno);

in tale contesto, appare particolarmente rilevante la posizione italiana in merito all'introduzione del contrassegno « *made in Italy* » sui prodotti non alimentari a maggiore potenzialità in termini di export e diffusione sui mercati internazionali,

impegna il Governo:

a) a rafforzare la propria iniziativa politico-diplomatica, nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, al fine di procedere tempestivamente alla conclusione dell'*iter* normativo volto all'introduzione del regolamento sulla sicurezza dei prodotti non alimentari;

b) valutare, di concerto con gli altri Stati membri interessati, se sussistano gli estremi per l'applicazione dell'istituto della cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea e agli articoli 326-334 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di costituire un quadro giuridico comune con l'obiettivo di introdurre l'obbligo dell'indicazione di origine per i prodotti del settore calzaturiero, dell'artigianato e degli arredi.

(8-00265) « Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Franco Bordo, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla, Stumpo, Quaranta, Piras, Lacquaniti, Nicchi, Duranti, Sannicandro, Zaratti, Kronbichler, Albin, Carlo Galli, Murer, Zoggia ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Nuovo testo unificato C. 2182 Della Valle e abb. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 138

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido 139
 ALLEGATO (*Parere approvato*) 140

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 ottobre 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.

Nuovo testo unificato C. 2182 Della Valle e abb.
 (Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 ottobre 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 12

ottobre scorso, l'espressione del parere di competenza alla X Commissione avrà luogo nella seduta odierna. Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Valentina PARIS (PD) illustra la sua proposta di parere (*vedi allegato*), soffermandosi, in particolare, sull'osservazione che invita la Commissione di merito a sopprimere la disposizione che prevede la classificazione quali attività a carattere stagionale delle professioni di estetista, tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 18 ottobre 2017.

Modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.55.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore (Nuovo testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia;

preso atto che il provvedimento è volto a rivedere la disciplina recata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, riguardante la professione di estetista, nonché ad estenderne le previsioni ad altre attività professionali nel medesimo settore;

considerato, in particolare, che il testo unificato introduce disposizioni organiche per lo svolgimento delle attività di tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista;

rilevato che, rispetto alla normativa vigente, il provvedimento innova la disciplina prevista per l'abilitazione all'esercizio della professione di estetista, che si applica anche alle attività di tatuatore e di *piercer*, e introduce disposizioni relative alla qualificazione e all'abilitazione professionale per lo svolgimento delle attività di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia;

osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera *m*), introduce nella legge n. 1 del 1990 l'articolo 12-*bis*, che qualifica le attività disciplinate dal provvedimento in esame quali attività a carattere stagionale, autorizzando il Governo a integrare l'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;

considerato che, in base al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle attività a carattere stagionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, non si applicano i limiti al numero complessivo di contratti a tempo determinato presso il medesimo datore di lavoro e il limite di durata massima di trentasei mesi dei rapporti a tempo determinato, nonché la disposizione secondo cui, in caso di violazione dei divieti di riassunzione a tempo determinato alla scadenza di un precedente contratto, il nuovo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato;

ricordato che l'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del ricordato decreto legislativo n. 81 del 2015 rimette a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di individuare le attività stagionali, continuando il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, a trovare applicazione fino all'adozione del medesimo decreto ministeriale;

rilevata l'opportunità che la definizione della attività stagionali sia affidata al decreto previsto dal richiamato articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015, in modo da rimettere ad un unico strumento normativo la valutazione delle caratteristiche delle diverse prestazioni lavorative, in modo da non favorire la creazione di rapporti di lavoro precari in assenza di una effettiva stagionalità delle attività svolte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 1,

comma 1, lettera *m*), in modo da rimettere al decreto di cui all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, una valutazione sistematica circa l'aggiornamento dell'elenco delle attività considerate stagionali ai fini dell'applicazione della disciplina dei contratti a tempo determinato.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Emendamenti C. 3868-334-993-1088-1229-1429-1485-1599-1961-2312-2518-2781-3263-3307-3319-3377-3603-3999-4556-A 142

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 142

RISOLUZIONI:

7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi e 7-01363 Paola Boldrini: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti (*Seguito discussione congiunta e rinvio*) 146

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti della materia nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi e 7-01363 Paola Boldrini: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti 146

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 18 ottobre 2017.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

Emendamenti C. 3868-334-993-1088-1229-1429-1485-1599-1961-2312-2518-2781-3263-3307-3319-3377-3603-3999-4556-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.

Nuovo testo unificato C. 2182 Della Valle e abb.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniela SBROLLINI (PD), *relatrice*, fa presente che il testo unificato in esame, risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione in sede referente, mira alla definizione di un quadro normativo unitario per le professioni afferenti

alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore. Il testo apporta numerose modifiche alla legge n. 1 del 1990, che reca la disciplina dell'attività di estetista e costituisce la normativa di riferimento nel settore. In particolare, tale legge disciplina le prestazioni e i trattamenti oggetto dell'attività, nonché le relative modalità di svolgimento, escludendo dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Il provvedimento, composto da un unico articolo e da un unico comma, interviene su numerose parti della legge n. 1 del 1990, a partire dal titolo, nel senso di sostituire la disciplina dell'attività di estetista con quella relativa alle attività professionali nel settore dell'estetica, al fine di ricomprendere anche figure professionali ad oggi prive di specifica disciplina normativa.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), del testo unificato novella l'articolo 1 della legge n. 1 del 1990, premettendo il comma 01, che delinea le finalità della legge, ossia la definizione dei principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetista, tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge mira altresì a stabilire disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività. Si modifica, inoltre, l'articolo 1, comma 1, della predetta legge, specificando che l'attività di estetista comprende non solo tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, ma anche gli annessi cutanei. Lo scopo dell'attività resta quello di mantenere il corpo umano in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, mentre viene aggiunta la finalità del concorso al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona. Si specifica che tutte le attività professionali nel settore dell'estetica possono essere svolte, oltre che mediante

l'attuazione di tecniche manuali, anche con la tecnica del massaggio; si fa rinvio, poi, agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati nell'allegato 1 e, per le attività di tatuatore e di *piercer*, delle attrezzature indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3 della predetta legge. Si inserisce, infine, il comma 2-*bis*, che specifica che le citate attività richiedono per il loro esercizio i requisiti di cui all'articolo 3 (superamento di un esame teorico pratico, apposito corso regionale di qualificazione e corso di abilitazione, oppure lo svolgimento di periodi di attività lavorativa qualificata) solo quando vengono esercitate con finalità estetiche e di eliminazione degli inestetismi.

Il comma 1, lettera *b*), del testo unificato, introduce l'articolo 1-*bis*, che reca le definizioni delle attività del settore. Senza entrare nel dettaglio di tutte le singole definizioni, segnalo che per « socio-estetica » si intende lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita. Si specifica, inoltre, che tali attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e si vieta l'esecuzione di tatuaggi e *piercing*, ad esclusione del *piercing* al padiglione auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente. Si vieta comunque di eseguire tatuaggi e *piercing* su minori di sedici anni e si consente l'esecuzione di *piercing* al lobo sui minori di sedici anni senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.

Il comma 1, lettera *c*), del testo unificato modifica l'articolo 3 della legge n. 1 del 1990, prevedendo la designazione di almeno un responsabile tecnico in possesso di abilitazione (non più di qualificazione) professionale, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tatuatore e di *piercer*, oltre che di estetista.

Le successive modifiche riguardano il percorso di conseguimento dell'abilitazione e della qualificazione professionale di tatuatore, *piercer* ed estetista.

Il comma 1, lettera *d*), modifica l'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, che disciplina le modalità di svolgimento delle attività del settore. In particolare, il nuovo comma 2 subordina alla qualificazione professionale lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di *piercer* come lavoratore subordinato e all'abilitazione l'esercizio delle medesime attività in qualità di soci. Si sostituisce poi il comma 5 del medesimo articolo, prevedendo che l'attività di estetista possa essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente, a condizione che il servizio prestato comporti il rispetto dei protocolli igienico-sanitari nello svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale. Si disciplina inoltre l'utilizzo del cosiddetto « affitto di poltrona » e del *coworking*. Il nuovo comma 5-*bis*, inserito dal testo unificato in esame, consente inoltre l'erogazione, anche in modo occasionale, delle prestazioni descritte all'articolo 1 presso un centro di estetica, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale.

Fa presente, poi, che la successiva lettera *e*) indica le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico per le attività oggetto del presente provvedimento, integrando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 1 del 1990.

La lettera *f*) novella l'articolo 7, sulle modalità di esercizio dell'attività di estetista, in relazione alla vendita di prodotti cosmetici.

La lettera *g*) reca una modifica terminologica all'articolo 9 della legge n. 1 del 1990, che disciplina lo svolgimento dell'attività di estetista unitamente a quella di acconciatore. La norma vigente reca infatti la precedente terminologia, « barbiere o

parrucchiere », già sostituita da quella « acconciatore » ad opera della legge n. 174 del 2005.

La lettera *h*) inserisce gli articoli 9-*bis* e 9-*ter*. In relazione al primo articolo, segnala che i commi 2 e 3 disciplinano il percorso di qualificazione e abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia. Si prevede inoltre che la qualificazione e l'abilitazione professionale di estetista consenta l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia. Sottolinea in proposito che il testo in esame non sembra disciplinare il percorso di qualificazione e abilitazione professionale per quanto riguarda i socio-estetisti.

Il comma 4 del nuovo articolo 9-*bis* prevede che siano le regioni a disciplinare tutte le attività professionali nel settore dell'estetica (previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) e a definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e dell'esame teorico-pratico, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. Le disposizioni in materia di abilitazione e qualificazione professionale si applicano a decorrere all'istituzione di tali corsi (comma 4-*bis*). I successivi commi da 5 a 8 disciplinano specifici aspetti dello svolgimento delle attività professionali oggetto del provvedimento.

Il comma 9 del nuovo articolo 9-*bis* prevede che le attività di onicotecnico e di truccatore possano essere svolte unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Il comma 10 riguarda le sanzioni relative all'esercizio abusivo delle attività professionali mentre il comma 11 demanda alla Conferenza Stato-regioni, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, la definizione dei criteri per il riconoscimento

degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, *piercer*, onicotecnico e truccatore ottenuti prima dell'entrata in vigore della legge. Si consente di proseguire l'attività a coloro che già esercitano le attività disciplinate dalla legge, nelle more dell'adozione dei suddetti criteri.

Osserva, poi, che l'articolo 9-ter consente l'erogazione dei percorsi formativi descritti all'articolo 3, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, anche dagli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Tale percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche ai fini dell'acquisizione di appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

La lettera *i*) interviene sull'articolo 10 della legge n. 1 del 1990, introducendo il rinvio all'Allegato 1 per la individuazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Si sostituisce poi il secondo periodo del comma 1, disponendo in ordine al termine per provvedere agli adempimenti ivi previsti per le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuatore e di *piercer*, indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3. Si dispone altresì in ordine all'aggiornamento degli allegati 1, 2 e 3.

La lettera *l*) novella l'articolo 12, in materia di esercizio abusivo di tutte le attività professionali nel settore dell'estetica, prevedendo, tra l'altro, un innalzamento della sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio dell'attività senza i requisiti di legge, che viene portata nel minimo da 516 a 10.000 euro e nel massimo da 2.582 a 50.000 euro.

La lettera *m*) introduce l'articolo 12-bis nella suddetta legge n. 1 del 1990, che riconosce il carattere stagionale di tutte le attività professionali nel settore dell'estetica e autorizza il Governo a integrare con esse l'elenco delle attività lavorative con carattere di stagionalità di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 1525 del 1963.

La lettera *n*) modifica il riferimento all'Allegato, sostituendolo con il riferimento agli Allegati 1, 2 (contenente l'elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di tatuatore) e 3 (contenente l'elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di *piercer*), introdotti dalla successiva lettera *o*).

La lettera *p*), adegua la terminologia relativa alle qualifiche dei Ministeri alle modifiche intervenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 1 del 1990.

In conclusione, segnala l'opportunità di un adeguamento normativo per tenere conto dell'evoluzione della professione di estetista e per riconoscere le nuove figure professionali del settore.

Maria AMATO (PD) pone in evidenza il ruolo delle attività professionali nel settore dell'estetica per accompagnare l'umanizzazione delle cure. L'utilizzo di tali tecniche favorisce l'accettazione della malattia, anche attraverso le opportune informazione circa i prodotti compatibili con lo stato di salute del paziente, e contribuisce in maniera considerevole ad un miglioramento della qualità della vita.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA), nel ricordare che il provvedimento ha per oggetto figure professionali in forte espansione, segnala che molti adolescenti si fanno eseguire tatuaggi in maniera poco consapevole, portandone le conseguenze per il resto della vita. Auspica pertanto che i percorsi formativi degli operatori del settore tengano conto anche di tale tipo di problematica per assicurare la più ampia tutela della salute.

Ileana ARGENTIN (PD), associandosi alle considerazioni svolte dalla collega Amato, sottolinea il ruolo fondamentale nella malattia e nelle situazioni di disabilità di un lavoro sulla propria immagine. Osserva in proposito che anche per le protesi e i dispositivi medici è in atto un processo che presta attenzione anche all'aspetto estetico di tali prodotti.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.

7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi e 7-01363 Paola Boldrini: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che il 10 ottobre 2017 è stata presentata la risoluzione n. 7-01363 Paola Boldrini ver-tente sulla medesima materia delle risoluzioni in esame di cui è già iniziata la

discussione il 10 ottobre scorso. Pertanto, le tre risoluzioni presentate saranno discusse congiuntamente.

Ricorda che nella precedente seduta era stato richiesto dai presentatori delle risoluzioni di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, il cui inizio è stato fissato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la giornata odierna.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 ottobre 2017.

Audizione di esperti della materia nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi e 7-01363 Paola Boldrini: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
ALLEGATO (<i>Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sugli esiti del G7 di Bergamo del 14 e 15 ottobre 2017 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	148
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato	148
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Palma, ha svolto la relazione introduttiva. Invita quindi la relatrice a formalizzare una proposta di parere.

Giovanna PALMA (PD), *relatrice*, evidenzia la rilevanza della Convenzione oggetto di ratifica, che rappresenta uno strumento *ad hoc* in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive potenziando, al contempo, il profilo della cooperazione internazionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.05 alle 14.15.

AUDIZIONI

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sugli esiti del G7 di Bergamo del 14 e 15 ottobre 2017.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Maurizio MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Filippo GALLINELLA (M5S), Silvia BENEDETTI (M5S), Giuseppe L'ABBATE (M5S), Loredana LUPO (M5S), Marco CARRA (PD), Giovanni FALCONE (PD), Nicodemo Nazareno OLIVERIO (PD) e Adriano ZACCAGNINI (MDP).

Maurizio MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, interviene in replica.

Luca SANI, *presidente*, ringrazia il Ministro Martina per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Norme in materia di domini collettivi.

C. 4522, approvata dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle ore 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 (C. 4303).

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 » (C. 4303 Governo);

preso atto che la Convenzione oggetto di ratifica è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, ovvero tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi;

preso atto altresì che, nel perseguimento di tale obiettivo, la Convenzione mira a coinvolgere tutte le parti interessate, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scom-

messe sportive e, nel contempo, a potenziare il profilo della cooperazione internazionale;

rilevato che gli articoli 4 e 5 del disegno di legge di ratifica danno attuazione, rispettivamente, agli articoli 25 e 23 della Convenzione, a tal fine introducendo disposizioni in materia di confisca penale obbligatoria dei beni e di sanzioni pecuniarie a carico delle persone giuridiche per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite, e che tali disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alle competizioni sportive del settore ippico;

evidenziata la necessità, nel quadro delle azioni di contrasto ai fenomeni di manipolazione delle competizioni sportive, di predisporre efficaci misure, anche nel settore dell'ippica, contro la pratica illecita del *doping*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Esame e rinvio*) 150

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 154

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 160

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 154

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 156

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 158

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Atto n. 459 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 158

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 158

ERRATA CORRIGE 158

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ricorda che la seduta odierna è dedicata all'esame – in seconda lettura – del disegno di legge europea 2017 (C. 4505-B) che il Senato ha approvato, con modificazioni, nella seduta del 10 ottobre scorso.

Il provvedimento è pertanto sottoposto all'esame della Camera limitatamente alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Segnala al riguardo, che l'Assemblea del Senato ha modificato gli articoli 12 e 16 del provvedimento, mentre i restanti articoli del disegno di legge (articoli 1-11, 13-15 e 17-30) sono stati approvati in testo identico a quello approvato da questa Camera nella seduta del 20 luglio 2017, e che procederà quindi alla illustrazione dei soli contenuti del provvedimento che sono stati oggetto di modifiche.

Come ricordato, la prima modifica approvata dal Senato ha ad oggetto l'articolo 12 riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, che prevede disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.

In particolare, nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'originario comma 5.

Il comma prevedeva la possibilità di derogare per alcune delle indicazioni obbligatorie (quali la indicazione del tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari, la quantità netta di prodotti espressa in chilogrammi, il nome o ragione sociale dell'operatore del settore alimentare e l'indicazione del Paese di origine nel caso di provenienza da un Paese terzo), che potevano essere inserite anche solo nel documento di accompagnamento.

Nel suo complesso, l'articolo 12 – così come modificato dal Senato – adegua la normativa vigente alle nuove disposizioni attualmente in vigore, anche in tema di

etichettatura, contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011; ma, soprattutto, esso è volto a dare recepimento alla direttiva (UE) 2015/2203, avente lo scopo di allineare i poteri conferiti alla Commissione dalla nuova distinzione introdotta dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); tener conto della nuova legislazione adottata nel frattempo, segnatamente per quanto riguarda l'alimentazione umana (la direttiva 2000/13/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002, il regolamento (CE) n. 882/2004, il regolamento (CE) n. 1332/2008 ed il regolamento (CE) n. 1333/2008); adeguare i requisiti di composizione dei prodotti interessati alle norme internazionali pertinenti adottate dal *Codex Alimentarius*. Tale adeguamento implica due modifiche: il tenore massimo di umidità della caseina alimentare aumenta dal 10 per cento al 12 per cento e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto dal 2,25 per cento al 2 per cento.

Per quanto riguarda la direttiva oggetto del recepimento, rileva che l'obiettivo è quello di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, nonché allineare le disposizioni vigenti nei singoli Stati alla legislazione generale dell'Unione ed a quella internazionale.

Ricorda che la legge di delegazione europea 2014 (articolo 21 della legge n. 170 del 2016) aveva autorizzato il Governo a dare attuazione alla predetta direttiva mediante regolamento; ma, considerata l'esigenza di dettare anche una disciplina sanzionatoria (al fine di adeguare l'importo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1988), si è ritenuto necessario adottare, mediante recepimento diretto, un provvedimento di rango primario.

Il comma 1 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della norma, ossia la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e alle loro miscele.

Il comma 2 introduce, secondo le indicazioni della direttiva, la definizione di « caseina acida alimentare », di « caseina presamica alimentare » e di « caseinati alimentari ».

Il comma 3 descrive le indicazioni obbligatorie che i prodotti, aventi ad oggetto caseine e caseinati, devono riportare su imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

Il comma 4 individua quali indicazioni devono obbligatoriamente figurare in lingua italiana, potendo anche essere riportate in altra lingua.

Il comma 5 prevede che, quando il tenore minimo di proteine del latte, stabilito all'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, all'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e all'allegato II, lettera a), punto 2, della direttiva (UE) 2015/2203 risulta superato, è possibile indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.

Il comma 6 detta una disposizione riguardante lo smaltimento delle scorte e le regole di commercializzazione dei lotti di prodotto, fabbricati anteriormente all'entrata in vigore della legge proposta, e delle etichette non conformi a quanto sancito dallo stesso. Ora sarà possibile la loro commercializzazione fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ma dovrà trattarsi, nel caso delle predette etichette, solo di quelle stampate anteriormente alla data dell'entrata in vigore della legge.

Ai sensi del comma 7, resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi: ciò a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dall'articolo in commento, mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili e graficamente riconoscibili.

I commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 introducono norme sanzionatorie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo tre ipotesi di illecito amministra-

tivo, facendo salve le ipotesi in cui le condotte descritte integrino una fattispecie di illecito penale.

I commi 14 e 15 individuano le Autorità competenti ad accertare le violazioni – in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 – e ad irrogare le sanzioni previste (con la procedura della legge n. 689 del 1981, capo primo, sezione seconda). A livello nazionale, le autorità competenti ad effettuare tali attività sono il Ministero della salute, per la parte relativa alla sicurezza alimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la parte relativa ai controlli qualitativi e quantitativi. A livello territoriale, le autorità competenti sono le regioni, le province autonome e le ASL. Le amministrazioni svolgeranno tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 16 detta una specifica clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 17 dispone l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180 con il quale era stata recepita la direttiva 83/417/CEE, ora abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2203.

Da ultimo, ricorda che l'articolo 12 è finalizzato all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 TFUE, avviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017 per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa contenuto (22 dicembre 2016).

Quanto alla seconda modifica approvata dal Senato, essa concerne l'articolo 16 che integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-*sexies* del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque – al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee – onde pervenire al superamento di alcune delle

contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI.

A tal fine, viene previsto che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza. La norma precisa altresì che l'intercomparabilità, che le intese dovranno perseguire a livello di distretto idrografico, dovrà riguardare i dati del monitoraggio: delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A dell'allegato 1 alla parte terza del Codice, e delle sostanze non prioritarie di cui alla tabella 1/B del medesimo allegato 1.

L'articolo in esame prescrive altresì che, ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato di qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovano intese (con i medesimi soggetti di cui sopra, vale a dire con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza) finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e di inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.

Per garantire il raggiungimento delle finalità indicate, viene altresì previsto che l'ISPRA provveda alla pubblicazione sul proprio sito *web*, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, dell'elenco dei laboratori del sistema agenziale dotati delle metodiche analitiche disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8.-*bis* dell'allegato 1 alla parte terza del Codice, recante i requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi e calcolo dei valori medi. La relazione illustrativa sottolinea che l'elenco dei laboratori dotati delle metodiche analitiche conformi ai requisiti di cui al citato paragrafo A.2.8.-*bis* verrà reso disponibile mediante la pubblicazione dello stesso in una sezione dedicata del sito di ISPRA, attraverso il Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI).

La modifica approvata dal Senato all'articolo 16 consiste nell'aggiunta di un periodo volto a prevedere che le autorità

di bacino distrettuali rendano disponibili nel proprio sito *internet* istituzionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 195 del 2005, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate dai citati laboratori.

Ricorda che il citato decreto ha introdotto nell'ordinamento nazionale disposizioni per il recepimento della direttiva 2003/4/UE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In particolare, l'articolo 8 disciplina la diffusione dell'informazione ambientale, stabilendo, tra l'altro, che l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. Per tali finalità, l'autorità pubblica stabilisce un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, l'autorità pubblica, per quanto di competenza, trasferisce, tra l'altro, nelle banche dati istituite in attuazione dei citati piani i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente (comma 3, lettera *e*)).

Da ultimo, ricorda che secondo la Commissione europea, vi sarebbero numerosi esempi di cattiva o incompleta applicazione della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

In particolare, la Commissione europea, nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI, avrebbe chiesto di ricevere chiarimenti e informazioni in merito ad alcune specifiche questioni: insufficiente coordinamento nell'implementazione della direttiva; incompleto monitoraggio ed incompleta valutazione dello stato della qualità delle acque; assenza di metodologie per la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concen-

trazione degli inquinanti nelle acque sotterranee; mancanza di giustificazione delle esenzioni; identificazione di programmi di misure, prezzi dell'acqua in agricoltura; ed altre questioni legate al settore agricolo.

Come già ricordato in sede di primo esame della norma, la disposizione è finalizzata a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI. In particolare, l'intervento è volto ad assicurare l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico (previsto all'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE), dei dati di monitoraggio delle sostanze chimiche e, di conseguenza, dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali. La disposizione mira altresì a rispondere ad un'ulteriore contestazione del caso EU Pilot 7304/15/ENVI circa la mancanza di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.

Michele BORDO, *presidente*, invita i colleghi ad esprimersi sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, e tenuto conto della possibilità di una prossima calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge, ne dichiara concluso l'esame preliminare; rinvia alla riunione dell'ufficio di presidenza, già convocata al termine della seduta odierna, per la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2017.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni, che ha già provveduto ad anticipare ai colleghi della Commissione nella mattinata odierna.

Sergio BATTELLI (M5S) condivide la proposta di parere avanzata dalla relatrice; ne rafforzerebbe tuttavia l'incisività trasformando in condizioni le due osservazioni ivi formulate riguardanti l'esclusione dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/UE recata all'articolo 1, comma 1, lettera c).

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, ritiene pertinente la proposta avanzata dal deputato Battelli, che condivide.

Formula quindi una nuova proposta di parere con condizioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dalla relatrice.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.

Testo unificato C. 2182 Della Valle e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, rileva che il testo unificato in esame – elaborato dalla Commissione Attività produttive e che la XIV Commissione esamina in sede consultiva – mira alla definizione di un quadro normativo unitario per le professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore. Il testo apporta numerose modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che reca la disciplina dell'attività di estetista e costituisce la normativa di riferimento nel settore.

Si interviene innanzitutto sul titolo della citata legge n. 1 del 1990, nel senso di sostituire la disciplina dell'attività di estetista con la disciplina relativa alle attività professionali nel settore dell'estetica, al fine di ricomprendervi anche figure professionali ad oggi prive di specifica disciplina normativa.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), novella l'articolo 1 della legge n. 1 del 1990, ampliandone le finalità alla disciplina delle attività professionali di estetica, tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista. La legge mira altresì a stabilire disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività. Si modifica inoltre la legge n. 1 del 1990, specificando che l'attività di estetista comprende non solo tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, ma anche gli annessi cutanei.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*) inserisce l'articolo 1-*bis*, che reca le definizioni delle attività del settore (tatuaggio, piercing, onicotecnica, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetica). Si specifica, quindi, che tali attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*) modifica l'articolo 3 della legge n. 1 del 1990, e prevede la designazione di almeno un responsabile tecnico in possesso di abilitazione (non più di qualificazione) professionale, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tatuatore e di *piercer*, oltre che di estetista. Le successive

modifiche mirano a subordinare l'abilitazione e la qualificazione professionale di tatuatore e *piercer*, oltre che quella di estetista, al superamento di apposito esame teorico-pratico.

L'articolo 1, comma 1, lettera *d*) modifica l'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, che disciplina le modalità di svolgimento delle attività del settore. In particolare, il nuovo comma 2 subordina: alla qualificazione professionale lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di *piercer* come lavoratore subordinato; all'abilitazione l'esercizio, da parte dei soci che esercitano le attività di estetista, nelle società, delle attività di tatuatore e di *piercer*. Si sostituisce poi il comma 5 della legge, prevedendo che l'attività di estetista possa essere svolta: *a*) anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente; *b*) anche mediante concessione in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, di una cabina della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta; si consente poi l'attivazione anche delle attività di acconciatore e di estetista nello stesso locale che risponda ai requisiti previsti dal regolamento comunale (si tratta del cosiddetto « affitto di poltrona » e del *coworking*). Il nuovo comma 5-*bis*, inserito dal testo unificato in esame, consente l'erogazione anche in modo occasionale delle prestazioni descritte all'articolo 1 presso un centro di estetica, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale.

L'articolo 1, comma 1, lettera *e*) integra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico, già previste dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 1 del 1990, con le seguenti: massaggio del benessere, fisica, elettrologia, tecniche di dermopigmentazione, nonché legislazione e fiscalità.

L'articolo 1, comma 1, lettera *f*) novella l'articolo 7, sulle modalità di esercizio dell'attività di estetista. In particolare, si sostituisce il comma 1, prevedendo che le imprese artigiane esercenti tale attività, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente

collegati allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non siano tenute alla presentazione delle dichiarazioni cui il soggetto interessato è tenuto, nella SCIA, per gli esercizi di vicinato.

L'articolo 1, comma 1, lettera g) reca una modifica terminologica all'articolo 9 della legge n. 1 del 1990, che disciplina lo svolgimento dell'attività di estetista unitamente a quella di acconciatore, in luogo dei precedenti termini di «barbiere o parrucchiere».

L'articolo 1, comma 1, lettera h) inserisce gli articoli 9-bis e 9-ter.

In particolare, l'articolo 9-bis disciplina il percorso di qualificazione e abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia, le quali si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento.

L'articolo 9-ter consente l'erogazione dei percorsi formativi descritti all'articolo 3, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, anche dagli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Tale percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche ai fini dell'acquisizione di appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

L'articolo 1, comma 1, lettera i) interviene sull'articolo 10 della legge n. 1 del 1990, introducendo il rinvio all'Allegato 1 (e non più all'elenco allegato alla legge) per l'individuazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

L'articolo 1, comma 1, lettera l) novella l'articolo 12 della legge n. 1 del 1990, in materia di esercizio abusivo di tutte le

attività professionali nel settore dell'estetica, innalzando la sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio dell'attività senza i requisiti di legge.

L'articolo 1, comma 1, lettera m) introduce l'articolo 12-bis, che riconosce il carattere stagionale di tutte le attività professionali nel settore dell'estetica e autorizza il Governo a integrare con esse l'elenco delle attività lavorative con carattere di stagionalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963.

L'articolo 1, comma 1, lettera n) modifica il riferimento all'Allegato, sostituendolo con il riferimento agli Allegati 1, 2 e 3.

L'articolo 1, comma 1, lettera o) prevede l'inserimento dell'Allegato 2 (contenente l'elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di tatuatore) e dell'Allegato 3 (contenente l'elenco delle attrezzature utilizzabili per l'attività di *piercer*).

L'articolo 1, comma 1, lettera p), al fine di adeguare la terminologia alle modifiche intervenute nelle qualificazioni dei Ministeri a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 1 del 1990, sostituisce le denominazioni: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato», «Ministro della pubblica istruzione», «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministro della sanità», ovunque ricorrano, con le attuali denominazioni.

Preso atto dei contenuti del provvedimento, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

C. 4303 Governo.

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, rammenta che il disegno di legge in esame — che la nostra Commissione affronta al fine di esprimere un parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri) — autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione.

La Convenzione è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, intendendo fare riferimento, con tale espressione, a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.

Nel perseguimento di tale obiettivo, la Convenzione mira a coinvolgere tutte le parti interessate, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive e, nel contempo, a potenziare il profilo della cooperazione internazionale.

Attesa la dimensione transnazionale del fenomeno, la Convenzione è stata aperta alla firma non solo dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, ma anche degli Stati aderenti alla Convenzione culturale europea, degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione o che godano dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa, nonché di ogni altro Paese non membro su invito del Comitato dei Ministri.

Ad oggi la Convenzione è stata firmata da 31 dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa (l'Italia ha firmato il 7 aprile 2016) ed è stata ratificata da Norvegia, Portogallo e Regno Unito, tutti e tre Paesi membri. Come stabilito dalla Convenzione medesima, essa entrerà in vigore decorsi tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche (delle quali almeno tre di Paesi membri del Consiglio d'Europa).

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina dei contenuti della Convenzione, si limita in questa sede ad osservare che il testo si compone di un preambolo e di 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati rispettivamente a: Scopo, principi guida e definizioni (articoli 1-3); Prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); Scambio di informazioni (articoli 12-14); Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); Giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); Sanzioni e misure (articoli 22-25); Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); Verifica dell'attuazione (articoli 29-31); Disposizioni finali (articoli 32-41).

Nel passare all'esame del disegno di legge di ratifica, che si compone di 7 articoli, segnala che gli articoli 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione.

Gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Si tratta di limitati interventi relativi all'individuazione dell'autorità nazionale competente, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione (articolo 3), indicata dal legislatore nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione (articolo 4); la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio, in attuazione degli articoli 18 e 23 della Convenzione (articolo 5).

Come spiegato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge, il Governo ritiene che non necessitino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le

autorità pubbliche di regolamentazione (artt. 1-14 della Convenzione) e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989 (artt. da 15 a 28 della Convenzione).

Infine, l'articolo 6 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Atto n. 435.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Manfredi, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Atto n. 459.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2017.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, essendo pervenuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni sull'Atto in esame, rinnova la proposta di parere favorevole formulata nella seduta dello scorso 4 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 894 del 17 ottobre 2017, a pagina 134, nel sommario, dopo le parole Comitato dei nove, e nell'oggetto, a partire dalla seconda riga, le parole: « Disposizioni per l'adempimento

degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato» sono sostituite dalle seguenti: «Delega al

Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620-A Governo, approvato dal Senato».

ALLEGATO

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia (Nuovo testo C. 4407 Fanucci).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4407 Fanucci, recante « Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia »;

ricordato che la proposta di legge reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale, integrandone le finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni. La proposta reca altresì l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia;

osservato – per quanto di diretto interesse della XIV Commissione – che l'articolo 1, comma 1, lettera c), del provvedimento modifica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – attuativo della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva Bolkestein) – specificando, quanto all'ambito di applicazione del decreto stesso, che le disposizioni ivi contenute « non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni »;

ricordato che il medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 – conforme-

mente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera f) della direttiva 2006/123/UE – esplicita un'articolata serie di deroghe all'applicazione della direttiva medesima (articoli da 2 a 7), tra cui in particolare « i servizi sanitari e quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata »;

evidenziato in primo luogo che il riferimento alle attività di imbottigliamento delle acque minerali per scopi commerciali, recato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), appare estraneo all'oggetto del provvedimento, incentrato sul riordino del settore termale, né è riconducibile alla disciplina recata dalla direttiva 2006/123/UE, come peraltro indicato dalla Commissione europea, secondo la quale tale attività non può essere definita di servizi;

rilevato, in secondo luogo, come l'esclusione delle attività termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni, dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/UE – sebbene tali attività afferiscano a pieno titolo ai servizi nel mercato interno e alla relativa disciplina – potrebbe ritenersi giustificata laddove le prestazioni delle aziende termali, in quanto riconducibili alle attività di tutela generale della salute, abbiano natura di servizi sanitari, beneficiando pertanto della deroga già prevista dalla disciplina di derivazione europea (articolo 7, lettera b)

del decreto legislativo n. 59 del 2010 e articolo 2, paragrafo 2, lettera *f*) della direttiva 2006/123/UE);

preso infatti atto che diverse disposizioni del provvedimento in esame sembrerebbero evidenziare il carattere sanitario delle prestazioni erogate dalle aziende termali;

in particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*) si prevede che le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale; che le aziende termali sono accreditate presso il S.S.N.; che tali aziende partecipano alla realizzazione di programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale. Ulteriori disposizioni stabiliscono inoltre che le aziende termali trasmettono alle regioni i dati per l'alimentazione del flusso del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), e si prevede l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria;

parimenti la natura di servizi sanitari delle prestazioni erogate dalle aziende termali appare coerente con le disposizioni concernenti le figure professionali coinvolte nelle relative attività, che riguardano il rapporto di lavoro dei medici termalisti dipendenti dalle aziende termali (articolo 1, comma 1, lettera *g*)), la specializzazione in medicina termale (articolo 1, comma 1, lettera *f*)), nonché la collaborazione degli operatori di assistenza termale alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali (articolo 1, comma 1, lettera *g-bis*));

rilevato altresì che le disposizioni di carattere fiscale previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) relative al credito di imposta per la riqualificazione delle aziende termali, prevedono il riconoscimento di tale credito fino ad un massimo di 250 mila euro per ciascun beneficiario;

ricordato che, alla luce della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, gli aiuti di natura pubblica alle imprese possono essere erogati entro limiti determinati, dovendosi invece richiedere esplicita autorizzazione alla Commissione europea nel caso in cui tali massimali siano superati; in particolare, gli aiuti di piccola entità (*de minimis*) possono essere erogati – senza necessità di previa notifica – entro il limite di 200 mila euro nell'arco di un triennio per singola impresa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a circoscrivere l'esclusione dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/UE – recata all'articolo 1, comma 1, lettera *c*) – alle attività termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni;

2) provveda la Commissione di merito – ove intenda confermare l'esclusione delle attività termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni, dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010, recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del provvedimento in esame – a ricondurre esplicitamente tale esclusione alla natura di servizi sanitari delle prestazioni erogate dalle aziende termali, onde assicurarne la piena conformità con la richiamata disciplina europea e con le specifiche deroghe ivi previste;

3) provveda la Commissione di merito ad integrare la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) del provvedimento, con la previsione dell'obbligo di preventiva notifica della misura alla Commissione europea; in alternativa, si valuti la possibilità di modificare la disposizione adeguando l'entità del credito di imposta ivi previsto alla soglia *de minimis* indicata dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 e abb. (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	174
Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. Nuovo testo unificato C. 1932 ed abbinata (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	144
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	175
Interventi per il settore ittico. Delege al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. S. 2914, approvato dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	176
Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica. S. 2582, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 10 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	177
Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri. Nuovo testo S. 447 e abb. (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	166
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	178
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Testo unificato S. 116-B ed abbinati, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a e 2 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	170
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	181
AVVERTENZA	173

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza
del vicepresidente Albert LANIÈCE.

La seduta comincia alle 8.15.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.
Testo unificato C. 2182 e abb.
(Parere alla X Commissione della Camera).
(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla X Commissione della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 2182 ed abbinate, recante « Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato in esame mira alla definizione di un quadro normativo unitario per le professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore.

Il testo apporta numerose modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che reca la disciplina dell'attività di estetista e costituisce la normativa di riferimento nel settore.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), delinea le finalità della legge, ossia la definizione dei principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetica, tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge mira altresì a stabilire disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.

Viene inoltre specificata la definizione dell'attività di estetista. La legge disciplina inoltre le attività di tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetista.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), reca le definizioni delle attività del settore.

La lettera c) prevede la designazione di almeno un responsabile tecnico in possesso di abilitazione (non più di qualificazione) professionale, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tatuatore e di *piercer*, oltre che di estetista. Le successive modifiche mirano a disciplinare l'abilitazione e la qualificazione pro-

fessionale di tatuatore e *piercer*. La lettera d) disciplina le modalità di svolgimento delle attività del settore. La lettera e) integra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla legge. La lettera f) concerne le modalità di esercizio dell'attività di estetista.

La lettera h) disciplina il percorso di qualificazione e abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia. In particolare, il nuovo articolo 9-*bis* della legge n. 1 del 1990 disciplina il percorso di qualificazione e abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia. Esso rimette inoltre alle Regioni la disciplina delle nuove attività professionali previste dalla legge, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza Stato-Regioni, e la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e dell'esame teorico-pratico, individuando gli *standard* di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. Il nuovo articolo 9-*ter* della legge n. 1 del 1990 consente l'erogazione dei percorsi formativi descritti all'articolo 3, oltre che da parte delle istituzioni formative delle Regioni, anche da parte degli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Tale percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche ai fini dell'acquisizione di appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

L'articolo 1, comma 1, lettera l), interviene in materia di esercizio abusivo di tutte le attività professionali nel settore dell'estetica.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.

Nuovo testo unificato C. 1932 ed abbinata.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla XIII Commissione Agricoltura della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 1932 ed abbinata, recante « Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1 autorizza il Governo a modificare il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, indicando norme regolatrici della materia relative alle definizioni, ai termini ed alle modalità per l'utilizzo della denominazione di prodotto integrale, alle modalità di etichettatura e all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

L'articolo 2 indica un criterio – la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali – di cui si può tenere facoltativamente conto nell'emanazione del decreto contenente le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.

L'articolo 3 interviene in materia di denominazioni del pane integrale.

L'articolo 4 reca infine la disciplina transitoria.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

S. 2914, approvato dalla Camera.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 9^a Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, sul disegno di legge S. 2914, recante « Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale », già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento: nella seduta del 7 aprile 2016 e, successivamente (su un nuovo testo unificato), nella seduta del 17 maggio 2017.

Si sofferma pertanto sulle principali novità introdotte nel prosieguo dell'esame alla Camera, facendo per il resto rinvio alle relazioni già svolte.

All'articolo 4, diretto ad istituire il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica è stata prevista una dotazione dello stesso fondo pari a 3 milioni di euro, per il solo 2018, per finanziare le iniziative a carattere sperimentale contenute nel medesimo articolo.

All'articolo 11, in materia di disciplina della rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine viene meno la previsione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali (ancorché senza diritto di voto) all'interno delle medesime commissioni (di cui fanno parte tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in

rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura).

All'articolo 13, il Governo è delegato ad adottare disposizioni per il riordino della normativa sulla pesca sportiva, incluso ora il sistema di rilascio delle licenze, precedentemente disciplinato direttamente dal disegno di legge all'articolo 12 (abrogato nel prosieguo dell'esame presso la Camera).

L'articolo 16, modificato rispetto al testo già esaminato, prevede che, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso assegnate, per il triennio 2018-2020 ogni eventuale incremento annuo delle quote è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca.

L'articolo 17, che modifica gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n.4 del 2012, ridefinendo l'entità delle sanzioni riferite a talune violazioni di specifici obblighi, stabilisce ora che la sospensione della licenza avvenga solo in caso di recidiva.

Sono poi stati aggiunti gli articoli 18 e 19.

L'articolo 18 stabilisce che per le violazioni alle disposizioni che vietano il bracconaggio ittico nelle acque interne, gli agenti accertatori, che già ora procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, possano procedere anche al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se utilizzati unicamente a tali fini, solo qualora la violazione sia compiuta da soggetti che, pur essendovi tenuti, siano privi della prescritta licenza di pesca, o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca.

L'articolo 19 prevede la copertura finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica.

S. 2582, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 10^a e 13^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 10^a Industria, commercio, turismo e 13^a Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato, sul disegno di legge S. 2582, recante « Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica », approvato dalla Camera.

Il disegno di legge è costituito da 10 articoli.

L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione del provvedimento, riferendolo ai prodotti cosmetici individuati ai sensi del Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223. Il regolamento europeo definisce « prodotto cosmetico » qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano a scopo di detergenza, profumazione o protezione.

L'articolo 2 istituisce il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici con la finalità di promuovere prodotti cosmetici con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita. Il marchio offre ai cittadini informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate.

L'articolo 3 definisce i parametri per l'attribuzione ai prodotti cosmetici del marchio di qualità ecologica. In particolare, viene demandato ad un regolamento del Ministro dell'ambiente – adottato di concerto con il Ministro della salute, sen-

titi l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'istituto superiore di sanità (ISS) – di definire, per ogni tipologia di prodotto cosmetico, i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto. Ai fini dell'adozione di tale regolamento, l'articolo provvede a definire alcuni limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, nonché alcuni criteri concernenti la qualità degli imballaggi.

L'articolo 4 disciplina la procedura per la concessione dell'uso del marchio. Al produttore è richiesto di dichiarare la composizione del prodotto, specificando gli elementi identificativi, la quantità e la funzione di ciascun componente. Il Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti – ai fini della concessione del marchio – è tenuto a verificare la conformità della domanda e dei prodotti rispetto ai criteri indicati nel regolamento europeo. L'imballaggio del prodotto, che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica, deve riportare in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale nonché una specifica dicitura.

L'articolo 5 prevede che l'ISPRA e l'istituto superiore di sanità forniscano supporto tecnico, logistico e funzionale a favore del « Comitato per il marchio di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit* », istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente n. 413 del 1995.

L'articolo 6 elenca le finalità perseguite dai controlli introdotti dal provvedimento in esame: la riduzione dell'inquinamento idrico, della produzione di rifiuti e dei rischi per l'ambiente; la prevenzione dei rischi per la salute; la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di risorse finanziarie per la gestione del Comitato per il marchio di qualità ecologica dei prodotti.

L'articolo 8 sanziona la contraffazione o l'alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o la sua utilizzazione in

violazione della legge, a tal fine richiamando alcune disposizioni del codice penale, nonché l'articolo 127 del Codice della proprietà industriale, il quale prevede una sanzione pecuniaria per l'apposizione su un oggetto di parole o indicazioni non corrispondenti al vero.

L'articolo 9 disciplina il divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche, vale a dire particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici.

L'articolo 10 stabilisce che il Ministro dell'ambiente provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, alla revisione del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413 («Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit»), anche al fine di adeguare le norme sul funzionamento del Comitato alle nuove disposizioni.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri.

Nuovo testo S. 447 e abb.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla 12^a Commissione Igiene e sanità del Senato sul testo unificato dei disegni di legge in materia di attività funerarie, tutti di iniziativa parlamentare.

Il provvedimento si compone di 24 articoli suddivisi in cinque capi.

L'articolo 1 reca finalità e ambito di applicazione del disegno di legge. Esso detta i principi fondamentali in materia di disciplina delle attività funerarie, intese come il complesso dei servizi e delle funzioni attinenti al trattamento e alla sepoltura ovvero alla cremazione dei defunti e alla polizia mortuaria, richiamando le competenze statali esclusive riguardanti l'articolo 117, secondo comma, lettere *i*) («cittadinanza, stato civile e anagrafi») e *m*) («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale») (comma 1).

Fra l'altro, il provvedimento definisce le funzioni dello Stato e degli enti territoriali, individuando anche gli specifici compiti assegnati ai Comuni, alle Città metropolitane e alle ASL (comma 2). Al riguardo, pare opportuno aggiungere, nel novero degli enti da ultimo richiamati, anche le Province o se si preferisce (come avviene in altre parti del disegno di legge) gli enti di area vasta.

I servizi necroscopici e cimiteriali rientrano tra le funzioni fondamentali dei Comuni in materia di predisposizione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, della ASL territorialmente competente e, per i compiti di polizia mortuaria, del personale comunale espressamente incaricato. I cimiteri rientrano nell'ambito della nozione di servizio pubblico essenziale e sono assoggettati al regime dei beni demaniali (comma 3).

Al comma 5 si precisa che le disposizioni della legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalle norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474).

L'articolo 2 reca l'apparato definitorio.

Il capo II, relativo alla disciplina delle attività funebri, si compone degli articoli dal 3 al 15.

L'articolo 3 stabilisce che le attività funebri sono attività economiche che si esercitano secondo principi di concorrenza nel mercato con modalità che tutelino l'effettiva libertà di scelta del defunto e dei suoi familiari. Il loro esercizio è riservato alle imprese funebri e ai centri di servizio funebre, ed è consentito ai comuni, singoli o associati, di costituire imprese funebri.

L'articolo 4 dispone in ordine alle caratteristiche che devono essere possedute dalle imprese funebri; l'articolo 5 disciplina i requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati; l'articolo 6 reca i requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati; l'articolo 6 riguarda i Centri di servizio funebre; l'articolo 7 impone che le imprese possano effettuare le loro prestazioni solo a seguito del conferimento di un mandato scritto.

L'articolo 8 interviene in materia di trasporti funebri.

L'articolo 9 detta disposizioni in materia di case funerarie, sale del commiato e servizi mortuari. La realizzazione e l'esercizio di case funerarie e di sale del commiato sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal Comune territorialmente competente. Essa è concessa all'impresa funebre previa verifica del rispetto dei requisiti strutturali ed impiantistici delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché previa verifica della sussistenza di ulteriori requisiti minimi strutturali recati al comma 2. Inoltre, si prevede che i servizi mortuari sanitari siano gestiti dalle competenti strutture del Servizio sanitario regionale, direttamente o mediante affidamento, con procedure ad

evidenza pubblica, a terzi che non siano in alcun modo collegati ad attività di impresa funebre, centro di servizio funebre o agente funebre (comma 3).

L'articolo 10 disciplina la cremazione e dispersione delle ceneri. Si stabilisce: che l'autorizzazione alla cremazione sia concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto, o da soggetto diverso avente titolo; che per la realizzazione di nuovi crematori si applicano le disposizioni in materia di piani regolatori cimiteriali (di cui all'articolo 16); che per l'affidamento in gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18; che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano definite le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio dei crematori (in termini di limiti di emissione, impianti e ambienti tecnologici, nonché di tracciabilità delle cremazioni).

L'articolo 11 dispone in ordine alla tanatoprassi, rinviando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei requisiti minimi per tale pratica. Il decreto dovrà procedere all'individuazione del profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi; all'indicazione dei luoghi idonei all'effettuazione dei trattamenti di tanatoprassi; alla definizione delle metodiche e delle sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi.

L'articolo 12 reca disposizioni sulla tutela del dolente e vieta forme di pubblicità e di procacciamento.

L'articolo 13 rinvia ad apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione degli obblighi di trasparenza.

Le attività collaterali, aggiuntive e integrative delle attività funebri, sono oggetto di disciplina da parte dell'articolo 14.

L'articolo 15 pone in capo ai Comuni e alle ASL, secondo le rispettive attribuzioni, i compiti di verifica dell'osservanza delle norme inerenti l'attività funebre nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, avvalendosi di personale specificamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre. Quest'ultimo provvede all'accertamento delle violazioni, alla loro notificazione e all'irrogazione delle relative sanzioni. Si stabilisce inoltre che più ASL di una stessa Regione possano costituire un unico sistema di vigilanza e controllo per ragioni di efficienza ed economicità. Gli oneri derivanti dall'attività di vigilanza e controllo sono posti a carico delle risorse proprie dei Comuni e delle ASL disponibili a legislazione vigente, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al medesimo articolo, nonché di un contributo fisso da corrispondere per ogni funerale, stabilito nell'importo di 30 euro (da aggiornare annualmente in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT).

Nello specifico, si prevede che le imprese funebri e gli altri soggetti esercenti le attività funerarie inviino con cadenza mensile le somme percepite a titolo di contributo alla ASL competente per territorio.

Nell'ambito dell'articolo 15, sottolinea l'opportunità di distinguere i compiti di vigilanza spettanti ai Comuni da quelli spettanti alle ASL, nonché destinare idonee risorse per un'efficace attività di vigilanza del rispetto delle disposizioni del disegno di legge.

Il Capo III, relativo alla disciplina cimiteriale, si apre con l'articolo 16, riguardante i piani regolatori cimiteriali. Esso stabilisce che le Città metropolitane e gli enti di area vasta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, adottino un piano regolatore cimiteriale territoriale (PRCT), che può prevedere specifiche indicazioni concernenti le funzioni e le attività dei Comuni compresi nel rispettivo territorio, che ne recepiscono i con-

tenuti mediante i necessari adeguamenti del rispettivo piano regolatore cimiteriale locale.

Il PRCT disciplina: *a)* la presenza equilibrata di cimiteri nel territorio di riferimento; *b)* le soluzioni tecnico-costruttive idonee a favorire modalità gestionali dei cimiteri « a rotazione », favorendo la tumulazione aerata e la cremazione; *c)* la presenza di almeno un crematorio nell'ambito territoriale di ciascuna ASL; *d)* la costituzione di un ispettorato per la vigilanza e il controllo della gestione dei servizi cimiteriali (tale funzione di vigilanza e controllo può essere delegata alla ASL di riferimento); *e)* l'eventuale presenza di cimiteri per animali d'affezione.

Inoltre si dispone che le Città metropolitane e gli enti di area vasta svolgono altresì le ulteriori funzioni, quali la definizione della carta della qualità dei servizi, la contrattazione e stipula del contratto di servizio con il soggetto gestore; la gestione delle modalità di subentro nella concessione di sepolture private (quest'ultima funzione è peraltro delegabile ai comuni);

Viene poi demandato ad un regolamento governativo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, il compito di modificare il regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di requisiti tecnico-costruttivi che devono possedere i loculi areati.

Anche per gli oneri derivanti dalle attività previste dall'articolo in esame (comprese le funzioni di vigilanza e controllo) si provvede a valere sulle risorse proprie dei Comuni competenti in relazione all'area di riferimento, nonché mediante quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni e del contributo fisso di cui al richiamato articolo 15, comma 2.

L'articolo 17 è dedicato ai cimiteri per animali d'affezione.

L'articolo 18, relativo all'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali, definisce questi ultimi come servizi locali di

interesse economico generale, precisando che l'organizzazione e gestione di tali servizi sia di competenza dei comuni, singoli o associati. Entro un anno dalla adozione del PRCT e della carta della qualità dei servizi, i Comuni sono tenuti a provvedere all'affidamento dei servizi cimiteriali nel proprio ambito territoriale o con procedura ad evidenza pubblica ad impresa cimiteriale pubblica o privata; o a società a partecipazione pubblica, in cui la scelta del socio operativo-gestionale sia svolta ad evidenza pubblica, o, infine, a società *in house*.

L'articolo 19 dispone che il servizio di illuminazione votiva sia di competenza dei Comuni e ne detta la disciplina.

L'articolo 20 stabilisce che i soggetti competenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al disegno di legge trasmettano annualmente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente i dati sulle autorizzazioni rilasciate concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali nonché la loro inumazione, tumulazione o cremazione, indicando i soggetti a cui sono state rilasciate e quelli che le hanno eseguite. La tipologia di dati, le modalità e i termini di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'ISTAT attiva all'interno della programmazione statistica nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una rilevazione con obbligo di risposta concernente, per ogni Comune, una serie di dati riguardanti, fra l'altro, il numero delle autorizzazioni e delle concessioni disposte.

Gli articoli 21 e 22 compongono il Capo IV, relativo alla « Previdenza funeraria e misure fiscali ».

Il Capo V, recante disposizioni finali, si compone dell'articolo 23 (adeguamento delle normative regionali e regolamento di attuazione) e dell'articolo 24 (norme transitorie).

L'articolo 23 demanda ad appositi regolamenti governativi, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della

salute, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro della giustizia, la definizione delle disposizioni attuative della stessa legge « per le materie rientranti nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le disposizioni volte a definire la relativa modulistica uniforme valida in tutto il territorio nazionale », nonché le disposizioni concernenti profili non specificatamente disciplinati dalla legge, secondo determinati criteri, specificamente elencati, *a)* previsione della denuncia di morte ed accertamento dei decessi; *b)* accertamento e certificazione della morte; *c)* individuazione di locali di osservazione ed obitori, garanzie per l'autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate; *d)* definizione dei trasporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane; *e)* definizione di autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri; *f)* previsione di disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese le norme costruttive, sui piani regolatori cimiteriali, sulle modalità per la sepoltura e per la cremazione; *g)* previsione di prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l'ossario comune, il cinerario comune e i luoghi di dispersione delle ceneri; *h)* individuazione di procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.

Nell'ambito del procedimento di adozione dei predetti regolamenti si prevede, fra gli altri, la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata da esprimersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, con la precisazione che, decorso invano tale termine, i regolamenti sono comunque emanati. È previsto che dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni della presente legge e alle relative disposizioni attuative entro diciotto mesi

dalla data di entrata in vigore delle norme regolamenti. Decorso il predetto termine, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Rileva al riguardo l'opportunità di estendere il coinvolgimento della Conferenza unificata, qui assicurato, anche alle ulteriori disposizioni attuative del provvedimento in esame, riguardanti: i requisiti formativi e dei titoli abilitanti del personale dedito all'attività funeraria (articolo 5); le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio dei crematori (articolo 10, comma 15); gli obblighi di trasparenza (articolo 13); i requisiti che devono possedere i loculi areati (articolo 16, comma 9).

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e quattro osservazioni (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali.

Testo unificato S. 116-B ed abbinati, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Albert LANIÈCE, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 1^a Affari costituzionali e 2^a Giustizia del Senato, sul disegno

di legge S. 116-273-296-394-546-B, recante « Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali », già approvato dal Senato in prima lettura e successivamente modificato dalla Camera (C. 2188).

Ricorda che la Commissione ha già espresso il parere, nel corso dell'esame in seconda lettura, alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia della Camera in data 26 novembre 2015.

Le condizioni e osservazioni poste nel parere allora espresso sono state recepite dalle Commissioni di merito nel testo proposto all'esito dell'esame in sede referente e confermate in sede di esame in Assemblea.

Si fa riferimento, in particolare, all'introduzione di una disciplina per il ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti alle elezioni regionali (articolo 5), che abbiano svolto incarichi di governo regionale (articolo 7), che abbiano svolto il mandato elettorale nelle Regioni (articolo 9), nonché al coordinamento del disegno di legge con la nuova disciplina degli organi delle Città metropolitane e delle Province recata dalla legge n. 56 del 2014.

Il riferimento ai mandati di Presidente della Regione, Consigliere regionale, Sindaco o Consigliere metropolitano, Presidente della Provincia è stato inserito anche all'articolo 10, recante disposizioni transitorie per i magistrati in corso di mandato alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Tra le modificazioni apportate nel corso dell'esame alla Camera, si segnalano le seguenti.

L'articolo 1 reca la disciplina della candidabilità a cariche elettive e dell'assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali.

Per quanto concerne le cariche elettive menzionate, si fa, tra l'altro, riferimento all'elezione, a suffragio universale, alle cariche di Sindaco metropolitano e di Consigliere metropolitano. L'elezione del Sindaco e del Consiglio metropolitano a

suffragio universale costituisce una ipotesi di individuazione di tali cariche che deve essere prevista dallo statuto metropolitano e la cui realizzazione è subordinata ad ulteriori condizioni, tra cui l'approvazione di una legge statale di disciplina del sistema elettorale (articolo 1, comma 22, della legge n. 56 del 2014). Trattandosi pertanto di una ipotesi eventuale, sarebbe stato preferibile – all'articolo 1, comma 1, secondo periodo – fare menzione di tale eventualità.

Per quanto concerne gli incarichi di governo non elettivi, a seguito del riordino degli enti locali dettato dalla legge n. 56 del 2014, nell'ambito della *governance* delle Province e delle Città metropolitane, ad eccezione della Regione Trentino-Alto Adige, è venuto meno l'incarico di assessore provinciale. Nello specifico, il Presidente della provincia o il Sindaco metropolitano possono essere coadiuvati, nell'esercizio delle funzioni di governo, da consiglieri delegati, scelti fra i Consiglieri provinciali o metropolitani che, in quanto tali, sono già Sindaci di comuni o Consiglieri comunali (per via dell'elezione indiretta). La disciplina dell'incandidabilità a detti incarichi di governo è pertanto assorbita nella disciplina dell'incandidabilità alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale. Occorre tuttavia tenere presente che il riordino degli enti locali operato dalla legge n. 56 del 2014 tuttavia non si applica alla regione Trentino-Alto Adige, in considerazione della peculiare posizione di autonomia riservata alle Province autonome.

Va segnalato che non tutti gli assessori delle Province autonome sono individuati fra i consiglieri provinciali, per i quali la disciplina di riferimento è quella relativa all'incandidabilità dei magistrati a Consigliere della Provincia autonoma di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del disegno di legge in esame. Ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige infatti si prevede esplicitamente la possibilità che per l'incarico di assessore della Giunta provinciale di Bolzano possa essere individuato un soggetto non appartenente al

Consiglio provinciale (e in tal caso si dispone una specifica procedura). Riguardo alla provincia di Trento, nel silenzio dello statuto, è la legge provinciale n. 2 del 2003 (« Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia ») a stabilire che il Presidente possa nominare un assessore scelto tra cittadini non facenti parte del Consiglio provinciale (sebbene in tal caso questo debba essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere provinciale). Il disegno di legge in esame non reca pertanto una disciplina esaustiva riferita all'eventuale assunzione, da parte di magistrati, di un incarico di assessore presso le Province autonome, a differenza di quanto accade per analoghi incarichi presso i Comuni (articolo 1, comma 1, terzo periodo) e presso la Regione (articolo 1, comma 1, primo periodo, considerato che lo statuto della Regione Trentino-Alto Adige dispone che gli assessori regionali debbano essere consiglieri regionali, e quarto periodo).

Al comma 3 del medesimo articolo 1, è stata introdotta la specificazione per cui ai magistrati che hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari non si applicano i limiti alla candidabilità ovvero all'assunzione di incarichi di governo di cui al comma 1, solo se tale cessazione è avvenuta da almeno due anni.

All'articolo 2, l'obbligo di aspettativa per magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che intendano assumere incarichi di governo e di assessore è stato esteso anche alle figure del sottosegretario regionale e dell'assessore regionale.

All'articolo 4, in materia di *status* dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo, è stata soppressa la previsione – presente nel testo approvato dal Senato – sulla base della quale i magistrati in aspettativa avrebbero conservato il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica, e fatta comunque salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.

Il medesimo articolo 4 istituisce, nel sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri, una banca dati dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché degli avvocati e procuratori dello Stato collocati fuori ruolo, provvedendo alla copertura dei relativi oneri quantificati in 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

All'articolo 5, è stato ridotto da cinque a due anni il divieto di esercizio delle funzioni inquirenti (nel testo approvato dal Senato il divieto era esteso a tutti i tipi di funzione) per i magistrati candidati e non eletti, nonché il divieto di assegnazione ad un ufficio con competenza ricadente nella circoscrizione elettorale (ovvero nella Regione o nella Città metropolitana o nel Comune) in cui hanno presentato la candidatura.

Al medesimo articolo, sono state soppresse – limitatamente ai magistrati candidati e non eletti – le disposizioni, presenti nel testo approvato in prima lettura, relative: all'obbligo di ricollocamento in ruolo nella funzione giudicante, con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni; al divieto, una volta ricollocati in ruolo, di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

Negli articoli successivi obblighi e divieti in fase di ricollocamento sono stati diversamente modulati in relazione agli incarichi ricoperti. Per i magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato o alla Camera, che abbiano optato per il ricollocamento nella magistratura (articolo 6): sono stati soppressi il generale divieto di tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato e il divieto di ricollocamento in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa; è stato ridotto da cinque a tre anni il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi, con vincolo, tuttavia, di esercitare, in tale periodo, funzioni giudicanti collegiali; è stata introdotta la possibilità di ricollocamento, in presenza dei requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione e della procura generale presso la

Corte di cassazione. Per i magistrati che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità in qualità di capi degli uffici di diretta collaborazione a livello di governo centrale o territoriale (articolo 7): è stato introdotto l'obbligo di ricollocamento presso gli uffici di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno. Per i magistrati eletti negli enti territoriali (articolo 9): sono stati ridotti da cinque a tre anni i divieti di prestare servizio nel territorio in cui hanno espletato il mandato, nonché di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

Sono stati soppressi: l'articolo 10, che dettava disposizioni applicabili alla magistratura onoraria; l'articolo 11, che recava principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale, incarichi che — come

sopra accennato — trovano ora disciplina nei precedenti articoli; l'articolo 13, recante modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 8.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore (Testo unificato 2182 Della Valle e abb.).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2182 ed abbinate, recante « Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il provvedimento in esame è volto alla definizione di un quadro normativo unitario per le professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore; esso interviene dunque in materia di « professioni », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

sottolineato che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, « l'in-

dividuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale » (sentenze n. 424 del 2005, n. 40 del 2006, n. 300 del 2007, n. 93 del 2008, n. 138 del 2009, n. 98 del 2013, n. 178 del 2014 e n. 117 del 2015);

considerato che il provvedimento investe altresì la materia « formazione professionale », di competenza regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.), intervenendo in ambiti già disciplinati dalla legge statale e rimettendo la restante disciplina alle Regioni, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza Stato-Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo (Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1932 ed abbinata, recante « Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il contenuto del testo unificato è riconducibile nel suo complesso alla materia « tutela della concorrenza », ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), ed alla materia « alimentazione », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

rilevato che l'articolo 1 autorizza il Governo a modificare il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari e l'articolo 2 indica un criterio – la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali – di cui si può tenere facoltativamente conto nell'emanazione del decreto contenente le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di intervenire con un atto di rango legislativo, laddove la materia potrebbe essere disciplinata con atto di natura regolamentare.

ALLEGATO 3

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale (S. 2914 Catanoso e abb., approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2914, recante « Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale », già approvato dalla Camera dei deputati;

richiamati i propri pareri espressi in data 7 aprile 2016 e 17 maggio 2017 nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera;

preso atto che il testo in esame recepisce molte delle indicazioni formulate nei richiamati pareri;

sottolineato che la « pesca » costituisce materia oggetto della potestà legislativa delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost. come riconosciuto dalla Corte costituzionale (*ex plurimis*, sentenze n. 213 del 2006, n. 81 del 2007, n. 233 del 2009);

considerato tuttavia che, come segnalato dalla Corte costituzionale (nella richiamata sentenza n. 213):

è ammissibile una normativa statale in tale ambito, tenuto conto che « talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si

presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme »;

vi sono aspetti che, pur riconducibili alla disciplina della pesca, afferiscono alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (« tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio »);

l'« analisi dell'intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale »;

considerato che, in linea con il rispetto del principio della leale collaborazione, nel disegno di legge in esame (agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13 e 14) il richiamato coinvolgimento istituzionale è assicurato mediante il ricorso allo strumento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica (S. 2582 Realacci, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2582, recante « Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica », approvato dalla Camera;

rilevato che il contenuto del disegno di legge risulta riconducibile alle materie « ordinamento civile e penale », « opere

dell'ingegno » e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. l), r) ed s), Cost.), nonché alla materia « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri (Nuovo testo S. 447 e abb.).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 447 ed abbinati, in materia di disciplina delle attività funerarie, adottato come testo base nel corso della seduta delle 12a Commissione permanente del Senato il 3 agosto 2016;

rilevato che il contenuto del disegno di legge:

risulta riconducibile alle materie « funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », nonché, per taluni specifici profili, alle materie « tutela della concorrenza », « stato civile e anagrafi », « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », la cui disciplina è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente, lettere *p*), *m*), *e*), *i*) e *r*), della Costituzione);

risulta altresì riconducibile alle materie « tutela della salute », « governo del territorio » e « professioni », demandate alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

preso atto che l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), stabilisce che, fra gli obiettivi della legge, vi è quello di individuare gli specifici compiti di Comuni, Città metropolitane e ASL;

ritenuto opportuno che sia fatta menzione anche alle Province, tenuto conto che il disegno di legge assegna ad esse specifici compiti (articolo 16 e articolo 20, comma 4, in cui si fa ricorso al termine « ente di area vasta »);

preso altresì atto che:

l'articolo 15 demanda a Comuni e ASL « secondo le rispettive attribuzioni » il compito di verificare l'osservanza delle norme inerenti l'attività funebre « nell'ambito territoriale di rispettiva competenza », « avvalendosi di personale specificamente individuato », cui spetta l'accertamento delle violazioni, la loro notificazione e l'irrogazione delle relative sanzioni;

gli oneri di tali attività sono posti a carico dei comuni e delle ASL, che potranno avvalersi dei proventi delle sanzioni erogate e anche del contributo fisso, pari a 30 euro, previsto per ogni funerale;

ritenuto in proposito opportuno:

distinguere i compiti di vigilanza spettanti ai Comuni da quelli spettanti alle ASL, tenuto conto anche che queste ultime potrebbero incontrare difficoltà nello svolgere alcune attività di controllo previste nel disegno di legge (quale la verifica della veridicità dell'attestazione di requisiti di imprese operanti nel settore e dell'assolvimento di altri obblighi posti a carico del medesimo operatore economico);

precisare se il contributo fisso da corrispondere per ogni funerale sia destinato esclusivamente alle ASL (come pare evincersi dall'articolo 15, comma 3, in cui si afferma che le imprese funebri inviano

alle ASL con cadenza mensile le somme percepite), o se detto contributo spetti in quota parte anche ai comuni (come pare evincersi dall'articolo 16, comma 10, secondo cui l'attività di vigilanza e controllo sui cimiteri è posta a carico dei comuni che provvedono con risorse proprie e « mediante quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione [...] del contributo fisso »);

individuare risorse aggiuntive da destinare all'attività di controllo, al fine di assicurare una corrispondenza fra funzioni assegnate e risorse stanziare, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale;

premessi che:

l'articolo 23 demanda ad appositi regolamenti governativi, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro della giustizia, la definizione delle disposizioni attuative della stessa legge « per le materie rientranti nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione », nonché delle disposizioni concernenti profili non specificatamente disciplinati dalla legge, secondo determinati criteri;

nell'ambito del procedimento di adozione dei predetti regolamenti si prevede, opportunamente, anche il coinvolgimento della Conferenza unificata, attraverso un parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, con la precisazione che, decorso senza esito tale termine, i regolamenti sono comunque emanati;

detto coinvolgimento non è invece assicurato con riferimento all'adozione di ulteriori atti normativi volti a dare attuazione alle previsioni normative, riguardanti: i requisiti formativi e dei titoli abilitanti del personale dedito all'attività funeraria (articolo 5); le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio dei crematori (articolo 10, comma 15); gli obbli-

ghi di trasparenza (articolo 13); i requisiti che devono possedere i loculi areati (articolo 16, comma 9);

ritenuto che anche in tali materie sarebbe opportuno un coinvolgimento della Conferenza unificata al fine di giungere ad una disciplina complessiva condivisa, in cui, come già accennato, si intrecciano competenze legislative esclusive dello Stato e competenze concorrenti fra Stato e Regioni. Ciò, anche in considerazione del ruolo di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni della legge assegnato ai Comuni e alle ASL e della circostanza che si incide su materie che ad oggi – in assenza di una legge statale – sono in molti casi disciplinate con leggi regionali;

rilevato che l'articolo 23, al comma 3, stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del provvedimento in esame e alle relative disposizioni attuative entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Decorso tale termine, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

considerato in proposito che:

le Regioni a statuto speciale e le Province autonome « dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale » (articolo 116, primo comma, della Costituzione) e le relative norme di attuazione;

l'articolo 1, comma 5, del disegno di legge stabilisce, opportunamente, che le disposizioni in esso contenute si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;

risulta pertanto opportuno integrare la disposizione di cui all'articolo 23, comma 3, con un richiamo al citato articolo 1, comma 5,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 23, comma 3, sia integrato con l'aggiunta, alla fine del primo periodo, delle parole: « fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 5 »;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), si inserisca il richiamo alle Province (o in alternativa agli enti di area vasta);

all'articolo 15, si valuti l'opportunità di distinguere i compiti di vigilanza spettanti ai Comuni da quelli spettanti alle ASL;

ai fini di una effettiva attuazione dell'articolo 15, si individuino idonee risorse in favore dei soggetti chiamati a svolgere attività di vigilanza e a irrogare sanzioni per assicurare il rispetto delle disposizioni del disegno di legge;

si valuti l'opportunità di estendere il coinvolgimento della Conferenza unificata, assicurato dall'articolo 23, comma 2, anche alle ulteriori disposizioni attuative del provvedimento in esame, come indicato in premessa.

ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali (Testo unificato S. 116-B ed abbinati, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 116-B ed abbinati, recante « Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali », approvato dal Senato e modificato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso, nel corso dell'esame alla Camera, in data 26 novembre 2015;

rilevato che il contenuto del disegno di legge risulta riconducibile alle materie « organi dello Stato e relative leggi elettorali », « elezione del Parlamento europeo », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « giurisdizione e norme processuali », « ordinamento civile e penale » e « legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane », ascritte, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato;

valutato favorevolmente il recepimento dei rilievi espressi nel precedente parere;

preso atto che:

l'articolo 1 detta la disciplina della candidabilità a cariche elettive e dell'assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali;

il comma 1, terzo periodo, dispone in ordine all'incandidabilità alla carica di assessore comunale dei magistrati che prestano servizio, o lo hanno prestato nei precedenti cinque anni, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della Provincia;

considerato che:

a seguito del riordino degli enti locali dettato dalla legge n.56 del 2014, nell'ambito della *governance* delle Province e delle Città metropolitane, ad eccezione della Regione Trentino-Alto Adige, è venuto meno l'incarico di assessore provinciale;

il Presidente della provincia o il Sindaco metropolitano possono essere infatti coadiuvati, nell'esercizio delle funzioni di governo, da consiglieri delegati, scelti fra i consiglieri provinciali o metropolitani che, in quanto tali, sono già sindaci di Comuni o consiglieri comunali (per via dell'elezione indiretta);

la disciplina dell'incandidabilità a siffatti incarichi di governo è pertanto assorbita nella disciplina dell'incandidabilità alla carica di Sindaco e di consigliere comunale;

la nuova disciplina tuttavia non ha trovato applicazione alla Regione Trentino-Alto Adige, in considerazione della peculiare posizione di autonomia riservata alle Province autonome;

non tutti gli Assessori delle Province autonome sono individuati fra i consiglieri provinciali, per i quali la disciplina di riferimento è quella relativa all'incandidabilità dei magistrati a consigliere della Provincia autonoma di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del disegno di legge in esame;

ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige infatti si prevede esplicitamente la possibilità che per l'incarico di assessore della Giunta provinciale di Bolzano possa essere individuato un soggetto non appartenente al Consiglio provinciale (e in tal caso si dispone una specifica procedura);

quanto alla provincia di Trento, nel silenzio dello Statuto, è la legge provinciale n. 2 del 2003 (« Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia ») a stabilire che il Presidente possa nominare un assessore scelto tra cittadini non facenti parte del Consiglio provinciale (sebbene in tal caso questo debba essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere provinciale);

il disegno di legge in esame non reca pertanto una disciplina esaustiva riferita all'eventuale assunzione, da parte di magistrati, di un incarico di assessore presso le Province autonome, a differenza di quanto accade per gli incarichi di assessore presso i Comuni (cfr. articolo 1, comma 1, terzo periodo) e presso la Regione (cfr. articolo 1, comma 1, primo periodo, tenuto conto che lo statuto della Regione Trentino-Alto Adige dispone che gli assessori regionali debbano essere consiglieri regionali, e quarto periodo);

ritenuto opportuno disciplinare anche tale fattispecie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di fare menzione dell'incarico di assessore delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'articolo 1, comma 1, terzo periodo, nonché, conseguentemente, alle ulteriori pertinenti disposizioni del disegno di legge (articolo 2 e articolo 7, comma 2).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 438) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.05.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 438).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, da ultimo rinviato nella seduta del 12 ottobre 2017.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta, nella seduta di giovedì 12 ottobre 2017, la relatrice, senatrice Zanoni, ha presentato una propo-

sta di parere (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di giovedì 12 ottobre 2017*).

Avverte che non sono state presentate proposte modificative o alternative alla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Il senatore Federico FORNARO (MDP) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice. Dichiara di aver valutato con attenzione gli approfondimenti e le riflessioni svolte circa la necessità di procedere con il decreto in esame nonostante i dubbi avanzati al riguardo. Per questi motivi, non intendendo ostacolare l'*iter* del provvedimento e tenendo conto dello sforzo compiuto, dichiara voto di astensione.

Il senatore Marco SCIBONA (M5S) dichiara voto di astensione sulla proposta di parere della relatrice.

Il deputato Daniele MARANTELLI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e per gli approfondimenti effettuati nel corso delle audi-

zioni. La tempestiva adozione del decreto in esame viene incontro alla necessità di dare certezze ai comuni nella predisposizione dei loro bilanci. Gli elementi critici emersi nel corso dell'esame potranno essere utilmente utilizzati nel prosieguo. Ad oggi prevalgono le ragioni per approvare la proposta di parere della relatrice.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD), *relatrice*, nel ringraziare i colleghi che hanno assicurato un contributo fattivo all'approfondimento dei temi interessati dallo schema di decreto, auspica che le osservazioni contenute nella proposta di parere favorevole possano essere accolte dal Governo, a partire da quella relativa alla formazione degli amministratori locali. Ricorda poi il rilievo da attribuire in prospettiva alla eliminazione della TARI dal computo relativo alla perequazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea che la Commissione si appresta a esprimere il proprio parere a conclusione di un *iter* sofferto, relativo a un tema sul quale la Commissione stessa torna a occuparsi periodicamente da circa quattro anni con un progressivo affinamento. L'utilizzazione di strumenti più rudimentali non avrebbe richiesto analoghi approfondimenti.

La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	185
Audizione della presidente e del consiglio di amministrazione della Rai ai sensi dell'articolo 49, comma 12-ter, del decreto legislativo n. 177 del 2005 (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	185
Comunicazioni del presidente	186
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione</i>)	187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono, per la Rai, la presidente del consiglio di amministrazione, Monica Maggioni, i componenti del consiglio di amministrazione Rita Borioni, Arturo Diaconale e Carlo Freccero, e il direttore delle relazioni istituzionali, Fabrizio Ferragni.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione della presidente e del consiglio di amministrazione della Rai ai sensi dell'articolo 49, comma 12-ter, del decreto legislativo n. 177 del 2005.
(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, nel dichiarare aperta l'audizione in titolo, ricorda che il consiglio di amministrazione della Rai riferirà, ai sensi dell'articolo 49, comma 12-ter, del decreto legislativo n. 177 del 2005, sulle attività svolte dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2017. Fa altresì presente che, nella seduta odierna, come previsto nella succitata disposizione, sarà anche consegnato l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni nel medesimo periodo.

Monica MAGGIONI, *presidente del consiglio di amministrazione della Rai*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), il deputato Maurizio LUPI (AP-CPE-NCD), i senatori Jonny CROSIO (LN-Aut) e Alberto AIROLA (M5S), i deputati Pino PISICCHIO (Misto), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO

(PD), Giorgio LAINATI (AP-CPE-NCD), il senatore Paolo BONAIUTI (AP-CPE-NCD) e Roberto FICO, *presidente*.

Monica MAGGIONI, *presidente del consiglio di amministrazione della Rai*, Carlo FRECCERO, Arturo DIACONALE e Rita BORIONI, *consiglieri di amministrazione della Rai*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla

Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 644/3130 al n. 648/3148, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE****(dal n. 644/3130 al n. 648/3148)**

ANZALDI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del vigente contratto di servizio prevede che la missione del servizio pubblico consiste nel garantire all'universalità dell'utenza un'ampia gamma di programmazione anche al fine di soddisfare le esigenze sociali della collettività;

il successivo articolo 9, nel definire l'offerta della Rai, include l'informazione e i programmi sportivi tra i generi predefiniti del servizio pubblico;

i Mondiali di calcio con la partecipazione della Nazionale italiana sono sicuramente uno tra i maggiori eventi sportivi rispetto al quale vi è maggiore partecipazione popolare e quindi maggiore rilevanza sociale;

dagli organi di informazione si apprende che Mediaset intenderebbe acquisire i diritti televisivi in chiaro per i Mondiali di calcio che si svolgeranno in Russia nel giugno 2018 e per quelli del 2022 in Qatar;

la scadenza per presentare le offerte, nell'ambito di una procedura seguita come *advisor* da Mp&Silva, sarebbe stata fissata al 12 settembre;

lo scorso 31 agosto, in un'intervista al quotidiano « La Repubblica », il direttore generale della Rai Mario Orfeo ha data per certa l'assegnazione dei Mondiali alla Rai, per i quali il servizio pubblico già avrebbe in previsione un rilevante esborso;

lo scorso 13 settembre si sarebbe tenuta una riunione *ad hoc* del Consiglio

di amministrazione della Rai sui diritti sportivi, con una relazione del direttore Diritti sportivi Pier Francesco Forleo, al termine della quale sarebbe stato dato mandato al direttore generale Orfeo di portare avanti le trattative in un quadro di sostenibilità economica;

i mondiali di calcio sono un evento di particolare rilevanza non solo sociale ma anche economica per ascolti e investimenti pubblicitari;

fino ad oggi tali eventi sono sempre stati appannaggio della TV pubblica;

va ricordato che il calcio per Mediaset è una vera spina nel fianco considerate le perdite con i canali Premium tant'è che dall'anno prossimo non trasmetterà più neppure la Champions league;

con queste premesse, quella di Mediaset appare un'azione finalizzata ad un indebolimento del servizio pubblico in uno degli storici segmenti di forza della Rai;

grazie al canone in bolletta, da quest'anno la Rai può contare su risorse certe già contabilizzate con sicurezza nel Bilancio dello Stato, essendo stata azzerata l'evasione, e nel 2017 ha potuto usufruire anche di un ricco extragetto;

si chiede di sapere:

se esista un fondato rischio che la Rai, per la prima volta nella sua storia, possa perdere i diritti in chiaro della Nazionale italiana per i Mondiali di Calcio e quali iniziative intenda assumere il servizio pubblico per scongiurare che la messa in onda di un evento dal valore

sociale e identitaria così forte per il nostro Paese possa passare ad un operatore commerciale. (644/3130)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In data 1° settembre 2017 l'agenzia di intermediazione MP&Silva, per conto di FIFA, ha pubblicato un Invitation To Tender (ITT) per l'acquisto dei diritti audiovisivi sul territorio italiano dei Campionati Mondiali FIFA 2018 (Russia) e 2022 (Qatar).

La procedura competitiva è in corso, ed è coperta da riservatezza ai sensi della clausola di Confidentiality prevista nell'ITT in virtù della quale ogni partecipante è tenuto a non divulgare qualsivoglia notizia relativa al processo di acquisto.

Il valore dei diritti è condizionato dall'esito della qualificazione della Nazionale italiana che – per il Mondiale 2018 – sarà noto nel prossimo mese di novembre a seguito dei play off di spareggio nell'ambito delle c.d. European Qualifiers.

Rai ha partecipato al bando con un'offerta coerente con i propri piani pluriennali e disponibilità. Considerato il quadro economico e prospettico complessivo, Rai farà ogni ragionevole sforzo per aggiudicarsi i diritti.

Non è dato sapere il numero dei partecipanti all'asta e tantomeno le offerte presentate nonché ogni altra informazione relativa all'adesione all'ITT.

GASPARRI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

il 14 e il 21 settembre c.a. sono state messe in onda dalla Terza Rete della Rai le prime due puntate del docufilm « I mille giorni di Mafia Capitale » prodotto da Rai Fiction e da Magnolia Spa – con Claudio Canepari e Giuseppe Ghinami come registi e lo stesso Canepari, Clelia Benevento e Giovanni Bianconi come autori – mentre la prossima e ultima puntata è programmata per giovedì 28 p.v.;

le prime due puntate del docufilm in questione si sono basate su una ricostru-

zione tendenziosa e fuorviante dei fatti, finalizzata a riproporre il teorema secondo cui a Roma ci sarebbe stato un rapporto storico e organico tra la destra politica e la criminalità organizzata di stampo mafioso, rapporto che si sarebbe amplificato e consolidato durante l'amministrazione di centrodestra del Campidoglio;

tale teorema è stato smentito dal numero degli esponenti di sinistra indagati nelle relative indagini, largamente superiore a quello degli esponenti politici di destra, nonché dalla sentenza emessa dal tribunale di Roma il 21 luglio 2017 che ha fatto cadere per tutti gli imputati l'accusa di associazione mafiosa con le relative aggravanti;

in particolare, nella seconda puntata del docufilm viene attribuita alla figura dell'allora Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, un'assoluta rilevanza nella presunta associazione a delinquere, quando invece questi è stato integralmente prosciolto su richiesta della Procura di Roma da ogni reato associativo, rimanendo imputato in altro processo solo per una vicenda marginale peraltro non presa in considerazione nella sceneggiatura;

anche l'avv. Giovanni Quarzo, all'epoca Consigliere comunale di Forza Italia, viene rappresentato come complice delle presunte trame dell'associazione a delinquere, quando invece è stato già da mesi completamente prosciolto da ogni accusa su richiesta della Procura di Roma;

attraverso queste ed altre figure, tutto l'operato del centrodestra e la storia della Destra romana vengono presentate in una luce inquietante ed equivoca, tesa a presentare entrambi come permeabili ai condizionamenti, o addirittura complici consapevoli, dell'operato di una pericolosa rete criminale;

non risulta sufficiente per riequilibrare la situazione che al termine di ogni puntata siano state fatte scorrere, al modo dei titoli di coda, le reali situazioni giudiziarie di ciascun personaggio interpre-

tato nel docufilm. Infatti, l'impatto di queste precisazioni è incomparabilmente inferiore a quello di un'ora e quaranta minuti di sceneggiatura per ogni puntata;

neppure risulta sufficiente come azione di riequilibrio, che al termine delle puntate del Docufilm siano stati programmati dei dibattiti in studio con la partecipazione di alcuni dei protagonisti più attaccati nella sceneggiatura (l'avvocato Naso, difensore di Massimo Carminati, e l'ex-sindaco Gianni Alemanno) perché l'impatto delle due trasmissioni è stato nettamente diverso, soprattutto per il diverso orario di messa in onda;

tutto questo è ancora più grave se si considera che il docufilm è stato coprodotto da una struttura della Rai come Rai Fiction ed è stato messo in onda in una rete del servizio pubblico, utilizzando in questo modo risorse e concessioni pubbliche per veicolare contenuti chiaramente lesivi non solo della dignità di singoli esponenti politici ma anche di una vasta area politica ampiamente rappresentata in Parlamento, nonché dello stesso lavoro della magistratura che ha prodotto in merito sentenze e proscioglimenti dal significato storicamente non equivoco;

si chiede di sapere:

quale linea dirigenziale della Rai – e con quale procedura – abbia deciso la coproduzione del docufilm « I mille giorni di Mafia Capitale » e la sua messa in onda su una delle principali reti del servizio pubblico e se non si ritenga di prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di questi dirigenti che hanno esposto la Rai ad un comportamento non consono con il servizio pubblico radiotelevisivo, nonché al probabile risarcimento dei danni di immagine che – come già preannunciato – sarà richiesto dalle personalità attaccate nel docufilm;

perché non si sia valutata l'inopportunità di utilizzare uno strumento di forte impatto emotivo e di difficile gestione contenutistica come una *fiction*, per af-

frontare una vicenda ancora aperta e scottante dal punto di vista giudiziario e politico;

perché non sia stata constatata l'evidente difformità delle tesi esposte nel docufilm rispetto alle sentenze e ai proscioglimenti decisi dalla magistratura, valutando il grave danno di immagine che è stato prodotto nei confronti di esponenti politici e cittadini incensurati, nonché delle parti politiche da questi rappresentate all'epoca dei fatti;

perché non si sia valutato l'impatto negativo della narrazione enfaticizzata e in larga parte infondata contenuta nel docufilm, sull'immagine nazionale ed internazionale della Città di Roma e del Comune di Roma Capitale, considerando che il servizio pubblico non dovrebbe mai ledere gli interessi collettivi di una città (per giunta Capitale della Repubblica) e di una istituzione; Roma ha già pagato un prezzo altissimo per una indagine che ha diffuso nel mondo l'idea che la nostra Capitale fosse invasa da fenomeni mafiosi giunti fin dentro il Campidoglio, per poi assistere al Servizio pubblico radiotelevisivo che rilancia questa immagine negativa ben oltre le sentenze e i proscioglimenti in istruttoria;

se non si ritenga opportuno revocare la messa in onda della terza puntata del docufilm, qualora, dopo attenta valutazione, il suo contenuto risulti in linea con i contenuti infondati e tendenziosi che hanno caratterizzato le precedenti puntate;

se, in subordine, non si ritenga di far precedere la messa in onda di detta terza puntata da una comunicazione che sottolinei chiaramente il carattere soggettivo e discutibile di tutto il docufilm, ribadendo con forza questa comunicazione nella conduzione del dibattito successivo.

(645/3132)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In primo luogo appare utile mettere in evidenza la natura e le caratteristiche editoriali del progetto « I mille giorni di mafia

capitale». Si tratta, infatti, di una docufiction, uno dei generi maggiormente caratterizzanti la televisione di oggi e l'offerta di servizio pubblico a livello europeo (BBC, ZDF, ecc.), basato sulla ricostruzione di eventi realmente accaduti, storici o d'attualità, mediante il montaggio di materiale documentaristico originale alternato a ricostruzioni di fiction. Come tutte le narrazioni, si basa sulla scelta di un punto di vista che lo spettatore segue all'interno del racconto ed è aderente, nel tema e nel linguaggio, ad una linea particolarmente aperta alla sperimentazione di nuovi generi e formati. Rai Fiction ha un'esperienza consolidata nella produzione di docufiction di argomento sociale e civile. Ha realizzato in passato per RAI 3 produzioni focalizzate sulla ricostruzione di importanti indagini, quali «Scacco al Re» (sulla cattura del boss Bernardo Provenzano), «Doppio gioco» (sui rapporti tra mafia, politica e imprenditoria nella vicenda del presidente della Regione Sicilia Totò Cuffaro), «Le mani su Palermo» (sulla cattura del mafioso Salvatore Lo Piccolo e di suo figlio). Tra le produzioni più recenti «La scelta di Catia» (sul primo comandante donna nell'operazione umanitaria Mare Nostrum) e «Ilaria Alpi, l'ultimo viaggio», sulla drammatica e irrisolta vicenda della giornalista uccisa in Somalia nel '94. Tutti questi docufilm hanno riscosso grandi consensi da parte del pubblico e della critica, ottenendo premi importanti del settore audiovisivo. Molti dei titoli sopra riportati sono stati realizzati con la Società Magnolia, depositaria di un know-how editoriale e un'esperienza produttiva nel genere mimetico che la caratterizzano come Società leader nella produzione di docufiction.

In tale quadro la docufiction «I mille giorni di mafia capitale» è il lungo racconto diacronico di un'indagine condotta dalle forze dell'ordine (nucleo ROS dei Carabinieri e Polizia di Stato), confluita nel processo che ha determinato la condanna in primo grado di Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. La narrazione è costruita su materiali ampiamente documentati dalla viva testimonianza in video degli investigatori del ROS, da stralci dibattimentali

emersi nel processo, nonché da ricostruzioni con attori che danno corpo alle vere intercettazioni telefoniche dei protagonisti e agli estratti delle loro deposizioni durante il processo. In molti passaggi-chiave è stata offerta l'interpretazione alternativa, fornita durante il dibattito dai due imputati principali, Carminati e Buzzi. Il progetto è dunque stato scelto per l'originalità dello storytelling, cioè per la possibilità che offriva di raccontare gli accadimenti utilizzando le «voci dentro», ancorando quindi la narrazione alle testimonianze dirette, all'autenticità dei punti di vista.

Il titolo conferito al progetto si riferisce, come viene spiegato già nel primo episodio, all'arco dei mille giorni che dagli arresti riconducono alla sentenza di primo grado, in cui con questa definizione i media hanno dato risalto alla cronaca degli eventi. La specifica dell'arco temporale, come viene ribadito, mette in luce proprio il fatto che questa definizione ha avuto credito per 1000 giorni, prima della sentenza.

Il materiale messo a disposizione dal ROS e dalla Polizia giudiziaria è costituito prevalentemente dall'audio delle intercettazioni telefoniche e in minima parte da intercettazioni ambientali; la parte preponderante del progetto è data dalle ricostruzioni che strutturano il racconto visivo, realizzate dalla Società Magnolia. Gli autori, i consulenti, l'intero staff produttivo formano una squadra di professionisti di comprovata esperienza all'interno della Società Magnolia, che collabora con la RAI da lungo tempo. Si ritiene, in conclusione, che il lavoro sia stato condotto con il rigore e la professionalità che hanno contraddistinto le produzioni in passato.

Con specifico riferimento ai contenuti, la docufiction – attraverso il punto di vista di chi ha condotto l'indagine (Procura e ROS) – racconta in tre puntate la nascita e il consolidarsi del sodalizio tra Carminati e Buzzi, in un arco temporale cronologico che vede alternarsi e interagire sullo sfondo amministrazioni rappresentative di diverse parti politiche. Il primo episodio approfondisce la figura di Carminati e descrive come le forze dell'ordine siano riuscite a scoprire il legame con Salvatore Buzzi. Il secondo è

incentrato sul rinsaldarsi del patto tra Carminati e Buzzi negli affari intrapresi attraverso gli appalti della Cooperativa 29 Giugno con gli enti Eur Spa, Ama. Il terzo episodio dà conto dell'ultima fase del sodalizio e dell'intreccio con gli amministratori di sinistra, nonché degli esiti processuali finali. Tenuto conto del fatto che – come sopra indicato – il racconto è stato strutturato sul punto di vista dell'investigazione e quindi della Procura, perché il racconto avesse poi un approfondimento e desse spazio alle altre voci sono stati previsti tre speciali con un dibattito in studio condotto da Federica Sciarelli (a questi speciali hanno preso parte, tra l'altro, l'avvocato Giosuè Naso, avvocato di Massimo Carminati, e l'ex sindaco Gianni Alemanno).

ANZALDI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

nel corso della nuova trasmissione condotta da Fabio Fazio il lunedì in seconda serata su Raiuno è stata annunciata la collaborazione fissa con il comico Maurizio Crozza, che ogni settimana curerà la copertina del programma del servizio pubblico sebbene sia contrattualizzato con un'altra emittente;

Maurizio Crozza è autore e conduttore dello *show* «Fratelli di Crozza», in onda sul canale Nove, del gruppo Discovery, concorrente della Rai;

le performance televisive di Crozza hanno ottenuto progressivamente risultati di ascolti sempre più deludenti: il suo *show* su La7 era sceso dall'11,3 per cento di share medio del 2013 al 6,9 per cento del 2016 e nella primavera 2017, con il passaggio a Discovery sul Nove, lo share è calato al 4,5 per cento di media, mentre venerdì scorso, per la prima puntata della nuova stagione, ha ottenuto il 3,5 per cento;

con la prima ospitata su Raiuno nel programma di Fazio, Crozza ha ottenuto una media di ascolto di circa 2 milioni di telespettatori, più del doppio di quanto il

comico ha ottenuto durante il suo *show* sull'emittente commerciale Nove, dove venerdì 22 settembre aveva interessato 839 mila telespettatori;

secondo quanto scrive il *Corriere della Sera*, a curare l'arrivo di Crozza nella trasmissione di Fazio sarebbe stato l'agente Beppe Caschetto, che cura gli interessi di entrambi gli artisti;

il via libera di Discovery alla presenza fissa di Crozza ogni settimana su Rai1 può essere spiegato solo con l'evidente ritorno di immagine che l'emittente e la trasmissione «Fratelli di Crozza» avranno, grazie al fatto che Raiuno pur in seconda serata ha ascolti molto più alti di quello che il Nove fa registrare in prima serata;

si chiede di sapere:

chi ha deciso il via libera alla partecipazione fissa di Crozza alla trasmissione del lunedì sera di Fazio;

che tipo di accordi la Rai ha stipulato con il comico Maurizio Crozza e con l'emittente Discovery;

se la dirigenza del servizio pubblico non ravvisi l'esistenza di un danno all'azienda, che promuove un artista che lavora per un proprio concorrente;

se la presidente e il Consiglio di amministrazione della Rai, che più volte hanno stigmatizzato lo strapotere degli agenti in Rai, non ravvisino l'esistenza di un palese conflitto di interessi dell'agente Beppe Caschetto, che cura gli interessi sia di Fazio che di Crozza. (646/3133)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

La decisione di affidare al comico Maurizio Crozza uno spazio fisso all'interno della trasmissione «Che Tempo che fa» è stata assunta – in coerenza con le procedure aziendali – dalla Direzione di Rai 1 in considerazione del valore aggiunto che il comico genovese può apportare al pro-

gramma. Sono da considerare a tal fine, tra l'altro, alcuni specifici aspetti:

L'innovazione editoriale connessa alla realizzazione nella seconda serata della rete ammiraglia di un appuntamento fisso dedicato a una satira con un linguaggio che talvolta sconfinava nel surreale, una pillola di comicità nuova per il pubblico di Rai 1.

Il ritorno del comico genovese – che per lunghi anni è stato volto di programmi del Servizio Pubblico – sulle reti Rai.

Sotto il profilo contrattuale, la partecipazione di Crozza rientra nell'ambito del più ampio accordo stipulato tra la Rai e la società di produzione OFFicina.

Da ultimo, non vi è alcun accordo con Discovery relativamente alla partecipazione di Crozza al programma.

PELUFFO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

lo scrivente, in data 3 febbraio 2014, con propria interrogazione agli atti (prot. 779/COM RAI) dichiarava di apprendere di un incontro tra il direttore Gubitosi, il presidente della Regione Lombardia Maroni e il sindaco di Milano Pisapia, nel corso del quale i vertici RAI avrebbero dichiarato di essere alla ricerca di una nuova sede milanese, ritenendo obsoleto lo storico sito di corso Sempione;

nel corso di tale incontro, la Regione Lombardia si sarebbe dichiarata interessata, in qualità di socio della società Arexpo, a che la RAI nella ricerca di un'area idonea per la sua nuova sede prendesse in considerazione l'idea di trasferirsi nell'area che avrebbe ospitato Expo 2015;

nella citata interrogazione si domandava, in conseguenza di dette premesse, se ciò corrispondesse alle effettive intenzioni della Direzione dell'Azienda;

si domandava inoltre se fosse stata valutata la fondatezza economica, strategica, finanziaria del trasferimento in rapporto alle condizioni e alle potenzialità economico finanziarie dell'azienda, se esistessero documenti che convalidavano tale

valutazione e se fosse stato redatto un cronoprogramma per il trasferimento;

nella replica a detta interrogazione la RAI, con propria nota agli atti (prot. 832/COM RAI), dichiarava che al momento della risposta non era ancora stato individuato alcuno specifico percorso riguardo l'ipotesi di trasferimento in una nuova sede delle attività produttive, aggiungendo che gli eventuali procedimenti, tempistica e finanziamenti dell'operazione sarebbero stati implementati in coerenza con indirizzi da definirsi successivamente in sede consigliare;

nel corso dell'audizione tenutasi in data 24 novembre 2015 presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, l'allora Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto, dichiarava: « L'onorevole Peluffo chiedeva chiarimenti rispetto ad alcuni aspetti. In merito alla disponibilità della Rai di investire negli spazi che hanno ospitato l'Expo il nostro atteggiamento è aperto. La Rai non può non affrontarlo in stretto coordinamento con le altre istituzioni. In questo momento si stanno formando i luoghi dove verranno prese queste decisioni e stiamo cercando di capire in che modo poter interloquire positivamente per capire perché non siamo in una fase decisionale, ma in una fase di comprensione di quali possano essere le condizioni. Come dicevo, il nostro atteggiamento è aperto. Poi, nel momento in cui comprenderemo le condizioni, potremo prendere una decisione in merito »;

l'Attuale Direttore Generale della RAI, Mario Orfeo, nel corso dell'audizione tenutasi in data 1° agosto 2017 presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in risposta a un intervento dello scrivente, dichiarava: « Il centro di produzione di Milano [...] è datato ormai [...]. Ovviamente, non sfugge a nessuno la strategicità della presenza di Rai a Milano. Al momento, stiamo valutando due possibili ipotesi, visto che bisogna liberare gli insediamenti di via Mecenate alla scadenza

del contratto, tra due anni: una interna di ristrutturazione e potenziamento dell'immobile di proprietà a corso Sempione, con rientro di gran parte dell'attività svolta all'esterno; individuazione di possibili soluzioni esterne alternative all'insediamento in fine locazione, insieme a una ristrutturazione più leggera del centro di produzione. Una volta ricevute le proposte, sarà nostro compito valutarle e poi sottoporle agli organismi competenti.»;

come si apprende dalla stampa nazionale, in data 25 settembre u.s., alla conferenza di presentazione della 69esima edizione del Prix Italia a Palazzo dei Giureconsulti, il Sindaco di Milano Sala ha invitato i vertici della Rai a dire «con maggiore chiarezza se hanno intenzione di portare qualcosa di più della Rai a Milano», esprimendo il proprio favore e l'intenzione di supportare l'azienda in tale processo». Nello stesso contesto, il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha parlato della disponibilità della Regione a collaborare «anche per tutti gli eventi futuri, compresa la decisione di portare la Rai a Milano. È un auspicio»;

si chiede di sapere:

se, alla luce delle novità emerse che delineano un quadro di ampie disponibilità istituzionali e la necessità di assumere in tempi ormai sempre più ristretti impellenti decisioni strategiche relative alle aree interessate, la RAI abbia approntato gli strumenti programmatici necessari al fine di definire nel dettaglio le modalità, le tempistiche e i costi delle operazioni di individuazione e allestimento di un'eventuale nuova sede ovvero, in alternativa, quali siano i tempi per l'assunzione di tali decisioni. (647/3137)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Il Centro di Produzione Rai di Milano è attualmente articolato su due principali insediamenti:

la sede storica di Corso Sempione 27, che ospita le principali infrastrutture tec-

niche ed operative, la produzione news regionale e nazionale, nonché importanti produzioni giornalistiche sportive;

gli studi di Via Mecenate, utilizzati per grandi produzioni di entertainment, ma anche per talk show e programmi di approfondimento giornalistico.

Anche in relazione alla scadenza al 2019 del contratto di locazione di Via Mecenate, è in fase di valutazione l'ipotesi di ripensare nel suo complesso la presenza della Rai a Milano. A questo proposito si sta attualmente procedendo con le seguenti analisi propedeutiche:

Verifica dell'offerta del mercato immobiliare per la valutazione di soluzioni parzialmente o totalmente esterne all'attuale perimetro Rai;

Riqualficazione parziale o totale di Corso Sempione con eventuale rientro di attività produttive oggi svolte in Via Mecenate, anche in funzione delle offerte ricevute dal mercato.

La procedura sviluppata — per garantire efficacia, imparzialità e trasparenza — prevede:

Fase 1: sollecitazione del mercato a proporre soluzioni;

Fase 2: individuazione della soluzione percorribile sulla base del progetto di adeguamento a cura del proponente, della relativa tempistica e del canone di locazione richiesto.

All'esito di questa indagine di mercato, che verrà avviata entro il mese di ottobre 2017, potranno essere individuati gli elementi utili allo sviluppo del processo.

ANZALDI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:*

la Rai sta mandando in onda ogni giovedì su Raitre la docufiction «I mille giorni di mafia Capitale» e che al termine di ogni puntata segue un dibattito in studio;

la Rai ha alle proprie dipendenze circa 1800 giornalisti, molti dei quali si occupano con grande competenza di cronaca giudiziaria;

fin da quando l'inchiesta cosiddetta di « mafia Capitale » è stata resa nota dall'autorità giudiziaria i telegiornali e i programmi di approfondimento trasmessi dalla Rai hanno dedicato alla vicenda centinaia di ore di trasmissione e mandato in onda numerosi filmati che utilizzavano anche materiali della Procura e della polizia giudiziaria;

la vicenda giudiziaria cosiddetta di « mafia Capitale » è ancora ben lunghi dal concludersi, visto che non è stata pronunciata fino ad oggi nessuna sentenza definitiva;

potrebbe apparire discutibile l'inserimento nel titolo della docufiction del riferimento a « mafia Capitale », visto che la magistratura giudicante ha decretato che non c'era alcuna aggravante o associazione mafiosa;

secondo quanto riportato nei giorni scorsi in notizie di stampa il consigliere di amministrazione della Rai, Arturo Diacone, avrebbe parlato del rischio di gigantesche richieste di risarcimento dovute alla messa in onda della suddetta trasmissione;

si chiede di sapere:

per quale ragione la Rai abbia deciso di dedicare un approfondimento con contenuti prettamente di indagine ad un processo che è ancora ben lontano dal concludersi con una sentenza definitiva;

se la Rai abbia già valutato la possibilità che possano essere avanzate richieste di risarcimento danni dovute alla messa in onda della suddetta trasmissione;

in caso affermativo, se sia previsto che a breve il Consiglio di amministrazione dell'azienda si occupi della vicenda;

in base a quali criteri la produzione della suddetta docufiction sia stata affidata alla società esterna Magnolia;

per quali ragioni la Rai, nonostante le centinaia di giornalisti a disposizione, non sia stata in grado di produrre autonomamente la docufiction, visto che per le sua realizzazione sono stati largamente impiegati dall'azienda esterna materiali della Procura e della polizia giudiziaria;

quale sia stato il prezzo corrisposto alla società Magnolia per la realizzazione di una docufiction realizzata principalmente con materiali processuali;

per quali ragioni i materiali processuali non siano stati richiesti direttamente dalla Rai alle competenti Autorità;

perché sia stato inserito nel titolo della docufiction il riferimento a « mafia Capitale », quando la magistratura giudicante ha decretato che non c'era alcuna aggravante o associazione mafiosa;

quali siano stati i criteri editoriali alla base della scelta di dedicare una serie di prime serate ad una vicenda processuale ancora in corso. (648/3148)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Il progetto è stato ideato e proposto a Rai dalla Società Magnolia e con la stessa realizzato in una coproduzione. Si tratta di un genere di prodotto – quello delle docufiction – che stanno fortemente caratterizzando la televisione di oggi e l'offerta di servizio pubblico anche a livello europeo (BBC, ZDF, ecc.): il prodotto è basato sulla ricostruzione di eventi realmente accaduti, storici o d'attualità, mediante il montaggio di materiale documentaristico originale alternato a ricostruzioni di fiction. Come tutte le narrazioni, si basa sulla scelta di un punto di vista che lo spettatore segue all'interno del racconto ed è aderente, nel tema e nel linguaggio, ad una linea particolarmente aperta alla sperimentazione di nuovi generi e formati. Rai Fiction, del resto, ha un'esperienza consolidata nella produzione di docufiction di argomento sociale e civile, avendo realizzato in passato per Rai 3 produzioni focalizzate sulla ricostruzione di importanti indagini, quali « Scacco al Re » (sulla cattura del boss

Bernardo Provenzano), « Doppio gioco » (sui rapporti tra mafia, politica e imprenditoria nella vicenda del presidente della Regione Sicilia Totò Cuffaro), « Le mani su Palermo » (sulla cattura del mafioso Salvatore Lo Piccolo e di suo figlio). Tra le produzioni più recenti « La scelta di Catia » (sul primo comandante donna nell'operazione umanitaria Mare Nostrum) e « Ilaria Alpi, l'ultimo viaggio », sulla drammatica e irrisolta vicenda della giornalista uccisa in Somalia nel '94. Tutti questi docufilm hanno riscosso grandi consensi da parte del pubblico e della critica, ottenendo premi importanti del settore audiovisivo. Molti dei titoli sopra riportati sono stati realizzati con la Società Magnolia, depositaria di un know-how editoriale e un'esperienza produttiva nel genere mimetico che la caratterizzano come Società leader nella produzione di docufiction.

Il titolo conferito al progetto si riferisce, come viene spiegato già nel primo episodio, all'arco dei mille giorni che dagli arresti riconducono alla sentenza di primo grado, in cui con questa definizione i media hanno dato risalto alla cronaca degli eventi. La specifica dell'arco temporale, come viene ribadito, mette in luce proprio il fatto che questa definizione ha avuto credito per 1000 giorni, prima della sentenza.

Il materiale messo a disposizione dal ROS e dalla Polizia giudiziaria è costituito prevalentemente dall'audio delle intercettazioni telefoniche e in minima parte da intercettazioni ambientali; la parte preponderante del progetto è data dalle ricostruzioni che strutturano il racconto visivo, realizzate dalla Società Magnolia. Gli au-

tori, i consulenti, l'intero staff produttivo formano una squadra di professionisti di comprovata esperienza all'interno della Società Magnolia, che collabora con la RAI da lungo tempo. Si ritiene, in conclusione, che il lavoro sia stato condotto con il rigore e la professionalità che hanno contraddistinto le produzioni in passato.

Con specifico riferimento ai contenuti, la docufiction – attraverso il punto di vista di chi ha condotto l'indagine (Procura e ROS) – racconta in tre puntate la nascita e il consolidarsi del sodalizio tra Carminati e Buzzi, in un arco temporale cronologico che vede alternarsi e interagire sullo sfondo amministrazioni rappresentative di diverse parti politiche. Il primo episodio approfondisce la figura di Carminati e descrive come le forze dell'ordine siano riuscite a scoprire il legame con Salvatore Buzzi. Il secondo è incentrato sul rinsaldarsi del patto tra Carminati e Buzzi negli affari intrapresi attraverso gli appalti della Cooperativa 29 Giugno con gli enti Eur Spa, Ama. Il terzo episodio dà conto dell'ultima fase del sodalizio e dell'intreccio con gli amministratori di sinistra, nonché degli esiti processuali finali. Tenuto conto del fatto che – come sopra indicato – il racconto è stato strutturato sul punto di vista dell'investigazione e quindi della Procura, perché il racconto avesse poi un approfondimento e desse spazio alle altre voci sono stati previsti tre speciali con un dibattito in studio condotto da Federica Sciarelli (a questi speciali hanno preso parte, tra l'altro, l'avvocato Giosuè Naso, avvocato di Massimo Carminati, e l'ex sindaco Gianni Alemanno).

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	196
------------------------------------	-----

*Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 15.30.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono il senatore CASSON (Art.1-MDP) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	197
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS indi del vicepresidente Alessandro PAGANO. — Intervengono per il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il presidente, Massimo Miani, il vicepresidente, Davide Di Russo, il capo ufficio stampa, Mauro Parracino e il ricercatore della Fondazione nazionale commercialisti, Pasquale Saggese.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta

sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Massimo MIANI, *Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*, svolge una relazione.

Prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, Gia-

come Antonio PORTAS, *presidente*, i deputati Alessandro PAGANO (LNA), ed Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), e la senatrice Laura BIGNAMI (MISTO – Movimento X).

Massimo MIANI, *Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro PAGANO, *presidente*, ringrazia i presenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	199
Variatione nella composizione della Commissione	199
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione nel settore farmaceutico.	
Audizione di rappresentanti dell'azienda Palladio Group S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	199
Audizione di rappresentanti dell'azienda Pilot Italia S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	200
AVVERTENZA	200

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza della vicepresidente Colomba MONGIELLO.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Colomba MONGIELLO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso con modalità sperimentale sulla web tv della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variatione nella composizione della Commissione.

Colomba MONGIELLO, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera, in data 18 settembre 2017, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commer-

ciale e del commercio abusivo, la deputata Maria Grazia Calabria, in sostituzione della deputata Lorena Milanato, dimissionaria.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione nel settore farmaceutico.

Audizione di rappresentanti dell'azienda Palladio Group S.p.A.

(*Svolgimento e conclusione*).

Colomba MONGIELLO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno, presentando i rappresentanti di due aziende che hanno già avuto modo di illustrare, nel corso del Seminario svoltosi lo scorso 13 aprile, il ricorso all'uso di tecnologie volte a garantire la piena tracciabilità della filiera dei farmaci. Informa poi che la Commissione sta preparando una relazione sul tema della contraffazione nel settore del farmaco ed il relatore on. Russo ha proposto di svolgere un ulteriore approfondimento sulle soluzioni tecnologiche attuali e future, concreta-

mente attuabili, in grado di garantire una completa tracciabilità del percorso dei farmaci dalla produzione alla vendita al dettaglio.

Gabriele IANNIZZOTTO, *Manager dell'azienda Palladio Group S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Colomba MONGIELLO, *presidente* e il deputato Paolo RUSSO (FI-PDL).

Gabriele IANNIZZOTTO, *Manager dell'azienda Palladio Group S.p.A.*, risponde ai quesiti posti.

Colomba MONGIELLO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Iannizzotto, dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti dell'azienda
Pilot Italia S.p.A.**

(Svolgimento e conclusione).

Colomba MONGIELLO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Elena DE CHIARA, *responsabile R&D dell'azienda Pilot Italia S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Colomba MONGIELLO, *presidente* e il deputato Paolo RUSSO (FI-PDL).

Elena DE CHIARA, *responsabile R&D dell'azienda Pilot Italia S.p.A.*, risponde ai quesiti posti.

Colomba MONGIELLO, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa De Chiara, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	201
Audizione di Aldo Bonomi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	203

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nella riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

declassificare da segreto a libero il documento 1013/2 dell'archivio della Commissione;

richiedere al Ministero dell'interno di trasmettere alla Commissione documentazione di interesse dell'inchiesta;

autorizzare il colonnello Pinnelli e il maggiore Di Prete a svolgere una missione allo scopo di raccogliere informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;

trasmettere alla Procura generale presso la Corte di appello di Roma, che ne ha fatto richiesta il 13 ottobre 2017, copia di due documenti, riservati;

autorizzare la Procura presso il Tribunale di Roma, che ne ha fatto richiesta alla Commissione l'11 ottobre 2017, a trasmettere alla Procura generale presso la Corte di appello di Roma un documento, segreto, che la Commissione aveva trasmesso alla Procura presso il Tribunale di Roma il 10 luglio 2017.

Comunica inoltre che:

il 5 ottobre 2017 la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, relativa a documentazione di polizia su Benito Puccinelli e una nota, di libera consultazione, con allegato il verbale di catalogazione del reperto 102647 del cosiddetto « Processo Pecorelli »:

nella stessa data sono state acquisiti i documenti, di libera consultazione, depositati da Gianni Gennari nel corso della sua audizione;

il 9 ottobre 2017 il tenente colonnello Giraudo ha depositato una nota istruttoria, segreta, con allegato il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da persona al corrente dei fatti; una nota, segreta, relativa ad accertamenti sulle indicazioni di una fonte; una nota, riservata, con allegata documentazione relativa a Ronald Stark;

nella stessa data il dottor Salvini ha depositato una nota, riservata, relativa a un colloquio avuto con Antonio Ferrari;

nella stessa data Paolo Cucchiarelli ha inviato un esposto, di libera consultazione, relativo a possibili accertamenti sulla Renault 4 utilizzata per il trasporto del corpo di Aldo Moro;

il 10 ottobre 2017 il dottor Donadio ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese da Gianfranco Bonetto il 5 ottobre 2017;

nella stessa data l'avvocato Basilio Milio ha trasmesso alla Commissione copia di una richiesta di rettifica relativa ad un articolo pubblicato sul « *Fatto Quotidiano* » il 23 settembre 2017, relativo al prefetto Mario Mori;

nella stessa data Riccardo Gioviale ha inviato alla Commissione una missiva relativa a Alessio Casimirri;

nella stessa il Direttore del Servizio centrale antiterrorismo ha inviato una nota, riservata, con allegata una relazione di identificazione dattiloscopica elaborata dal Servizio di Polizia scientifica;

l'11 ottobre 2017 il dottor Donadio ha depositato una nota relativa alle dichiarazioni a suo tempo rese da Pietro Lalli e a conseguenti proposte operative;

il 12 ottobre 2017 è pervenuta una nota della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, relativa a identificazioni dattiloscopiche su reperti scoperti nel covo di via Monte Nevoso, a Milano, il 9 ottobre 1990;

il 16 ottobre 2017 il colonnello Pinelli ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione dell'Arma dei Ca-

rabinieri relativa a Giustino De Vuono, integrativa di quella già trasmessa;

nella stessa data l'AISE ha trasmesso una raccolta di documentazione, segreta, relativa a organizzazioni palestinesi attive in Italia, nonché a indagini su rapporti tra movimenti terroristici mediorientali e Brigate rosse;

nella stessa data Paolo Cucchiarelli ha trasmesso due esposti riservati, relativi, rispettivamente, ad accertamenti balistici e a approfondimenti relativi a un articolo di giornale, pubblicato nel 2003, nel quale vengono riferite affermazioni di una importante personalità politica sugli ultimi giorni del rapimento Moro;

nella stessa data il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marrazzu hanno depositato una nota, di libera consultazione, con allegati alcuni verbali di dichiarazioni dibattimentali rese da Valerio Morucci;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato il verbale, riservato, delle operazioni compiute presso l'AISI in relazione all'acquisizione di documentazione di interesse dell'inchiesta;

il 18 ottobre 2017 l'AISE ha trasmesso una raccolta di documenti, segreti, relativi a Maurizio Folini e Massimo Corbò;

nella stessa data il dottor Mastelloni ha trasmesso due verbali, riservati, di sommarie informazioni rese da persone al corrente dei fatti;

nella stessa data il dottor Salvini ha trasmesso il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da persona al corrente dei fatti.

Dà lettura, infine, di una lettera, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della giustizia, relativa al latitante Alessio Casimirri e alle indagini che la Commissione sta svolgendo sulla sua vicenda criminale.

Audizione di Aldo Bonomi.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Illustra quindi l'oggetto dell'audizione e pone alcuni quesiti ai quali risponde Aldo BONOMI.

Intervengono a più riprese con quesiti e osservazioni Giuseppe FIORONI, *presidente*, nonché il deputato Gero GRASSI

(PD), i senatori Miguel GOTOR (MDP), Federico FORNARO (MDP), Erica D'ADDA (PD), il deputato Fabio LAVAGNO (PD) e il senatore Massimo CERVellini (Misto-SI-SEL), ai quali replica Aldo BONOMI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	204
Audizione del dott. Stefano Silvestri, igienista del lavoro presso ISPO (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del dott. Stefano Silvestri, igienista del lavoro presso ISPO.
(*Svolgimento e conclusione*).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Stefano SILVESTRI, *igienista del lavoro presso ISPO*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Luigi LACQUANITI (MDP) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito, dichiara conclusa la seduta di audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	205
Esame della proposta di relazione della Commissione (relatrice: on. Vincenza Bruno Bossio) (Esame e rinvio)	205
Comunicazioni del Presidente	205

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e che per la seduta odierna sarà redatto un resoconto stenografico. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione della Commissione (relatrice: on. Vincenza Bruno Bossio).

(Esame e rinvio).

Vincenza BRUNO BOSSIO, *relatrice*, illustra lo schema di relazione.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati Diego DE LORENZIS (M5S), Massimo ARTINI (MISTO), Sergio BOCCADUTRI (PD), Gian Mario FRAGOMELI (PD) e Mara MUCCI (Misto-CI), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Paolo COPPOLA, *presidente*, propone che eventuali proposte di modifica o di integrazione allo schema di relazione presentato oppure di relazione alternativa vengano presentate al più tardi entro il termine di martedì 24 ottobre alle ore 12, in formato digitale all'indirizzo *com.digit@camera.it*, e che la prossima seduta, in cui la relazione verrà votata, si svolga giovedì 26 ottobre, alle ore 8.30. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Comunicazioni del Presidente

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che a seguito delle scorse sedute, la Commissione ha ricevuto documentazione dal Ministero dell'interno e dal Team digitale che, d'accordo con gli autori, ritiene di includere nella categoria degli atti liberi e di pubblicare quindi come di consueto sul sito web della Commissione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	206
Sulla pubblicità dei lavori	206
Audizione del dottor Francesco Greco, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano	206

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 13.

Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE dispone, non facendosi obiezioni al riguardo, che sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Audizione del dottor Francesco Greco, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del procuratore Greco, accompagnato dal sostituto procuratore Stefano Civardi, svolgendo un breve intervento preliminare.

Il dottor GRECO effettua la propria relazione.

Pongono domande all'audito i deputati CAPEZZONE (Misto-DI), SIBILIA (M5S), TANCREDI (AP-CpE-NCD) e PAGLIA (SI-SEL-POS), i senatori Mauro Maria MARINO (PD) e ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e il deputato BRUNETTA (FI-PdL).

Il dottor GRECO risponde ai quesiti posti.

Pongono ulteriori domande il deputato DAL MORO (PD), i senatori GIROTTO (M5S) e MARTELLI (M5S), i deputati TARANTO (PD) e VILLAROSA (M5S), la senatrice BELLOT (Misto-Fare!) e il deputato ZANETTI (SC-ALA CLP – MAIE).

Il dottor GRECO fornisce ulteriori risposte.

Il PRESIDENTE, ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	3

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico. Emendamenti C. 76-971-972-1203-1286-2015-2022-2611-2982-3048-3229-3235-3328-3447- 3993-4009-4020-4145-A/R	4

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi. Atto n. 463 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	5
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato econo- mico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale. COM(2017) 183 final (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	7

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:	
Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Testo base C. 4619, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	18

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	19

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	20
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	20

SEDE REFERENTE:

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina. C. 56-D cost., approvata, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvata, in prima deliberazione, dalla Camera, modificata, in prima deliberazione, dal Senato ed approvata, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera (<i>Esame e conclusione</i>)	24
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Testo unificato C. 1932 L'Abbate e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	27
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	34
--	----

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	35
--	----

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile (<i>Deliberazione</i>)	36
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

Audizione di Cesare Massimo Bianca, libero docente di diritto civile, di Mirzia Bianca, professoressa di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza », di Claudio Cecchella, presidente nazionale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e di Fiorella d'Arpino, presidente della sezione di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	37
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Atto n. 466 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	37
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed una osservazione</i>)	43
---	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	45
--	----

III Affari esteri e comunitari

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con un rilievo</i>)	46
ALLEGATO (Rilievi deliberati dalla Commissione)	56

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015. C. 4627 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016. C. 4628 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	50
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017. C. 4686 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	54

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE.

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione della Commissione per le Comunità Romene all'Estero della Camera dei deputati di Romania, guidata dal Presidente Constantin Codreanu	55
---	----

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	58
Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 80 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	58

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	59
Proposta di nomina del Contrammiraglio Piero Fabrizi a vicepresidente della Lega navale italiana. Nomina n. 116 (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto). Atto n. 460 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Capo del 4° Reparto (Logistica) dello Stato maggiore dell'Aeronautica, Gen. B. A. Giandomenico Taricco, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto) (Atto n. 460)	61
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. C. 76 e abb.-A/R. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	63
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo. C. 4302-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) ...	67
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. Nuovo testo C. 3211 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	75
Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e truccatore. Nuovo testo unificato C. 2182 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	71
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	80
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/987/CE. Atto n. 449 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	83
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	73
VI Finanze	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dei rappresentanti di SOGEI, sulle problematiche relative alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA	88

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	88
7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	88
7-01355 Sanga: Interventi sulla disciplina relativa alla trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a fini IVA (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	89
7-01358 Sibia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	90

INTERROGAZIONI:

5-10764 L'Abbate: Chiarimenti circa le modalità di calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti (TARI)	93
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	94
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere formulata dal Relatore)</i>	104
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 458 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	94

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	94
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 101

AVVERTENZA 101

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	106
Sull'ordine dei lavori	109
Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Testo unificato C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C. 2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello, C. 3975 Centemero, C. 4049 Buttiglione e C. 4499 Borghese (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	109

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 462 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	110
Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Nuovo testo C. 2182 Della Valle e abb (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	110
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	111

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.	
Audizione di rappresentanti di A2A Spa, di Acquedotto Pugliese, di Alto Calore Servizi Spa, della Società Metropolitana Acque Torino S.p.a (SMAT), dell'Acquedotto Lucano, di Acqua Bene Comune di Napoli Azienda Speciale, di Marche Multiservizi Spa e di Umbra Acque Spa (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>) .	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), Vito Riggio, sui disagi derivanti dalla cancellazione dei voli della compagnia Ryanair	115
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	115
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	115

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	116
Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
ALLEGATO (<i>Nuovi ulteriori emendamenti del relatore</i>)	118

X Attività produttive, commercio e turismo**INTERROGAZIONI:**

5-09793 Pinna: Contrasto al telemarketing selvaggio	120
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	127
5-09852 Ricciatti: Pratiche anticoncorrenziali nella vendita dei biglietti per i concerti	121
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	128
5-11542 Cimbro: Tutela dei soci delle società cooperative	121
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	129
5-12088 Crippa: Partecipazione delle regioni ai processi decisionali relativi alle concessioni dei titoli minerari	121
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	132

5-12112 Miccoli: Piano industriale della società farmaceutica Alfasigma e tutela occupazionale .	121
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	133
RISOLUZIONI:	
7-01298 Vallasca: Cooperazione rafforzata tra Stati membri dell'Unione europea nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo.	
7-01356 Galgano: Iniziative a favore del « <i>made in</i> » dei prodotti di consumo non alimentari.	
7-01361 Ricciatti: Iniziative a favore del « <i>made in</i> » dei prodotti di consumo non alimentari (Discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-01298, 8-00264 e 8-00265)	121
ALLEGATO 6 (Risoluzione approvata)	134
ALLEGATO 7 (Risoluzione approvata)	136
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Atto n. 459 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
AVVERTENZA	126
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Nuovo testo unificato C. 2182 Della Valle e abb. (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	138
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido	139
ALLEGATO (Parere approvato)	140
XII Affari sociali	
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Emendamenti C. 3868-334-993-1088-1229-1429-1485-1599-1961-2312-2518-2781-3263-3307-3319-3377-3603-3999-4556-A	142
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)	142
RISOLUZIONI:	
7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi e 7-01363 Paola Boldrini: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti (Seguito discussione congiunta e rinvio)	146
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di esperti della materia nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi e 7-01363 Paola Boldrini: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti	146

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
ALLEGATO (<i>Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sugli esiti del G7 di Bergamo del 14 e 15 ottobre 2017 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	148
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato	148
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	150
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	154
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	160
Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	154
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Atto n. 459 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
ERRATA CORRIGE	158

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.	
--	--

Testo unificato C. 2182 e abb. (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	162
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	174
Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. Nuovo testo unificato C. 1932 ed abbinata (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	144
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	175
Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. S. 2914, approvato dalla Camera (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	176
Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica. S. 2582, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 10 ^a e 13 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	177
Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri. Nuovo testo S. 447 e abb. (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	166
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	178
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Testo unificato S. 116-B ed abbinati, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a e 2 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	170
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	181
AVVERTENZA	173
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 438) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	185
Audizione della presidente e del consiglio di amministrazione della Rai ai sensi dell'articolo 49, comma 12- <i>ter</i> , del decreto legislativo n. 177 del 2005 (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	185
Comunicazioni del presidente	186
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione</i>)	187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186
 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	196

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	197
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori	199
Variatione nella composizione della Commissione	199
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione nel settore farmaceutico.	
Audizione di rappresentanti dell'azienda Palladio Group S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	199
Audizione di rappresentanti dell'azienda Pilot Italia S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	200
AVVERTENZA	200

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	201
Audizione di Aldo Bonomi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	203

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	204
Audizione del dott. Stefano Silvestri, igienista del lavoro presso ISPO (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	205
-----------------------------------	-----

Esame della proposta di relazione della Commissione (relatrice: on. Vincenza Bruno Bossio) (<i>Esame e rinvio</i>)	205
Comunicazioni del Presidente	205

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO
E FINANZIARIO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	206
Sulla pubblicità dei lavori	206
Audizione del dottor Francesco Greco, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano	206

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0009150